

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 158° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	13
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	19
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	23
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	27
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	43
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	50
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	61
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	67
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	92
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	95
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	107

### Comitato paritetico

11 <sup>a</sup> (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera) .....	<i>Pag.</i>	156
--	-------------	-----

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	158
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

### Organismi bicamerali

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i>	166
Questioni regionali .....	»	178
RAI-TV .....	»	190
Belice .....	»	200
Schengen .....	»	202

### Sottocommissioni permanenti

3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri .....	<i>Pag.</i>	204
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	205
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	212

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	213
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**59ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21ª, 0021º)

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, in data odierna, la seguente lettera del Presidente del Senato:

«Onorevole Presidente,

il senatore a vita Francesco Cossiga mi ha inviato, in data 12 giugno 1997, una lettera – accompagnata da documentazione – nella quale mi informa che il giorno 23 giugno 1997 p.v. egli sarà sottoposto a giudizio penale dal Pretore di Messina per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale.

Poichè dalla lettura della missiva, e più in particolare dall'esame della documentazione allegata, sembrerebbero emergere profili che potrebbero interessare le attribuzioni della Giunta da Lei presieduta per quanto attiene alle ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione, Le invio copia della lettera e dell'allegata documentazione per quanto di eventuale competenza della stessa Giunta».

Il Presidente avverte quindi che l'esame delle questioni attinenti alla lettera inviata dal Presidente del Senato sarà posto all'ordine del giorno della seduta della Giunta già prevista per giovedì 19 giugno 1997.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 4, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

La Giunta prosegue l'esame, ripreso nelle sedute del 13 maggio e del 5 giugno 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti ed espone i punti salienti delle precedenti discussioni, ricordando che il senatore Callegaro, dopo aver compiuto nuovi accertamenti istruttori per incarico della Giunta, ha dato atto della completezza del fascicolo processuale.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, VALENTINO, BERTONI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di confermare la proposta a suo tempo formulata per la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, e pertanto nei confronti dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, confermando altresì al senatore Russo l'incarico di relatore per l'Assemblea.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta avanzata dal senatore Massimo Bonavita, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, dopo aver riassunto sinteticamente i fatti, ricorda che in data 27 maggio 1997 il Tribunale di Roma ha trasmesso copia degli atti processuali richiesti dalla Giunta.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori BERTONI, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica il senatore Battaglia di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**150<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per le politiche agricole Borroni e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(782) PIERONI ed altri. – Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il relatore PARDINI ricorda che la Commissione ha compiuto l'esame del testo, apportandovi modifiche corrispondenti allo scopo originario dell'iniziativa, con alcuni adattamenti, in particolare sulla discussa questione delle votazioni in seno al Comitato, risolta a suo avviso in forma equilibrata.

Si procede alla votazione per conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea.

Il senatore GUERZONI annuncia il suo voto contrario, rinviando alle motivazioni già esposte nella seduta precedente in merito all'articolo 4, quanto alla possibilità di votazione in seno al comitato, da lui ritenuta inopportuna.

Il senatore BESOSTRI considera viceversa soddisfacente il risultato conseguito nell'elaborazione del testo e annuncia il suo voto favorevole.

Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI annuncia il suo voto favorevole, sottolineando la rilevanza critica dei compiti affidati al Co-

mitato per la bioetica in un momento di particolare incertezza sui limiti alle sperimentazioni scientifiche.

Il senatore ANDREOLLI considera molto importante il provvedimento in esame e preannuncia il suo voto favorevole.

Del pari favorevole è la dichiarazione di voto del senatore MAGGIORE.

La Commissione, quindi, affida al relatore l'incarico di riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge con le modifiche definite nel corso dell'esame.

**(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia**

**(2188) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARRO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio e rinviato nelle sedute del 27 maggio (pomeridiana) e del 4 giugno.

Il relatore VILLONE ricorda che la Commissione ha accolto il testo unificato da lui predisposto. Gli emendamenti aggiuntivi sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge, nel testo unificato predisposto dallo stesso relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge e le modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

I senatori FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1831 E N. 2188**

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per l'auto-  
nomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia  
elettorale**

**Art. 1.**

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, dopo il numero 1-*bis*, è inserito il seguente:  
«1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel Capo II del Titolo III;»;

b) all'articolo 5, è abrogato il numero 1;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Art. 13.* – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale a intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a un nuovo esame da parte del Governo si applica l'articolo 29.

La legge regionale non può dettare norme che pongano ostacoli alla rappresentanza di minoranze linguistiche».



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 1831 E N. 2188**

**Art. 1.**

*All'emendamento 1.2 (nuovo testo), nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il numero dei consiglieri regionali è di sessanta, salvo diversa disposizione della legge elettorale regionale che incrementa tale numero per assicurare la governabilità;».

**1.2 (Nuovo testo)/1**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Qualora la legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 1, non sia entrata in vigore con la procedura di cui al terzo comma del medesimo articolo 13 entro il 28 febbraio 1998, esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il come di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di

Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta dandone comunicazione del Consiglio;

f) se nel corso di 24 mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal periodo precedente per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale».

**1.2** (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Mozione di sfiducia)*

1. L'articolo 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, "Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia", è sostituito dal seguente:

“Art. 22 – Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del presidente della Giunta regionale e degli altri componenti della Giunta.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del presidente della Giunta e dell'intera Giunta. Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati alla Regione può altresì essere previsto che lo scioglimento del Consiglio sia disposto nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 37 o di dimissioni del Presidente della Giunta.

Lo scioglimento del Consiglio e la decadenza del presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando lo scioglimento del Consiglio o la decadenza della Giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il relativo provvedimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dall'emanazione del decreto.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalla data delle elezioni»».

### 1.0.1

COLLINO, GALLEGARO, CAMBER

#### «Art. 1-ter.

*(Forma di Governo)*

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, "Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34. – Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione sono stabilite le modalità di elezione del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta ed i casi di incompatibilità con la carica di componente della Giunta regionale.

Con la medesima legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

Alla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta”;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. – Il presidente della Giunta regionale e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un sesto dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione”;

c) gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati».

### 1.0.2

COLLINO, CALLEGARO, CAMBER

**«Art. 1-quater.**

*(Norma transitoria di salvaguardia)*

1. In caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali previste dagli articoli 13 e 34 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dalla presente legge, ed esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale, come sostituito dalla presente legge, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i Comuni di Erto-Casso e Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio».

**1.0.3**

COLLINO, CALLEGARO, CAMBER

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**141<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario MIRONE risponde all'interrogazione n. 3-01035 presentata dal senatore Antonino Caruso e concernente il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, per la parte riguardante un supposto travalicamento della delega contenuta nella legge sulla protezione dei dati personali, attuato a favore di un magistrato chiaramente individuabile.

Il rappresentante del Governo sottolinea come la precisazione contenuta nel decreto legislativo 9 maggio 1997 n. 123, articolo 3, comma 2, secondo cui il segretario generale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali può essere scelto anche tra i magistrati ordinari o amministrativi non istituisce in alcun modo una figura nuova. La norma infatti, restando pienamente nell'ambito della delega conferita dalla legge n. 675 del 1996 si limita a dare atto in termini ricognitivi di una figura apicale che oltre ad essere fisiologica per qualunque struttura amministrativa di un certo rilievo è tipica delle Autorità indipendenti. Si tratta, quindi, di una mera chiarificazione normativa che il Governo ha preferito, per la sua importanza e per la più rapida operatività della nuova struttura, anticipare con un intervento legislativo piuttosto che attendere il regolamento previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 675 del 1996.

Dopo aver ricordato che la figura del segretario generale è indifferentemente disciplinata sia dalla legge, come nel caso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che dai regolamenti, come previ-

sto per l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il sottosegretario Mirone rileva che il tenore dell'articolo 33, comma 1, della legge sulla tutela rispetto al trattamento dei dati personali ricomprende pacificamente nella propria dizione i magistrati, in quanto pubblici dipendenti. Pertanto, le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire con la precisazione contenuta nel decreto legislativo in questione sono legate unicamente all'esigenza di ribadire espressamente – per evitare incertezze applicative – una possibilità comunque già prevista anche per i magistrati dall'articolo 33 della legge in questione, precisando che la funzione di segretario generale, per la sua specificità, può essere affidata anche ad un magistrato ordinario o amministrativo, ma non crea una riserva a favore dei medesimi magistrati. Occorre altresì considerare – prosegue il sottosegretario Mirone – che il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura, nel deliberare il fuori ruolo del magistrato designato, ha – tra l'altro – ribadito che la peculiarità delle materia di competenza del Garante per la protezione dei dati personali, anche per la sua connessione con gli accordi di Schengen, riguarda in modo peculiare i diritti fondamentali della persona, oltre a presentare diverse correlazioni con l'attività giurisdizionale che rendevano opportuno conferire l'incarico in questione a un magistrato appartenente all'ordine giudiziario.

Interviene quindi l'interrogante, senatore CARUSO, che si dichiara insoddisfatto. Rileva innanzitutto l'atteggiamento contraddittorio del Governo che dopo aver affermato in passato come la legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali fosse indispensabile ai fini dell'attuazione dell'accordo di Schengen recentemente ha sostenuto che la portata di tale legge ai fini del suddetto accordo sarebbe sostanzialmente limitata.

Motiva la propria insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, in quanto, al di là del suo carattere apparentemente esaustivo, rimane indiscutibile il carattere di «norma fotografia» della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1997. Si tratta, in concreto, di una previsione esclusivamente finalizzata a consentire ad un determinato magistrato di divenire segretario generale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. È evidente, senza con ciò voler mettere in discussione in alcun modo il valore della persona, che un simile comportamento da parte dell'Esecutivo appare del tutto inaccettabile e scarsamente rispettoso delle prerogative del Parlamento. In questa prospettiva non è fuor di luogo ricordare altresì che, dai lavori preparatori della legge n. 675 del 1996 presso il Senato, emerge che in sede referente la Commissione giustizia del Senato licenziò un testo che conteneva una disposizione la quale escludeva la possibilità che magistrati entrassero a far parte dell'ufficio del Garante. Tale disposizione fu successivamente soppressa nel corso dell'esame in sede deliberante. Sottolinea altresì che la più ampia limitazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ed il loro pieno recupero alla funzione giurisdizionale ha rappresentato la linea condivisa da una larga mag-

gioranza della Commissione nel varare il testo del disegno di legge n. 1247 sugli incarichi estranei ai compiti d'ufficio.

In conclusione, il comportamento del Governo sarebbe stato di gran lunga più trasparente se avesse chiaramente fatto presente, nelle competenti sedi parlamentari, che riteneva indispensabile per avviare l'attività dell'ufficio del Garante il contributo di un certo magistrato, fermo restando che tale magistrato avrebbe dovuto accedere a tale incarico solo dopo aver rassegnato le sue dimissioni dalla magistratura.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda ai membri della Commissione che nella giornata di giovedì, alle ore 17, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, verranno presentati i risultati dell'attività del Comitato per la bioetica.

Il senatore MILIO fa invece presente che domani, alle ore 15,30, si svolgerà un dibattito sui temi della giustizia che prenderà spunto dalla sentenza sulla centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

Il senatore PREIONI chiede che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di giovedì sia posticipato alle ore 15 al fine di consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – che deve affrontare alcuni temi particolarmente delicati ed urgenti – di proseguire i propri lavori sino a tale ora con la partecipazione dei membri che fanno parte sia della Giunta sia della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, compatibilmente con le esigenze imposte dai lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, per venire incontro alla richiesta avanzata dal senatore Preioni. Più in generale, coglie l'occasione per sottolineare come il carattere istruttorio dell'attività delle Commissioni in sede referente dovrebbe favorire un più celere svolgimento dei lavori in vista del più approfondito e completo esame di competenze dell'Assemblea. A questo proposito auspica che, in futuro, nella discussione in sede referente dei disegni di legge da parte della Commissione si tenga conto in misura maggiore dell'esigenza di una riduzione dei tempi di esame.

Dopo un intervento del senatore FOLLIERI, il Presidente delinea quindi il successivo svolgimento dei lavori per la settimana in corso.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore**

**(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale**

**(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Si riprende l'esame dell'emendamento 5.0.1 accantonato nella precedente seduta.

Il senatore RUSSO, che ne è il presentatore, pur dichiarandosi disponibile a prendere atto dell'orientamento in merito del rappresentante del Governo torna a sottolineare come la proposta gli appare necessaria al fine di uniformare il trattamento delle opere cinematografiche, come a suo tempo individuate dalla legge sul diritto di autore, alle altre a queste assimilabili, sottoponendo queste ultime al medesimo regime di iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

Il senatore CENTARO ritiene invece necessaria una modifica dell'emendamento per evitare che la parificazione proposta dal senatore Russo riguardi anche semplici prodotti audiovisivi destinati ad uno utilizzo solo televisivo e non cinematografico e, comunque, non riferibili al circuito cinematografico propriamente inteso. Pertanto l'oratore, mentre sarebbe favorevole all'emendamento laddove esso equipara l'obbligo di iscrizione al registro speciale delle opere realmente assimilabili a quelle cinematografiche, ritiene necessario escludere i prodotti audiovisivi che a tale categoria non siano ascrivibili.

Il relatore BUCCIERO condivide l'avviso del senatore Centaro e intravede il pericolo di una eccessiva burocratizzazione degli adempimenti connessi a prodotti certamente non equiparabili alle opere cinematografiche.

Il senatore BERTONI non condivide il rischio paventato dal relatore, laddove gli appare chiaro che creazioni come gli *spots* pubblicitari non possano essere definiti opera cinematografica e, quindi, rientrare nella tipologia proposta dalla legge sul diritto d'autore.

Dopo che il sottosegretario MIRONE ha annunciato di essere favorevole all'emendamento 5.0.1, questo, posto ai voti è accolto dalla Commissione nel testo proposto.

Il senatore RUSSO ritira, quindi, l'emendamento 6.1 cui aveva aggiunto la propria firma nella seduta del 6 giugno scorso.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il presidente ZECCHINO, acquisita la disponibilità dei presentatori degli emendamenti all'articolo 6 a rinunciare alla loro illustrazione, richiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi sull'emendamento 6.2.

Il RELATORE si dichiara contrario poichè non gli sembra conforme allo spirito della normativa sul diritto di autore la parte dell'emenda-



mento che prevede l'apposizione del contrassegno SIAE anche alle opere, parti di opere o fissazioni in pubblico dominio.

Il senatore BERTONI, con una breve interruzione, dichiara di non condividere il parere del relatore atteso che l'apposizione del contrassegno tenderebbe a tutelare, invece, il singolo supporto espressione delle manifestazioni protette dal diritto d'autore.

Il senatore CENTARO preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento.

Il relatore BUCCIERO nel ribadire il proprio parere contrario ne rinviene un ulteriore motivo nel fatto che la norma contrasterebbe anche con la direttiva comunitaria in materia di durata di protezione del diritto d'autore (93/98/CEE) sulla cui attuazione la Commissione si è espressa il 3 aprile scorso.

Il presidente ZECCHINO chiede quindi alla senatrice Bonfietti se insista per la votazione dell'emendamento, anche considerando che un ulteriore approfondimento del contenuto dello stesso potrebbe preludere ad una sua riproposizione nel corso dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore PETTINATO ritiene consigliabile soprassedere alla votazione di un testo la cui portata effettiva non è stata adeguatamente valutata dalla Commissione.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

La senatrice BONFIETTI ritira, quindi, l'emendamento 6.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO  
DAL RELATORE AI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1496, 458 e 2157**

**Art. 5.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole "opere cinematografiche" sono aggiunte le parole "e assimilate»».

**5.0.1**

RUSSO

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

MELE, RUSSO, CIRAMI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«Art. 181-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, comma 1, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, della presente legge e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro. La norma si applica anche in caso di opere, parti di opere o fissazioni in pubblico dominio».

**6.2**

BONFIETTI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**62<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(2371) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XIX Riunione, tenutasi a Parigi il 16 gennaio 1996**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI, che esprime un giudizio favorevole sugli emendamenti alla Convenzione EUTELSAT, che recepiscono i cambiamenti già intervenuti nella legislazione dei paesi membri, nonché l'evoluzione tecnica nelle telecomunicazioni. Tali sviluppi hanno reso possibile la progressiva liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione via satellite, anche nell'ambito della Comunità europea, che ha adottato un'apposita direttiva nel 1994.

Il relatore ribadisce quindi di essere favorevole alla ratifica degli emendamenti di cui trattasi, che mirano ad allargare la partecipazione di più operatori ai servizi di telecomunicazione via satellite. Osserva peraltro che, anche se avesse avuto riserve, avrebbe esitato ad opporsi alla ratifica di un accordo internazionale che comunque è stato sottoscritto dal Governo italiano.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore.

Il presidente MIGONE comunica che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso favorevole sul disegno di legge in esame. Fa poi presente al relatore che il Parlamento non può modificare il testo di un accordo internazionale, ma potrebbe comunque opporsi alla sua ratifica oppure approvare

un ordine del giorno, che orienti il Governo nella fase di interpretazione di applicazione dell'accordo.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

*(2123) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BASINI, dichiara anzitutto di condividere la filosofia che è alla base della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali e delle successive modifiche: si tratta in sostanza di stimolare la ricerca di nuove varietà vegetali, consentendone la protezione – mediante brevetto o attraverso un diritto *sui generis* – anche quando vi sia un grado di innovazione più limitato rispetto a quello richiesto in altri settori. L'Italia, che ha già ratificato la Convenzione di Ginevra del 1961 come modificata nel 1972, assicura tale protezione con un brevetto rilasciato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Con le successive revisioni della Convenzione, che il disegno di legge autorizza a ratificare, il brevetto potrà concernere tutte le specie e tutti i generi botanici, qualora si accerti che la nuova varietà sia diversa dalle altre conosciute, omogenea quanto alle sue caratteristiche e stabile a seguito delle moltiplicazioni; inoltre la brevettabilità è subordinata al fatto che la varietà non sia stata oggetto di precedente commercializzazione da più di un anno in Italia o da alcuni anni negli altri Stati aderenti.

Infine il relatore Basini fa presente che la durata della protezione non può essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento, e si estende a un periodo minimo di 25 anni per gli alberi e le viti. In pratica, data la peculiarità dei ritrovati vegetali, il limite minimo di protezione coincide con la durata massima dei brevetti negli altri settori.

Il senatore ANDREOTTI chiede chiarimenti circa le ragioni per le quali fu impedita una pratica – sperimentata con successo in Italia – volta a conseguire l'ibridazione di nuove varietà vegetali attraverso l'irradiazione dei semi.

Il senatore BOCO chiede se la revisione della Convenzione in esame preveda anche la manipolazione genetica, avvertendo che in tal caso voterebbe contro il disegno di legge per ragioni di ordine etico.

La senatrice SQUARCIALUPI fa presente che in alcuni paesi sono banditi i prodotti agricoli ottenuti con modifiche genetiche.

Il relatore BASINI precisa che la Convenzione, così come riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991, non tratta di manipolazioni genetiche, ma disciplina la protezione giuridica dei nuovi ritrovati vegetali.

Fa poi presente al senatore Andreotti che l'ibridazione mediante irradiazione non è altro che la ripetizione artificiale di un processo naturale ben noto, che avviene mediante la caduta di raggi cosmici sulla terra e determina – in tempi assai lunghi – la differenziazione delle varietà vegetali. Tale metodo non può determinare a suo avviso alcun pericolo per la salute e, quindi, chi ne ha impedito l'applicazione è stato vittima di un grave abbaglio.

In conclusione sollecita la Commissione a esprimersi a favore del disegno di legge.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere le conclusioni del relatore.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono ancora pervenuti tutti i pareri dalle Commissioni consultate. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(1834) BOCO ed altri. Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MIGONE constata che ancora non è giunto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione relativo ad un disegno di legge più volte iscritto all'ordine del giorno, il che obbliga la Commissione ad un ulteriore rinvio. Coglie l'occasione per esprimere preoccupazione per l'impossibilità di utilizzare sistematicamente la giornata di martedì per il procedimento legislativo a causa del mancato coordinamento con le Commissioni filtro.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità**  
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE sul provvedimento relativo alla concessione di privilegi e immunità proprie della prassi internazionale in favore degli uffici e delle rappresentanze di organizzazioni internazionali nei singoli paesi, precisando che per quanto riguarda l'OSCE esso non ha alcuna sede in Italia, esistendo queste comunque solo in un quinto dei paesi membri. Il disegno di legge è comunque necessario sia per fornire il quadro giuridico ad eventuali future installazioni, sia più concretamente per coprire le missioni temporanee di questa organizzazione spesso realizzate in Italia. Quanto al contenuto del provvedimento illustra brevemente le agevolazioni previste, che rientrano nel novero di quelle già applicate ad analoghe situazioni.

La senatrice DE ZULUETA chiede se vi siano concrete possibilità che l'OSCE apra una sua rappresentanza in Italia.

Il sottosegretario SERRI associandosi alle considerazioni del relatore rileva la necessità di un sostegno a tutto campo dell'operatività dell'OSCE, obiettivo che si persegue anche attraverso questa via, non solo per candidare l'Italia a ospitare strutture permanenti ma anche per sottolineare l'impegno italiano alla riuscita degli scopi istituzionali.

Il presidente MIGONE coglie l'occasione per suggerire una riflessione su una particolare attività dell'OSCE che riguarda direttamente cittadini e parlamentari italiani, quale quella dell'organizzazione di monitoraggi elettorali in paesi colpiti da eventi eccezionali: infatti sarebbero da mettere a punto aspetti tecnici per evitare di rischiare forme di legittimazione di situazioni in cui non si può e non si deve coprire la violazione palese dei diritti civili. In questo contesto sarebbero da ipotizzare forme di reciprocità prevedendo che anche rappresentanti di questi paesi partecipino presso le democrazie consolidate all'osservazione di procedimenti elettorali, il che offrirà occasione di scambio e di apprendimento di tecniche e sistemi.

Non essendo ancora giunto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, necessario per procedere all'approvazione, sospende la seduta fino alle ore 16,25.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,25).*

Il presidente MIGONE constatato che ancora il parere atteso non è stato trasmesso, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**64<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PER UNA VISITA DELLA COMMISSIONE AL CONTINGENTE ITALIANO DELLA FORZA MULTINAZIONALE DI PACE IN ALBANIA*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0045<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI dà notizia che la Commissione difesa della Camera dei deputati effettuerà giovedì 19 giugno una visita al Contingente italiano della Forza multinazionale di pace in Albania. Nel corso dell'intera settimana l'Assemblea del Senato sarà impegnata in delicate votazioni e, pertanto, non sarà possibile effettuare contestualmente la visita. Ipotizza quindi di costituire una delegazione della Commissione, composta da un rappresentante per Gruppo, in modo da effettuare un'analoga visita lunedì 23 giugno.

Conviene la Commissione.

Invita, quindi, i responsabili di ciascun Gruppo a far pervenire tempestivamente le relative designazioni.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0046<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI preannuncia che, in ragione delle votazioni dell'Aula della Camera dei deputati nella seduta di oggi pomeriggio sul decreto-legge n. 108, avente ad oggetto la partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania e in ragione altresì della probabile approvazione di emendamenti al testo del decreto già licenziato in prima lettura dal Senato, l'ordine del giorno della

seduta di domani potrà essere integrato per l'esame del menzionato decreto.

Il PRESIDENTE rende parimenti noto, in relazione alle sconcertanti foto relative alla missione di pace «Ibis», che la Commissione difesa del Senato intende esercitare con la massima attenzione i suoi poteri di controllo sull'operato dei militari impegnati in Somalia. Assicura i commissari di essersi attivato presso il Ministro della difesa, affinché riferisca su questi episodi nel corso di questa settimana. Poichè il Ministro, impegnato mercoledì nella seduta del Consiglio supremo di difesa alla presenza del Capo dello Stato, si è dichiarato disponibile a riferire giovedì prossimo, il presidente Gualtieri comunica di aver convocato un'apposita seduta della Commissione per giovedì alle ore 14,30. Sottopone altresì all'attenzione della Commissione l'idea di disporre prossimamente il varo di un'apposita indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il senatore AGOSTINI apprezza la difesa operata dal Presidente delle prerogative della Commissione difesa e del Parlamento in genere, anche se non vi sarebbe stato bisogno, qualora il Governo avesse avuto la sensibilità di informare di sua iniziativa il Parlamento.

Il senatore MANCA teme che dietro la divulgazione di certe foto vi sia un progetto destabilizzante in danno delle Forze armate: si dichiara pertanto favorevole ad ogni iniziativa che tuteli i compiti del Parlamento e parimenti all'indagine conoscitiva, quale ipotizzata dal Presidente Gualtieri.

Il senatore PALOMBO lamenta un'azione denigratrice in danno dell'immagine delle nostre Forze armate di fronte all'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Auspica che ci si astenga dall'esprimere giudizi sommari e che si esprimano invece valutazioni precise, ma dopo l'accertamento effettivo delle vere responsabilità.

Il senatore PELLICINI si esprime a favore di ogni iniziativa parlamentare volta ad accertare la verità dei fatti; concorda con chi invita a non anticipare conclusioni affrettate e soprattutto a non confondere i profili di responsabilità: è infatti doveroso disgiungere le colpe di singoli da quelle di intere brigate. Invita, al contempo, a riflettere sul ruolo esistenziale della Commissione difesa, se essa debba limitarsi a prendere atto di conclusioni di una Commissione governativa ovvero se essa possa autonomamente operare accertamenti.

Il senatore GUBERT manifesta qualche perplessità in ordine all'idea di avviare un'indagine su singoli episodi: a suo avviso, infatti, siffatte indagini dovrebbero svolgersi sulla funzionalità in genere di un organismo o di un settore, ma non su singole fattispecie, come sarebbe in questo caso sulle vicende legate alla missione in Somalia.



Il senatore LORETO aderisce a quanto dichiarato dal collega da ultimo intervenuto: infatti, aprire una specifica indagine parlamentare significherebbe introdurre un elemento di enfaticizzazione di cui non si avverte il bisogno. Oltretutto, il Parlamento dispone in via continuativa di precisi strumenti, che non vengono mai meno, quand'anche non venissero attivati immediatamente. Auspica che venga presa una decisione solo dopo le comunicazioni del Ministro e ricorda che sono attualmente in funzione già due Commissioni amministrative e che si sono già attivate la magistratura ordinaria e militare.

Il senatore MANFREDI sottolinea l'esigenza di una presenza forte del Parlamento all'interno del dibattito sulla vicenda somala, che appassiona l'opinione pubblica, non sempre serena nei suoi giudizi.

Il senatore DE GUIDI concorda con chi ha aderito all'idea di una indagine specifica del Parlamento: il pregio risiederà nella possibilità di gettare uno sguardo su determinate realtà militari e ciò è tanto più importante, se si tiene conto del fatto che è imminente una rimeditazione globale del modello di difesa.

Il sottosegretario BRUTTI ricorda che il Governo si è prontamente e giustamente attivato di fronte a denunce lanciate tramite un rotocalco a diffusione nazionale. Si sofferma sulle fotografie apparse sul settimanale «Panorama» e ricorda che il Governo non poteva non insediare una Commissione mista di 5 persone, (composta anche da due ufficiali superiori), i cui compiti e le cui prerogative non collidono con l'azione della magistratura; difende altresì la qualità morale e culturale delle persone nominate.

Conclude assicurando che il Ministero è teso all'obiettivo supremo dell'accertamento della verità; ricorda che entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione governativa l'esito sarà trasmesso al Parlamento, cui inevitabilmente compete l'analisi politica delle risultanze. Ritiene quindi equilibrato l'atteggiamento del Governo che non ha ceduto a facili parzialità, nè ha, al contempo, sottovalutato la gravità degli episodi denunciati. Assicura che non si esiterà nel colpire i responsabili di nefandezze intollerabili con l'onore che deve invece accompagnare l'azione dei soldati italiani, quando operano nelle azioni umanitarie al di fuori dei confini nazionali.

Il presidente GUALTIERI preannuncia la presentazione nella prossima seduta di un documento per delineare con precisione i compiti e gli obiettivi dell'istituenda indagine, volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni. Ricorda altresì che nell'odierna seduta della Conferenza dei Capigruppo si era momentaneamente accantonata l'idea di istituire un'apposita Commissione bicamerale di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione: alla luce di tale scelta reputa quindi essere quanto mai opportuna l'istituzione di un'Indagine conoscitiva da parte della Commissione difesa.

Il senatore PALOMBO precisa di non riconoscersi in tutti i componenti della Commissione governativa menzionata dal sottosegretario Brutti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa» (n. 98)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 B00, C04<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Replica agli intervenuti il relatore LORETO, il quale, acquisiti elementi informativi dal Ministero in relazione alle sue osservazioni critiche, illustra uno schema di parere che sottopone all'attenzione della Commissione; ribadisce, comunque, la sua propensione per una graduatoria unica.

Il senatore GUBERT ribadisce la sua perplessità verso l'unificazione della graduatoria.

Considerati i concomitanti impegni dell'Aula il presidente GUALTIERI rende noto che il relatore designato si farà carico di distribuire lo schema di parere e che nella seduta di domani si dovrà comunque concluderne l'esame.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**71<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto legge.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.9, 1.1, 1.12, 1.2, 1.10, 1.3, 1.4 e 1.13.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 1.5.

Il sottosegretario SALES illustra gli emendamenti 1.14 e 1.15, volti a consentire al Commissario straordinario di avvalersi del personale già in servizio presso il funzionario incaricato del CIPE. Precisa, in particolare, che l'emendamento 1.15 è finalizzato alla corresponsione di un compenso aggiuntivo al suddetto personale.

Il senatore MARINO esprime perplessità sulla formulazione tecnica dell'emendamento 1.15, che risulta, a suo avviso, imprecisa.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 1.8, volto ad estendere l'impignorabilità dei fondi anche ai contributi in conto capitale.

Il sottosegretario SALES illustra l'emendamento 1.11, finalizzato a favorire il ricorso alla giurisdizione ordinaria, limitando la possibilità di ricorrere a collegi arbitrali.

Si passa quindi al voto degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE la Commissione accoglie l'emendamento 1.9.

Sull'emendamento 1.1 il relatore FERRANTE si rimette al Governo, mentre il sottosegretario SALES esprime parere contrario sulla prima parte e precisa che la seconda parte è riformulata nel successivo emendamento del Governo 1.12.

L'emendamento 1.1 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE la Commissione accoglie l'emendamento 1.12.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Il relatore FERRANTE sollecita un chiarimento sulla portata dell'emendamento 1.10.

L'esame dell'emendamento 1.10 viene quindi accantonato.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 1.3 riproduce una norma già accolta dalla Commissione durante l'esame di precedenti decreti-legge concernenti il contenzioso sulla gestione post-terremoto. Propone quindi di riformulare l'emendamento prevedendo che non sia possibile la definizione in via amministrativa anche delle controversie in relazione alle quali siano in corso indagini penali per irregolarità nell'affidamento dei lavori.

Il sottosegretario SALES fa presente che la riformulazione prospettata dal Presidente potrebbe dar luogo a obiezioni di legittimità costituzionale. Osserva inoltre che si verrebbe di fatto a precludere la possibilità di definire in via amministrativa la quasi totalità delle controversie pendenti.

Anche il senatore MUNGARI esprime perplessità in relazione ai profili di legittimità costituzionale dell'emendamento come eventualmente riformulato.

Il presidente COVIELLO, confermando l'opportunità della sua proposta anche in relazione all'esigenza di assicurare piena coerenza

all'azione dei pubblici poteri sulla definizione di una così lunga e complessa vicenda, prende atto degli orientamenti prevalsi e la ritira.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE e del sottosegretario SALES l'emendamento 1.3 viene quindi posto ai voti ed è accolto nel testo originario.

Il senatore VIVIANI fa proprio l'emendamento 1.4, sul quale esprimono parere contrario il relatore FERRANTE e il sottosegretario SALES.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.13 il relatore FERRANTE esprime parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido, nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che gli enti locali dovranno essere posti in grado di far fronte agli impegni che derivano dall'emendamento.

L'emendamento 1.13 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE la Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.14.

Il sottosegretario SALES ritira l'emendamento 1.15.

Il senatore VIVIANI fa proprio l'emendamento 1.6, sul quale il relatore FERRANTE esprime parere favorevole, pur rilevando la necessità di correggerne la formulazione tecnica.

L'emendamento 1.6 viene quindi accantonato.

Dopo che il senatore MUNGARI ha espresso perplessità sulla formulazione tecnica dell'emendamento 1.7, esso viene accantonato.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE e del sottosegretario SALES la Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.8.

Con riguardo all'emendamento 1.11, il senatore LAURO fa presente che sono pervenute segnalazioni in merito a disparità di trattamento nel pagamento dei concessionari a seguito di lodi arbitrali.

Il sottosegretario SALES esclude che vi siano stati comportamenti di favore per taluni soggetti e, nel confermare che l'azione del Governo è volta a risolvere in modo definitivo una complessa e annosa vicenda, ritiene che sarebbe opportuno che taluni soggetti per i quali sono in corso procedimenti penali si astenessero da dichiarazioni pubbliche prive di qualsiasi fondamento.

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE la Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.11.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.6, precedentemente accantonato.

Il senatore VIVIANI propone una nuova formulazione dell'emendamento (1.6 nuovo testo).

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE e del sottosegretario SALES l'emendamento 1.6 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore MUNGARI propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.7, precedentemente accantonato (1.7 nuovo testo).

Con il parere favorevole del relatore FERRANTE e del sottosegretario SALES l'emendamento 1.7 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.1, sul quale il relatore FERRANTE e il sottosegretario SALES esprimono parere contrario.

Il presidente COVIELLO ritiene che l'emendamento corrisponda ad una effettiva esigenza a cui occorrerebbe far fronte.

L'emendamento 2.0.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Il sottosegretario SALES ritira l'emendamento 2.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario SALES illustra l'emendamento X.1.0.3, finalizzato a far salvi gli effetti dei precedenti decreti-legge sulla gestione post-terremoto decaduti per mancata conversione. Si tratta in particolare di evitare che, a seguito della decadenza di tali provvedimenti, finiscano per essere premiati comportamenti volutamente posti in essere in violazione della normativa al momento vigente.

Il senatore FIGURELLI dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento X.1.0.3 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il presidente COVIELLO illustra una nuova formulazione dell'emendamento X.1.0.1, volto al conferimento al Governo di una delega per la disciplina del completamento della ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto nel 1980, nel 1981 e nel 1982.

Il senatore DE MARTINO Guido sottolinea l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente COVIELLO accetta la riformulazione suggerita dal senatore De Martino.

Il senatore VIVIANI fa presente che la delega in questione risulta estranea al contenuto del provvedimento in esame.

Il senatore IULIANO non ritiene opportuno il conferimento di poteri di gestione alle regioni.

Il sottosegretario SALES esprime parere favorevole sull'emendamento X.1.0.1 (nuovo testo) e ritira l'emendamento X.1.0.2.

L'emendamento X.1.0.1 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il sottosegretario SALES precisa, con riferimento all'emendamento 1.10, di essere disponibile a ritirarlo, qualora il riferimento alle sentenze contenuto nel comma 2 sia interpretato nel senso di estendersi anche ai lodi esecutivi.

La Commissione conviene sull'interpretazione prospettata dal rappresentante del Governo e l'emendamento 1.10 viene quindi ritirato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2450**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «legittimazione» aggiungere la parola: «processuale».*

**1.9**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo il quinto periodo inserire i seguenti:*

«Il concessionario è tenuto ad accettare il pagamento dilazionato dell'importo dovuto in forza del titolo esecutivo o scaturente dall'eventuale definizione in via amministrativa del contenzioso ed il pagamento avverrà, quanto ai cinquanta centesimi dell'importo con ordinari mezzi di pagamento, quanto ai residui cinquanta centesimi mediante assegnazione all'avente diritto di titoli di Stato fruttiferi, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione, di durata non eccedente il quinquennio, sulla base degli elenchi riepilogativi che il commissario straordinario provvederà ad inviare al Ministero del tesoro, e, in copia, al Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa. L'emissione dei titoli, per l'anno 1997, non può superare l'importo di lire 300 miliardi.

Per le controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale non passati in giudicato, il concessionario può chiedere di definire la controversia dichiarando la propria disponibilità a rinunciare ad un importo forfettario pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme tutte portate dal lodo o dalla sentenza, e con esclusione di quelle maturate successivamente alla esecutività del lodo o della sentenza.

Con una motivata richiesta e limitatamente alle controversie non definite con decisione inimpugnabile il commissario straordinario può subordinare l'accoglimento della domanda ad una maggiore rinuncia forfettaria rispetto a quella offerta dal concessionario.



Qualora per il lodo o la sentenza siano state già incassate dal concessionario somme, attraverso atti esecutivi o pagamenti spontanei, il concessionario dovrà allegare alla richiesta di definizione una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo a prima richiesta a garanzia della restituzione dell'importo incassato fino alla concorrenza della somma rinunciata. Le somme restituite dal concessionario concorrono ad integrare lo stanziamento di cui al successivo comma 6».

**1.1**

BESOSTRI

*Dopo il quinto periodo, inserire i seguenti:*

«Per le controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo, non passati in giudicato, il concessionario può chiedere di definire la controversia, dichiarando la propria disponibilità a rinunciare a un importo forfettario non inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle somme tutte portate dal lodo o dalla sentenza e con rinuncia a quelle maturate successivamente al deposito della sentenza o all'adozione del lodo.

Con motivata delibera il commissario può subordinare l'accoglimento della domanda ad una rinuncia maggiore di quella offerta dal concessionario. Qualora per il lodo o la sentenza siano state già incassate dal concessionario somme, attraverso atti esecutivi o pagamenti spontanei, il concessionario dovrà allegare alla richiesta di definizione una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo a prima richiesta a garanzia della restituzione dell'importo incassato fino alla concorrenza della somma rinunciata. Le somme restituite dal concessionario concorrono ad integrare lo stanziamento di cui al successivo comma 6».

**1.12**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.2**

GIARRETTA, ZECCHINO

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «sentenze» aggiungere le parole: «o lodi arbitrali».*

**1.10**

IL GOVERNO

*Alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «Il commissario straordinario non può procedere a definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali siano in corso indagini penali per irregolarità nella esecuzione dei lavori».*

**1.3**

GIARRETTA, ZECCHINO

*Al comma 5, al terzo rigo sopprimere le parole: «n. 1)» ed aggiungere le seguenti: «ne approva gli atti contabili, le perizie di variante o di assestamento ivi compresi i collaudi con i consequenziali pagamenti e provvede, ove ne ricorrano i presupposti, alla irrogazione di eventuali penali, alla contestazione di eventuali inadempienze ed alle eventuali azioni nei confronti del concessionario, oltre che all'emanazione degli atti amministrativi ancora occorrenti, ivi compresi quelli relativi alle procedure espropriative in corso».*

**1.4**

BESOSTRI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli enti proprietari procedono al completamento del programma con la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), numeri 2 e 3, utilizzando le procedure e i poteri di cui al comma 5».

**1.13**

IL GOVERNO

*Al comma 7, prima delle parole: «si avvale» inserire le seguenti: «continua ad avvalersi del personale in servizio presso la struttura CIPE alla data del 3 aprile 1996 e, ove occorra,».*

**1.5**

GIARETTA

*Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il commissario si avvale altresì del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato del CIPE alla data del 31 marzo 1996 per il completamento delle operazioni di trasferimento delle opere agli enti destinatari, per la rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità».*

**1.14**

IL GOVERNO

*Al comma 7, all'ultimo periodo dopo le parole: «commissario straordinario» aggiungere le parole: «e del personale di cui al presente comma».*

**1.15**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei componenti. Nell'accertata permanente carenza di quest'ultimo requisito esse sono integrate, fino al raggiungimento della maggioranza dei componenti, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali all'uopo nominati dal commissario straordinario».

**1.6**

BESOSTRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei componenti. Nell'accertata e ripetuta carenza di tale requisito il commissario straordinario può sostituire i componenti assenti più volte con professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali».

**1.6** (Nuovo testo)

VIVIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I crediti dei concessionari, che non presentano domanda per definizione, non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione per tutto il periodo decorrente dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per la durata della gestione del commissario straordinario e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge».

**1.7**

BESOSTRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La mancata presentazione della domanda per definizione da parte dei concessionari interessati costituisce motivo di sospensione degli interessi legali di cui all'articolo 1224 del codice civile nonchè di esclusione della rivalutazione eventualmente dovuta per tutto il periodo decorrente dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per la durata della gestione del commissario straordinario e comunque non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge».

**1.7** (Nuovo testo)

MUNGARI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) erogazione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di unità immobiliari private distrutte o danneggiate a seguito di calamità naturali».

**1.8**

IULIANO, VELTRI, CARCARINO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:*

«10-bis. Le controversie con i concessionari per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono devolute esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.

10-ter. Continuano ad essere di competenza del collegio arbitrale le controversie per le quali il collegio si sia costituito prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, salvo che vi sia stata declinatoria della competenza arbitrale, da qualunque soggetto esercitata, ovvero nullità della clausola compromissoria o della costituzione del collegio.

10-quater. Per i collegi arbitrali che non abbiano ancora depositato il lodo, o il cui lodo, benchè depositato, sia impugnato o impugnabile a norma di legge, i compensi, se non ancora liquidati, sono determinati applicando la tariffa professionale forense ridotta del 30 per cento».

**1.11**

IL GOVERNO

## **Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. In deroga all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il CIPE può destinare una quota delle risorse di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, anche a favore degli interventi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

**2.0.1**

ZECCHINO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

**2.0.3**

IL GOVERNO

**al testo del disegno di legge di conversione**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;

b) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;

c) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione;

d) trasferire alle regioni ed ai comuni, secondo le rispettive competenze, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione e sviluppo nelle aree terremotate.

3. Con i suddetti decreti legislativi sono emanate, in particolare, disposizioni per:

a) la soluzione delle controversie suscettibili di definizione in via amministrativa;

b) la emanazione da parte dei competenti ministeri, di intesa con le regioni interessate e in tempi celeri, di direttive finalizzate alla corret-

ta ed omogenea applicazione delle vigenti disposizioni ed al superamento delle difficoltà interpretative e procedurali che ne impediscono una rapida attuazione. In particolare, dovranno essere precisati i criteri, le modalità e i tempi per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto ai contributi e indicati gli atti che i medesimi devono esibire per documentare il possesso dei requisiti soggettivi, nonchè le condizioni ed i termini di efficacia delle graduatorie già formate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive delibere CIPE di attuazione;

*c)* l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 21-*bis* della legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di assegnazione a titolo gratuito agli attuali occupanti degli alloggi costruiti a seguito degli eventi sismici;

*d)* la definitiva eliminazione di tutti gli insediamenti provvisori sorti a seguito degli eventi sismici, il recupero urbanistico delle aree interessate, e la contestuale risoluzione dei problemi abitativi dei nuclei familiari che attualmente li occupano a seguito di provvedimento formale di assegnazione e a titolo di unica abitazione. A tali fini dovranno essere individuati i compiti da affidare alle regioni interessate, che potranno definire programmi di intervento per il recupero delle suddette aree anche a fini produttivi e turistici;

*e)* il superamento dei limiti temporali indicati all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, prevedendo l'assegnazione dei finanziamenti per la riparazione o ricostruzione delle abitazioni anche rurali a favore dei soggetti che abbiano diverse disposizioni emanate nel tempo in materia di ricostruzione e sviluppo delle aree terremotate, e per i quali sia intervenuta l'approvazione in via definitiva da parte delle commissioni comunali di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

*f)* l'erogazione dei benefici agli aventi titolo, proprietari o soggetti diversi così come individuati all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, ivi compresi i soggetti che hanno presentato richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in via prioritaria in favore:

– dei soggetti che, residenti effettivamente nel comune interessato sin dalla data del sisma, non dispongano, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di alcuna altra abitazione e, per diretta conseguenza dell'evento sismico, si trovino ancora in situazioni abitative precarie o provvisorie così come definite al punto 3.1 della deliberazione CIPE 13 luglio 1993;

– dei soggetti che, residenti effettivamente nell'abitazione danneggiata sin dalla data del sisma, non dispongano, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di alcuna altra abitazione nel comune interessato;

*g)* l'accesso ai benefici con priorità anche da parte dei soggetti che si trovino nelle seguenti particolari situazioni:

– emigrati all'estero per motivi di lavoro sin dalla data dell'evento sismico che abbiano conservato la residenza nell'AIRE del comune interessato, che non dispongano, unitamente agli altri

componenti del nucleo familiare, di alcuna altra abitazione in quel comune;

– eredi di soggetti deceduti in data successiva all'evento sismico, che, residenti effettivamente nell'abitazione danneggiata oggetto di perizia regolarmente presentata ed approvata, non dispongano, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di alcuna altra abitazione nel comune interessato;

*h)* consentire ai consigli comunali di definire sub-criteri particolari, nell'ambito dei criteri e principi generali stabiliti dalla legge, per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto al fine di risolvere problemi effettivi e specifici delle comunità locali;

*i)* dare facoltà alle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nei casi di immobili condominiali in cui siano ricomprese unità immobiliari ammissibili a finanziamento con le priorità di cui al precedente punto *f)*, di ammettere comunque a finanziamento il costo delle opere strettamente necessarie ad assicurare la stabilità globale degli edifici, la loro difesa dagli agenti atmosferici ed il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed agibilità;

*j)* ammettere a finanziamento le opere di riparazione o ricostruzione sia dell'alloggio e sia delle pertinenze agricole nei soli casi in cui i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto *f)*, risiedano in unica abitazione inserita in un'azienda agricola in attività;

*k)* ricomprendere l'IVA, da applicarsi con le aliquote vigenti nei casi di appalti di opere, di acquisti di beni e di prestazioni di servizi anche professionali in favore dei soggetti terremotati, nel costo di intervento di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

*l)* autorizzare i comuni ad utilizzare le risorse disponibili per il pagamento di somme relative a quote di saldo, aggiornamento dei contributi, perizie di variante e suppletive, oggetto di approvazione da parte delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che siano riconosciute come ineludibili pagamenti da parte dei consigli comunali;

*m)* disciplinare le modalità di approvazione e finanziamento nei casi di presentazione di perizie di variante e di variante e suppletive in corso d'opera, armonizzando la disposizione di cui all'articolo 21-ter della legge 8 agosto 1995, n. 341, con la precedente disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

*n)* modificare l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, prevedendo la sola approvazione da parte dei consigli comunali per le seguenti opere:

- tutte le urbanizzazioni primarie;
- le opere pubbliche comunque necessarie in quanto funzionali agli insediamenti abitativi;
- le strutture scolastiche e relative pertinenze;

- le opere pubbliche o di interesse pubblico da completare;
- le opere pubbliche già oggetto di programmi approvati dai consigli comunali.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo provvederanno al rifinanziamento della legge 23 gennaio 1992, n. 32, con le disponibilità previste nel bilancio e nella legge finanziaria per l'anno 1997».

**x.1.0.1**

ZECCHINO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti da formulare nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione – uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;

b) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;

c) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione;

d) trasferire alle regioni ed ai comuni, secondo le rispettive competenze, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione e sviluppo nelle aree terremotate».

**x.1.0.1** (Nuovo testo)

COVIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali competenti delle opere pubbliche realizzate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, non ricomprese nel Titolo VIII della medesima legge e le modalità delle operazioni per i residui pagamenti e per l'attività di rendicontazione, nonché la definizione in via amministrativa delle controversie con i concessionari, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge».

**x.1.0.2**

IL GOVERNO



Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, dei decreti-legge 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, e 1° ottobre 1996, n. 513. Tra gli altri restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, relativamente alle attività e alle procedure di seguito elencate e limitatamente ai periodi individuati per le singole fattispecie:

a) operazioni di pagamento e di completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, effettuate dal funzionario incaricato dal CIPE dal 3 aprile 1996 al 1° dicembre 1996, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dei decreti-legge n. 186 del 1996, n. 306 del 1996, n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

b) utilizzo, per il periodo dal 3 aprile 1996 al 1° dicembre 1996, del contingente di trenta unità di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei decreti-legge n. 186 del 1996, n. 306 del 1996, n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

c) affidamento, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

d) attività del commissario *ad acta* per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

e) utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, degli stanziamenti disponibili presso i comuni, provenienti dal fondo di cui all'articolo 3 del testo unico emanato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per le opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e, per le strutture scolastiche, nel rispetta dei costi massimi fissati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dei decreti legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996;

f) attività di definizione in via amministrativa del contenzioso insorto per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, svolta fino al 1° dicembre 1996 dal commissario straordinario e connessa corresponsione del trattamento di missione spettante, nonchè utilizzo di personale da parte dello stesso commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 5 dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 1996;

g) sospensione, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 1° dicembre 1996, dei giudizi in corso, ivi comprese le procedure esecutive, e di tutti i relativi termini sostanziali e processuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; inefficacia degli atti posti in essere in violazione di tale sospensione;

h) utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, di procedure e poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE da parte degli enti proprietari, ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; utilizzo, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, da parte degli enti proprietari di personale del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996; convenzioni stipulate dagli enti proprietari, per il periodo dal 3 agosto 1996 al 1° dicembre 1996, con strutture tecnicamente idonee o con professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dei decreti-legge n. 407 del 1996 e n. 513 del 1996.

2. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 20 dicembre 1996, n. 643 e 19 maggio 1997, n. 219, nonché gli atti di ordinaria gestione posti in essere dal funzionario incaricato del CIPE dopo il 19 febbraio 1997».

**x.1.0.3**

IL GOVERNO

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**81<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione; ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)(R125 B00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il relatore Pasquini ha svolto la propria relazione sul documento in esame, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore AZZOLLINI, il quale dichiara in primo luogo che il 1997 è un anno cruciale per il nostro Paese in quanto in tale anno verranno valutati i parametri della nostra economia con riferimento a quelli previsti per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria. Il DPEF di quest'anno sembra costruito con una logica «a posteriori», nel senso che il Governo considerati gli obiettivi, in termini quantitativi, previsti dal Trattato di Maastricht, sembra aver conseguentemente costruito il documento in questione in maniera tale da far coincidere i parametri richiesti per l'ingresso nell'UEM con quelli previsti per l'economia italiana.

Dopo aver ricordato le vicende che nello scorso anno hanno portato alla stesura prima e all'approvazione poi del DPEF, sottolinea che probabilmente anche per il 1998 il documento sopravvaluta l'aumento del PIL, che non raggiungerà nell'anno di riferimento gli obiettivi previsti.

Esiste, in concreto, nel nostro Paese un problema di rilancio dello sviluppo e della crescita. Per raggiungere tale obiettivo occorre una politica economica coerente che non è certo quella impostata dall'attuale Governo, il quale, per rientrare nei parametri di Maastricht, ricorre ad una pressione fiscale eccessiva che finisce per deprimere, ancora di più, il ciclo economico. Crescita e disoccupazione sono quindi due parametri essenziali che, seppur non previsti nel Trattato di Maastricht, dovrebbero essere tenuti costantemente presenti al fine di evitare che l'ingresso dell'Italia nell'UEM coincida con un indebolimento complessivo della nostra struttura produttiva e quindi dell'economia del Paese. Sintomi preoccupanti di tale negativo fenomeno sono le difficoltà in cui versano alcuni comparti produttivi (come per esempio l'agricoltura, soprattutto nel Mezzogiorno) e la crisi latente del nostro sistema finanziario, fenomeno quest'ultimo che, insieme al pericolo di riattivare focolai inflazionistici, hanno probabilmente spinto il Governatore della Banca d'Italia ad assumere, di recente, un atteggiamento prudente su una ulteriore riduzione dei tassi di interesse. L'oratore termina il proprio intervento sottolineando come esistano elementi di complessivo pessimismo sul futuro della nostra economia, poichè se il nostro Paese riuscirà formalmente a rientrare nei parametri previsti dal Trattato di Maastricht, l'ingresso nell'UEM avverrà in una situazione di complessiva debolezza del nostro sistema produttivo ed economico.

Ha quindi la parola il senatore CADDEO, il quale, dopo aver ricordato le vicende che hanno portato all'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso e la manovra di aggiustamento per circa 15.000 miliardi approvata nella scorsa primavera, sottolinea come la discussione sul DPEF del 1998 avvenga in un clima di maggior fiducia, soprattutto con riferimento all'obiettivo dell'ingresso dell'Italia nell'UEM.

Esiste tuttavia - a suo avviso - un problema determinante quale quello della crescita economica e del conseguente aumento del tasso di occupazione. Soprattutto per quest'ultimo aspetto, l'aumento dello 0,5 per cento previsto per l'occupazione nel documento in esame sembra un obiettivo troppo modesto rispetto al dramma della disoccupazione dilagante. A tal proposito, scontata una scarsa flessibilità dello strumento fiscale, occorre, a suo parere, agire di più sul lato delle spese per recuperare risorse da destinare agli investimenti pubblici, soprattutto nel Mezzogiorno e a favore dell'occupazione. In tale ottica, si chiede se non sia il caso, anche accelerando il processo di privatizzazione di imprese pubbliche, di destinare parte del ricavato di tali privatizzazioni ad impieghi che favoriscano l'aumento dell'occupazione. Insieme a ciò, occorrerebbe impostare politiche attive del lavoro, anche stimolandone la flessibilità, incentivare l'emersione del «sommerso» e favorire una maggiore e più celere utilizzazione dei fondi comunitari.

Il senatore D'ALÌ dichiara di condividere l'affermazione, da più parti fatta, che definisce il documento di programmazione economico-finanziaria come un «libro dei sogni». In particolare, ciò è vero se si con-

sidera che anche quest'anno, come già avvenuto nell'anno precedente, il tasso di crescita del PIL è significativamente sovrastimato e che quindi il consuntivo di fine anno 1998 sarà sicuramente inferiore alle previsioni. Colpevole di questa insufficiente crescita economica è, tra l'altro, la politica fiscale del Governo che, comportando una tassazione complessiva troppo elevata, finisce per deprimere gli investimenti e quindi la crescita economica e l'aumento dell'occupazione. Altrettanto poco credibile è poi la previsione del disavanzo del 3 per cento con riferimento all'anno 1997. La politica del Governo, insomma, sta portando il Paese ad un ulteriore impoverimento e ad un maggiore indebitamento della pubblica amministrazione. Il clima di sfiducia che si viene così a radicare negli operatori economici porta ad una contrazione degli investimenti e, ancora, dell'occupazione. Occorre invece invertire la politica fiscale per far sì che essa diventi uno strumento attivo di sviluppo dell'economia e dell'occupazione e non il contrario come avverrà nel 1998, per esempio, con l'introduzione dell'IRAP, che inciderà particolarmente sull'attività produttiva, riducendo così ulteriormente il tasso di occupazione. Per tali motivi la sua parte politica preannuncia un voto contrario sul documento in esame, soprattutto perchè in esso non sono contenute significative inversioni di tendenza rispetto ad una politica fiscale che comporta una eccessiva tassazione nei confronti dei cittadini e degli operatori economici.

Il senatore ALBERTINI rileva come il documento di programmazione economica e finanziaria presenti, rispetto agli analoghi documenti del passato, elementi positivi di novità e degli spiragli interessanti su alcune questioni cruciali, quali l'occupazione e lo sviluppo, ma che, per i numerosi aspetti di genericità, una valutazione complessiva e definitiva su di esso non possa che essere rinviata ai prossimi mesi e soprattutto alle decisioni che saranno prese in sede di legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli interventi di natura fiscale, è noto come il documento preveda una flessione della pressione fiscale, nel 1998, dello 0,6 per cento. Tuttavia, il mero riferimento al valore della pressione fiscale media non consente un approfondimento sulle ingiustizie e sulle differenziazioni che ancora sussistono fra i contribuenti; e cioè fra categorie, come quella del lavoro dipendente, che subiscono un prelievo eccessivo ed altre categorie che sfuggono agli obblighi tributari, anche perchè agevolati da una disciplina fiscale permissiva.

Il documento di programmazione economica e finanziaria appare estremamente generico nell'individuazione degli interventi di natura fiscale e nella valutazione dell'impatto di carattere sociale delle misure che saranno prese. Anche per quanto riguarda la revisione delle aliquote IVA, deve essere tenuto presente che l'aumento dell'aliquota ridotta inciderà sostanzialmente su beni di largo consumo e di prima necessità, e quindi sui consumi dei ceti meno abbienti.

Non ben precisato appare inoltre l'impatto che l'attuazione delle deleghe in materia fiscale, contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, avrà sugli andamenti del 1998 e sugli anni successivi.

Infine, non ben delineati risultano gli interventi in materia di lotta all'evasione ed elusione se si esclude la novità, apprezzabile, di una indicazione di carattere quantitativo contenuta nel documento, che prevede un obiettivo di recupero di gettito di 2.000 miliardi per il 1998. Certo non sono mancate negli ultimi tempi iniziative apprezzabili da parte del Ministro delle finanze, con particolare riferimento alle direttive concernenti i programmi di accertamento e verifiche di merito, così come di potenziamento degli strumenti di accertamento fondati sul tenore di vita dei contribuenti. Tuttavia, l'azione continua ad essere timida e necessita dell'introduzione di nuovi strumenti in grado di poter contenere un fenomeno, quello dell'evasione e dell'elusione, che raggiunge nel nostro Paese, per concorde valutazione di tutte le analisi condotte in materia, livelli estremamente preoccupanti e decisamente superiori a quelli medi dei paesi Ocse.

Andranno quindi perseguiti interventi organici di lotta all'evasione, attraverso: l'introduzione di una norma generale antielusione; la previsione di disposizioni tendenti ad elevare il contrasto di interessi tra contribuenti; l'individuazione di misure di potenziamento dell'anagrafe tributaria, soprattutto nel campo del rilevamento dei dati bancari; la previsione di forme di tassazione delle transazioni finanziarie di carattere meramente speculativo; l'introduzione di norme dirette ad accrescere la responsabilizzazione dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale e dei membri dei collegi sindacali; la previsione di strumenti di controllo sul personale civile e militare dell'Amministrazione finanziaria.

Va, infine, considerato che il recupero di gettito derivante dalla lotta all'evasione potrà costituire valida alternativa al perseguimento di una politica di tagli indiscriminati sul fronte della spesa sociale, spesa che va riconsiderata e riformata nei suoi istituti ma che non deve essere ridotta negli stanziamenti.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

#### **82<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R125 B00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore BONAVITA, il quale, pronunciandosi favorevolmente sulle parti di competenza del documento in esame, sottolinea come sul lato delle entrate ci sia il rispetto dei criteri e delle modalità preannunciate dal Governo circa una sostanziale invarianza della pressione fiscale, che addirittura dovrebbe diminuire nel corso del 1998. Dopo essersi espresso a favore di una più efficace lotta all'evasione fiscale e di un riequilibrio tra imposizione diretta ed indiretta anche al fine di alleviare la tassazione sui redditi, sottolinea che a proposito di cifre relative al fenomeno dell'evasione fiscale occorre distinguere correttamente tra imponibile evaso ed imposte evase. Dichiarata altresì il suo favore per una disciplina che favorisca il contrasto di interessi tra operatori economici al fine di far emergere imponibili non dichiarati. Afferma poi di concordare con le osservazioni fatte dal senatore Caddeo circa un maggiore impegno per favorire l'occupazione nel nostro Paese.

Il senatore ROSSI sottolinea come il Documento di programmazione economico-finanziaria esponga dati ottimistici, non supportati da adeguate motivazioni. Peraltro, sarebbe stato auspicabile rinvenire nel documento tabelle geograficamente disaggregate (tra Nord, Centro e Sud) in modo da poter paragonare i parametri relativi a ciascuna zona geografica del Paese come per esempio la pressione fiscale rispetto al PIL. Emerge inoltre il fenomeno di un eccessivo numero di dipendenti pubblici presso gli enti locali del Sud rispetto a quelli del Nord, fenomeno questo che pone seri dubbi sull'opera di risanamento che si vuole perseguire.

Il senatore PASTORE sottolinea, a sua volta, come i dati esposti nel DPEF abbiano scarsa credibilità, in particolare in riferimento all'aumento del PIL. Altrettanto poco credibile è l'andamento del tasso di inflazione negli anni a riferimento, soprattutto se si considera che è previsto, per il 1998, un aumento delle aliquote IVA che potrebbe comportare inevitabili pressioni sul livello dei prezzi. È probabile che a settembre, così come accadde l'anno scorso, si debba procedere ad una revisione dei dati contenuti nel DPEF, in presenza di una situazione economica complessivamente non favorevole.

Il senatore VENTUCCI definisce il DPEF un documento di «buone intenzioni», soprattutto per quanto riguarda l'andamento del PIL che dovrebbe aumentare del 2 per cento nel corso del 1998, dato questo non

verosimile se si considera l'andamento del PIL stesso nel corso dei due anni precedenti. Altrettanto poco credibile è la diminuzione della pressione fiscale e quella dei tassi di interesse, quest'ultima anche considerate le osservazioni problematiche a tal proposito fatte di recente dal Governatore della Banca d'Italia.

Il relatore PASQUINI, intervenendo per la replica, osserva che la discussione sul DPEF avviene quest'anno in una situazione di maggior fiducia rispetto a quanto verificatosi nell'anno passato, poichè si è probabilmente usciti da una vera e propria situazione di emergenza. Tale clima di fiducia deriva anche dal fatto che gli sforzi fatti dal nostro Paese per entrare fin dall'inizio nell'UEM appaiono oggi più evidenti e verosimili, soprattutto se si considerano le difficoltà in cui versano altri paesi, quali la Francia e la Germania. In questo senso non è accettabile la critica avanzata dal senatore Azzolini nel suo intervento circa una presunta «artificiosità» del DPEF che sarebbe praticamente «costruito» in maniera tale da centrare gli obiettivi di Maastricht; infatti, tutti gli obiettivi previsti nel documento appaiono del tutto realistici, soprattutto se si considerano i grandi passi in avanti fatti dal nostro paese negli ultimi dodici mesi nella direzione del risanamento.

Per tali motivi, egli propone di trasmettere alla 5<sup>a</sup> Commissione un parere favorevole con alcune osservazioni.

In particolare, viene valutata positivamente la preventivata riduzione della pressione fiscale nella misura dello 0,6 per cento per il 1998, derivante principalmente dalla mancata sostituzione del gettito relativo al contributo straordinario per l'Europa. Altrettanto positivamente è da valutare la progettata revisione delle aliquote IVA in relazione alla quale occorre tuttavia evitare che essa abbia una significativa influenza sul tasso di inflazione.

Fa presente poi che le quantificazioni relative agli effetti della lotta all'evasione fiscale non dovrebbero trovare collocazione nel DPEF, ma dovrebbero formare oggetto, più opportunamente, di valutazioni operate a consuntivo. Ritiene inoltre opportuna l'introduzione di forme di agevolazioni fiscali e parafiscali dirette a favorire gli insediamenti produttivi in aree svantaggiate, secondo il modello delle «zone speciali», conosciuto in altri Paesi.

Sottolineata l'esigenza di conoscere meglio l'impatto dei provvedimenti di delega previsti nella legge collegata alla finanziaria 1997, conclude rilevando che si dovrebbe invitare il Governo, nell'ambito della revisione delle aliquote IVA, a considerare misure agevolative per particolari settori di attività ed in modo specifico con riferimento agli interventi di ristrutturazione degli immobili adibiti a civile abitazione, nonché con riguardo alle operazioni di compravendita degli immobili stessi.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario CASTELLANI, il quale dichiara di non concordare sulle osservazioni, da più parti fatte, circa la non credibilità degli obiettivi contenuti nel DPEF; infatti, per dimostrare il contrario basta considerare i grandi risultati raggiunti dal



Governo, negli ultimi dodici mesi, in tema di diminuzione dell'inflazione e dei tassi di interesse e di riduzione del rapporto tra disavanzo e PIL. Dopo essersi soffermato sul problema di un maggior contenimento delle spese e di una più efficace e determinata lotta all'evasione fiscale, il Sottosegretario sottolinea che il necessario riequilibrio tra le imposte dirette ed indirette, attenuando la pressione della tassazione sui redditi, potrebbe contribuire a rilanciare lo sviluppo.

Sulla proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore Pasquini intervengono alcuni senatori.

Il senatore ALBERTINI preannuncia al momento la propria astensione, poichè il Gruppo di Rifondazione comunista esprimerà il proprio parere definitivo sul DPEF in sede di Assemblea.

Il senatore COSTA, preannunciando il proprio voto contrario, sottolinea la preoccupazione per un eventuale aumento indiscriminato delle aliquote IVA che potrebbe colpire beni essenziali; peraltro, nel documento non emerge una politica volta al riequilibrio territoriale che favorisca la allocazione di attività produttive nelle zone più svantaggiate del Paese.

Il senatore D'ALÌ, dichiarando il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, sottolinea che le critiche venute al DPEF anche da parte di alcuni settori della maggioranza fanno sperare in un significativo cambiamento del documento stesso prima della sua approvazione in Assemblea. Per quanto riguarda, in particolare, il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, sottolinea la necessità che il Parlamento possa esprimere il proprio parere sui relativi progetti.

Il senatore ROSSI, richiamandosi a quanto da lui esposto nel corso del proprio intervento, preannuncia il proprio voto contrario.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore Pasquini di stendere un parere favorevole da trasmettere alla 5<sup>a</sup> Commissione con le osservazioni da lui formulate in sede di replica.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**108<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MANIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 B00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il relatore BISCARDI, il quale illustra anzitutto i due obiettivi principali che il Documento si prefigge, vale a dire l'unione economica e monetaria con gli altri Paesi europei e il risanamento della finanza pubblica. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Documento indica un percorso preciso costituito da una crescita progressiva del prodotto interno lordo nel corso del triennio di riferimento 1998-2000, una riduzione dell'indebitamento netto, e, infine, una ulteriore flessione del tasso di inflazione. Tutto ciò comporta l'esigenza di una manovra complessiva pari a 25.000 miliardi, suddivisi per due quinti in manovre sulle entrate e per i restanti tre quinti in manovre di risparmio. In particolare, il contenimento delle spese dovrà essere realizzato attraverso una razionalizzazione dell'intervento pubblico in alcuni settori specifici (tra cui in primo luogo la sanità e la pubblica amministrazione), un riordino dei finanziamenti statali alle aziende di servizio pubblico e la riforma dello Stato sociale, con particolare attenzione al mercato del lavoro, all'assistenza e all'ordinamento pensionistico.

Per quanto riguarda poi i settori di competenza della Commissione, prosegue il relatore, il Documento - oltre a sottolineare l'importanza di una più ampia scolarizzazione ai fini della efficacia delle politiche di

sviluppo a favore del Mezzogiorno – a livello più generale sancisce in primo luogo la crucialità dei settori della ricerca e dell'innovazione. A tale proposito, si richiama l'esigenza di una sempre più stretta connessione tra ricerca pubblica e ricerca privata, cui seguono indicazioni specifiche che tuttavia attengono maggiormente al campo della ricerca applicata, che esula dalla competenza della Commissione istruzione.

Il Documento contiene poi un intero paragrafo relativo alle politiche per lo sviluppo della cultura. Al riguardo, il relatore osserva che alcuni importanti risultati nel campo della promozione e valorizzazione dei beni culturali sono stati già raggiunti attraverso l'approvazione di significativi atti legislativi di tutela. Altri saranno invece conseguiti nei prossimi mesi, non appena giungerà a compimento l'esame di ulteriori provvedimenti attualmente all'attenzione dei due rami del Parlamento.

Nel capitolo relativo alle riforme strutturali, il Documento richiama poi le misure di decentramento e di delegificazione adottate sulla scorta di quanto previsto dalle leggi nn. 59, 94 e 127 di quest'anno. Nell'ambito di queste, si richiama tra l'altro l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, alla quale il Documento assegna potenzialità assai significative anche ai fini della costruzione del sistema pubblico integrato e della riforma dei cicli scolastici.

Il Documento riconosce infine, nell'ambito delle considerazioni di sintesi, un ruolo centrale al sistema dell'istruzione e della formazione. A tale ultimo proposito, il relatore osserva tuttavia che il problema della formazione non ha ancora conosciuto una soluzione adeguata, anche a causa della pluralità di soggetti istituzionali competenti (Ministero della pubblica istruzione, Ministero del lavoro e Regioni).

Tutto ciò considerato, il relatore osserva conclusivamente che il Documento non contiene alcuna indicazione di priorità di spesa, se non un riferimento ad ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica, che tuttavia potrebbe anche essere giudicato contraddittorio rispetto agli obiettivi annunciati di rafforzamento delle politiche formative. Egli dichiara quindi di ritenere indispensabile un richiamo al Governo in questo senso, riservandosi peraltro di presentare una proposta di parere sulla base delle osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS critica la laconicità del Documento sui numerosi settori di competenza della Commissione, osservando che l'unico richiamo sostanziale è quello alla esigenza di ulteriori interventi alla razionalizzazione della rete scolastica. Ciò induce a ritenere che per il prossimo futuro il Governo intenda apportare solo nuovi tagli al sistema scolastico, senza neanche prevedere che le risorse così recuperate siano obbligatoriamente reinvestite nel settore scolastico. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia un giudizio contrario al Documento in esame.

Il senatore MELE esprime apprezzamento per i passaggi del Documento in cui si fa riferimento all'importanza della ricerca e dell'innova-

zione e alla opportunità di adottare adeguate politiche di sviluppo della cultura. Premesso quindi un giudizio sostanzialmente positivo, egli giudica indispensabile richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di compiere significativi passi avanti rispetto all'ottica limitata della mera razionalizzazione che, da sola, non è certo in grado di fare fronte alle esigenze conseguenti alla riforma dei cicli scolastici. Analogamente, suscita a suo giudizio preoccupazione il riferimento contenuto nel Documento alla creazione del sistema scolastico pubblico integrato che, nell'attuale situazione di crisi economica, può comportare un inaccettabile storno di risorse finanziarie altrimenti più utilmente concentrate a favore della scuola pubblica.

Il senatore LORENZI esprime una posizione critica, richiamando in particolare – per quanto concerne l'istruzione – il profilo problematico della razionalizzazione, i cui contorni sono a suo giudizio individuati senza tener conto degli effetti in termini di funzionalità nel servizio scolastico e, al contempo, con una ingiustificabile remissività nei confronti delle pretese del personale. Dopo aver auspicato che il riordino dei cicli scolastici non avvenga nei limiti delle risorse conseguibili attraverso gli interventi di razionalizzazione (che a suo giudizio non potrebbero certamente essere neanche lontanamente sufficienti), si sofferma quindi sullo scioglimento delle unità alpine, anch'esso realizzato nell'ambito di una pretesa razionalizzazione della spesa pubblica. Egli segnala a tale proposito il fortissimo disagio sociale suscitato nelle regioni ove le unità alpine sono profondamente radicate, suscettibile di dar luogo a manifestazioni difficilmente controllabili di protesta.

La senatrice PAGANO ritiene che il Documento in esame confermi l'impegno del Governo ad investire risorse per lo sviluppo della cultura. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe esprimere un parere favorevole, non sottraendosi nel contempo al dovere di dettare precise condizioni con riferimento in particolare: all'esigenza che gli interventi di razionalizzazione rimangano nei termini stabiliti dalla legge n. 662 dello scorso anno e che i risparmi conseguenti siano reinvestiti nella scuola; all'opportunità che i fondi per la cultura siano accresciuti; alla necessità che l'autonomia scolastica sia sollecitamente realizzata nell'ambito del concreto avvio della complessiva riforma della scuola; alla esigenza di conferire un ruolo più unitario alla ricerca e all'università. Altresì, dovrebbe a suo giudizio essere inserito nel parere un richiamo all'Accordo sul lavoro dello scorso settembre, nella parte in cui prevede una stretta connessione tra politica del lavoro e politica dell'istruzione.

Il senatore BEVILACQUA, premesso di riconoscersi nelle considerazioni del senatore Campus, manifesta perplessità in ordine alla concreta realizzazione delle previsioni contabili contenute nel Documento, dal momento che a suo giudizio i provvedimenti di contenimento della spesa sono spesso solo teorici. Nè d'altra parte appare coerente auspicare una più ampia scolarizzazione e, allo stesso tempo, prefigurare nuovi in-

terventi di razionalizzazione, i cui proventi non sarebbero neanche reinvestiti nel settore scolastico. Nonostante la grande attenzione invero dimostrata dal Governo in carica ai problemi della scuola, egli ritiene pertanto che gli strumenti posti in essere non siano in linea con gli obiettivi prefigurati.

Il senatore MASULLO osserva che il Documento in esame riveste principalmente i connotati di un manifesto programmatico di intenti, senza purtroppo offrire alcuno strumento di raffronto fra gli investimenti prefigurati nei diversi settori di spesa. Pur condividendo le importanti considerazioni relative alla centralità dell'istruzione, egli esprime quindi meraviglia per la assoluta mancanza di qualunque riferimento al livello universitario di formazione. A suo giudizio, nella società contemporanea, l'istruzione dovrebbe invece assumere un carattere di sempre più alta specializzazione e professionalità, allontanando con cura il pericolo di un livellamento verso il basso. D'altronde, sia pure in una situazione di crisi profonda quale quella che l'Italia sta vivendo negli ultimi anni, gli interventi di contenimento della spesa non dovrebbero mai andare a danno degli investimenti nel settore formativo, pena un progressivo impoverimento del livello culturale complessivo del Paese.

Il senatore RESCAGLIO esprime apprezzamento in particolare per la connessione individuata dal Documento tra formazione e cultura, pur lamentando l'assenza di indicazioni più precise sulle modalità degli investimenti nella ricerca culturale. Dopo aver giudicato positivamente i paragrafi relativi alla riforma delle procedure amministrative e all'abolizione degli sprechi, esprime l'opinione che la prospettiva di un sistema scolastico integrato non rappresenti un pericolo per la scuola pubblica ma, al contrario, la soluzione ad un problema avvertito ormai da molto tempo.

Il senatore BERGONZI osserva che quest'anno per la prima volta il Governo ha presentato al Parlamento il Documento di programmazione economico-finanziaria in presenza di un sostanzioso progetto riformatore del sistema scolastico. Ciò nonostante, esso non prevede alcun incremento di investimenti nel triennio di riferimento, rischiando così di compromettere l'intero progetto di riforma. Nè può ritenersi realistico che la riforma prescindendo da adeguati investimenti. L'Italia è d'altronde il Paese che spende di meno in Europa per la formazione, come dimostra la grave arretratezza in cui essa versa, soprattutto nel Mezzogiorno.

Egli lamenta poi l'accenno, contenuto nel Documento, alla costruzione di un sistema scolastico pubblico integrato che anticipa, al di fuori di un adeguato dibattito parlamentare, una scelta che non è ancora maturata nelle diverse forze politiche del Paese.

Dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Masullo sulla mancanza di qualunque riferimento alla politica universitaria, pur in presenza di un preoccupante fenomeno di contrazione delle immatricolazioni, auspica che le osservazioni da lui svolte siano accolte

dal relatore e inserite nello schema di parere che quest'ultimo sottoporrà all'esame della Commissione.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**97ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

*indi del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Albertini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FALOMI, illustrando il provvedimento in titolo, osserva che esso potrà consentire di completare l'insieme di misure già adottate dal Governo e dal Parlamento per recepire nel nostro ordinamento un nucleo di direttive europee essenziale per avviare la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Con la legge n. 650 del 1996 fu autorizzato nello scorso mese di dicembre il recepimento, tramite regolamento, delle direttive 95/51, 95/62 e 96/19, mentre, a causa di forti contrasti politici, rimase fuori la direttiva 96/2. Ora al fine di consentire proprio il recepimento di quest'ultima importante direttiva il Governo ha adottato il decreto-legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'attiva opera del Governo e del Parlamento con riferimento al recepimento di tutte le indicate direttive (a tale riguardo il relatore ricorda che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato hanno già reso parere favorevole sullo schema di regolamento che recepisce le direttive di cui alla legge n. 650) rappresenta una valida risposta alle critiche ingenerose a suo tempo mosse al nostro

paese dal commissario europeo Van Miert. L'approvazione del decreto-legge n. 115, che, come già detto, completerà l'opera di recepimento di tutto il pacchetto normativo europeo, produrrà attesi vantaggi in termini di riduzione del costo dei servizi per gli utenti, di miglioramento e di ampliamento della gamma dei servizi offerti e potrà consentire di attivare nuovi progetti industriali con conseguenti ricadute occupazionali. Il decreto-legge, poi, si propone anche la riallocazione delle frequenze attualmente utilizzate per il GSM, l'assegnazione di nuove bande di frequenza per il nuovo servizio DCS 1800 e la definizione delle condizioni e degli strumenti per la scelta tramite gara del terzo gestore delle comunicazioni mobili.

Dopo aver dato conto brevemente delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che appaiono assolutamente condivisibili, auspica una rapida approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore LAURO che ritiene necessario approvare il provvedimento in tempi rapidi e con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Tuttavia chiede di conoscere il motivo per cui il Governo è intervenuto in questa materia con un decreto-legge anzichè con un provvedimento ordinario, ferma restando la necessità di procedere il più speditamente possibile nell'approvazione delle norme volte a garantire i principi di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

Il senatore ERROI si dichiara favorevole, a nome del Gruppo dei popolari, all'approvazione del provvedimento in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati sottolineando come, con questa nuova legge, l'Italia si situi tra i paesi dell'Unione europea che maggiormente hanno introdotto nel loro ordinamento i principi della concorrenza non solo nel settore delle telecomunicazioni.

Prende quindi la parola il senatore RAGNO per annunciare che anche il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore dell'approvazione del provvedimento con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore CASTELLI, pur esprimendo un giudizio favorevole sul provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e sulle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, ritiene tuttavia necessario sottolineare come il recepimento della direttiva 96/2 sia avvenuto con notevole ritardo per le resistenze provenienti dal mondo politico a procedere in modo più incisivo allo smantellamento del monopolio dello Stato nel settore delle telecomunicazioni. La sua parte politica potrà dichiararsi completamente soddisfatta soltanto con la piena attuazione di tutti i principi della libera concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e la effettiva liberalizzazione di questo segmento così importante del mercato.



Il presidente BESSO CORDERO dichiara chiusa la discussione generale.

Avendo rinunciato alla replica il relatore FALOMI interviene in questa sede il sottosegretario LAURIA che, dopo essersi richiamato alle osservazioni svolte dal relatore relativamente al merito del provvedimento, sottolinea come il percorso di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni avviato dall'Esecutivo abbia posto rimedio ai notevoli ritardi che si erano in passato accumulati nel recepimento della normativa comunitaria. Con l'approvazione del provvedimento in titolo l'Italia si situerà tra i paesi più avanzati dell'Europa nella liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e il commissario europeo Van Miert dovrà appuntare la propria attenzione sulla volontà di liberalizzazione e di recepimento della normativa comunitaria di altri paesi europei; del resto in Italia sono già presenti importanti gruppi internazionali come France Telecom e Deutsche Telekom. Sottolinea infine che il Parlamento e il Governo italiani hanno ormai tutte le carte in regola nei confronti dell'Unione europea per ciò che concerne la liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Il senatore CASTELLI chiede che sia stabilito un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione fissa quindi il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 18 giugno 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 2, commi 48, 49 e 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R139 B00, C08ª, 0003º)

Riprende l'esame, sospeso il 3 giugno scorso.

Il relatore PAROLA sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma dell'aviazione civile esprime parere favorevole osservando quanto segue:

lo schema rappresenta un buon punto di partenza per pervenire alla formazione del nuovo Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e per la costituzione del Dipartimento dell'Aviazione Civile in esecuzione

dell'articolo 1 della legge 24/12/1993, n. 437, recante disposizioni di accompagnamento alla finanziaria 1994 rilevando tuttavia che senza elementi innovativi una linea di semplice accorpamento degli Enti non darebbe risposta alle esigenze di innovazione del settore;

la liberalizzazione del trasporto aereo, la privatizzazione della gestione aeroportuale e l'apertura alla concorrenza dei servizi aeroportuali caratterizzano, oggi, un nuovo quadro normativo che impone allo Stato di intervenire sul terreno della modernizzazione dei propri strumenti, rendendoli idonei a regolare i processi di innovazione e a delineare obiettivi e strategie in grado di affrontare ad armi pari la competizione europea e internazionale. È pertanto, necessario a questo fine scegliere un modello ordinamentale ed organizzativo che fissi con chiarezza i diversi livelli di responsabilità e le rispettive funzioni; contenga un buon grado di coesione del sistema sia in attuazione dell'indirizzo politico attraverso il Dipartimento, sia verso gli altri comparti del trasporto aereo con l'ente strumentale e le politiche di concertazione e che abbia, tuttavia, un sufficiente livello di flessibilità data dal contratto di programma per adeguarsi in tempi ragionevolmente rapidi alla trasformazione;

le disposizioni della legge di delega sono dirette ad avviare un processo di razionalizzazione del settore dell'Aviazione Civile, le cui competenze sono attualmente frammentate tra più soggetti giuridici. Le modalità di intervento previste nello schema di decreto legislativo all'esame attuano scelte di politica economica ispirate da criteri di liberalizzazione del mercato e tendono a conseguire un progressivo distacco dei settori caratterizzati da spiccata specificità della materia, dall'apparato amministrativo statale, con il necessario e consequenziale affrancamento dal sostegno economico dello Stato, tenendo doverosamente conto della salvaguardia della titolarità dei poteri di indirizzo e di controllo che, nel rispetto dei canoni di separazione delle competenze dettate dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, devono essere riservati al vertice di direzione politica dell'Amministrazione. In tale ottica e in ragione dell'opportunità che tale obiettivo possa essere meglio conseguito, privilegiando un criterio di graduale trasformazione del rapporto tra il nuovo soggetto giuridico con l'amministrazione dello Stato, si ritiene che l'articolato debba esplicitamente fare menzione del carattere transitorio della configurazione giuridica del costituendo Ente pubblico non economico, fissando già adesso il termine perentorio di tre anni quale tempo di ulteriore trasformazione in ente pubblico economico. Questo *modus operandi* ricalca il percorso normativo già seguito in precedenti fattispecie e, da ultimo, nella graduale trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo da ente pubblico non economico ad ente economico, con la previsione della successiva trasformazione in società per azioni a decorrere da una data certa. La contestuale istituzione del Dipartimento dell'aviazione civile rende necessario puntualizzare con maggiore evidenza le rispettive competenze e la definizione delle modalità di esercizio delle rispettive funzioni che il testo rinvia alla disciplina del contratto di programma, tenendo comunque presente che il Dipartimento è chiamato a svolgere prevalentemente un ruo-

lo di supporto alle funzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione. In relazione a tali esigenze, va riformulato l'articolo 2 del testo, onde pervenire da un lato ad una più dettagliata esposizione dei compiti dell'Ente che, ancorchè in termini di esemplificazione, possa evidenziare gli aspetti maggiormente pregnanti che ne caratterizzano gli scopi istituzionali e, dall'altro, a dare adeguato rilievo alla natura dei compiti di programmazione generale, di indirizzo e di controllo del Dipartimento, coerentemente alla posizione servente rispetto alle competenze del Ministro dei trasporti e della navigazione;

si dovrà provvedere ad una più completa esposizione dei compiti dell'Ente per l'aviazione civile, che tenga conto delle esigenze effettive del settore, tralasciando funzioni ormai desuete o assorbite dalle competenze di altri soggetti giuridici; e, invece, nella parte dedicata alle attribuzioni del Dipartimento dell'aviazione civile, dovrà essere espunta la previsione di competenze in materia di controllo e di divieto di intese e di posizioni dominanti che possono alterare il mercato, in quanto interferirebbero con gli scopi istituzionali di Autorità indipendenti. Sul punto, infatti, mentre nulla osta ad attribuzioni di controllo sulle tariffe dell'Ente o relative alle fissazioni dei diritti aeroportuali, si condividono le indicazioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla necessità di limitare le competenze del Dipartimento in materia di regole della concorrenza, di programmazione del traffico, di definizione degli investimenti e in materia di determinazione di quelle tariffe (servizi di assistenza a terra e dei vettori aerei) che vanno esaminate secondo una impostazione non dirigitica. Del resto, i criteri di concertazione cui appaiono ispirate le procedure riguardanti queste materie sollecitano alla previsione di un «tavolo di concertazione» in luogo del Comitato consultivo degli operatori del settore e degli utenti previsto all'articolo 6, lettera i), quale sede di confronto e di coordinamento tra l'Ente, i gestori aeroportuali ed i vettori a rilevanza nazionale, per la migliore pianificazione dello sviluppo dei sistemi aeroportuali, per l'esame e le proposte utili alla determinazione dei diritti aeroportuali, nonchè per dare alle entrate derivanti dai citati diritti una destinazione chiara ed inequivocabile che possa assicurare lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza aeroportuale;

un'ulteriore annotazione si ritiene di fare a proposito dei compiti di polizia che l'articolo 2, comma 2, attribuisce al Dipartimento, laddove sembrerebbe più opportuno che facessero capo all'Ente, apparendo disomogenei rispetto alla natura prevalente delle attribuzioni del Dipartimento medesimo. Per le esposte motivazioni e in ragione del fatto che tali argomentazioni investono direttamente la disciplina del codice della navigazione, appare coerente con l'intento di dare vita ad una struttura efficiente e adeguata ai mutamenti che la realtà aeronautica esige, procedere al necessario adeguamento della norma del codice della navigazione alle nuove situazioni di fatto, mediante una attenta rilettura degli articoli che consenta l'individuazione delle norme che si rende necessario riscrivere come, ad esempio, quelle relative alla figura dei direttori di aeroporto e alle connesse funzioni. A queste necessità si dovrà provvedere mediante una proroga parziale della delega, mentre per altro verso

si dovrà tempestivamente definire la disciplina per la costituzione ed il funzionamento di un'autorità indipendente per la sicurezza che, allorchè sarà stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 94/56 CEE, e in attuazione della medesima, sia destinata ad esplicitare i complessi e delicati compiti di investigazione sugli incidenti aerei;

si sottolinea l'esigenza che, in fase di attuazione, vengano attentamente considerati i costi dell'operazione affinchè si pervenga alla razionalizzazione del settore dell'aviazione civile sulla base di criteri ispirati non solo a funzionalità e a un'opportuna revisione dei compiti e migliore redistribuzione e coordinamento delle competenze, ma anche a canoni di economicità perseguibili in funzione di una eliminazione delle spese che verrebbero a costituire delle diseconomiche duplicazioni (ad esempio l'individuazione di una sede unica e lo snellimento di strutture che svolgono uguali compiti) e la riduzione dei gravami derivanti dall'appartenenza all'apparato amministrativo statale;

è di tutta evidenza che, per il medesimo fine di efficienza, bisognerà attivare canali utili ad assicurare all'Ente la professionalità necessaria a perseguire con continuità e completezza i suoi fini istituzionali, attraverso l'adozione di criteri di inquadramento e di garanzie di carriera coerenti ai compiti di alta qualificazione che il personale è chiamato a svolgere;

in ragione di queste motivazioni, il Governo, anche attraverso disposizioni da inserire eventualmente nel prossimo testo di legge finanziaria, dovrà attivarsi al fine di consentire il reclutamento di ispettori di volo che possano garantire il regolare prosieguo delle attività del Servizio navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile, nonchè assicurare, con ricorso a procedure già in passato adottate per altri settori dell'Amministrazione, che la professionalità maturata nel corso di anni di qualificata esperienza, e riconosciuta dalla Direzione generale dell'aviazione civile venga adeguatamente valutata nella fase di primo inquadramento nel costituendo Ente per l'aviazione civile».

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore LAURO, il predetto schema di parere è approvato a maggioranza dalla Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata giovedì 19 giugno alle ore 14 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2499.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**92ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 B00, C05ª, 0003º)

Riferisce alla Commissione il relatore FUSILLO, sottolineando che il DPEF 1998-2000 persegue gli obiettivi fondamentali della partecipazione all'Unione economica e monetaria europea e del risanamento della finanza pubblica.

Rilevato che l'agricoltura ha contribuito largamente alla realizzazione di un processo unitario caratterizzato dalla coesione economico-sociale e dal mercato unico (che hanno rappresentato in agricoltura, prima che in altri settori, una costante degli indirizzi comunitari), il relatore osserva che la politica di stabilità adottata dal Governo non può che trovare apprezzamento da parte di un settore, quale quello agricolo, in continuo confronto competitivo con le altre realtà europee e mondiali. A tale riguardo osserva che le sfide internazionali che il settore agricolo è chiamato ad affrontare nel prossimo futuro, cui il Governo fornisce delle risposte, riguardano: il mercato interno e la moneta unica; le trattative sul commercio mondiale (WTO); l'allargamento dell'Unione europea ai paesi PECO; il partenariato mediterraneo e le aree di libero scambio; il «pacchetto Santer» e la nuova definizione del quadro finanziario europeo. Ricorda quindi che, di fronte a una prospettiva di globalizzazione dei mercati anche per il settore agricolo, occorre coniugare la stabilità

economica con una politica di incentivazione della competitività, che tenga conto, per l'agricoltura italiana, dei differenziali nei costi di produzione, rispetto alle imprese agricole degli altri paesi comunitari, al fine anche di compensare la perdita di reddito (equivalente a circa 1000 miliardi) conseguente alla rivalutazione della lira, con l'utilizzo dei cofinanziamenti comunitari almeno al 50 per cento. Si sofferma quindi sull'azione deflattiva esercitata dall'agricoltura sul sistema economico, sottolineando che l'andamento degli indici tra prezzi ricevuti e pagati evidenzia, da sempre, una ragione di scambio fortemente penalizzante, con un divario, nel 1996, fra i prezzi dei prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (aumentati del 2,9 per cento) e i prezzi dei beni e dei servizi acquistati (aumentati invece del 4,3 per cento).

Va ricordato che le imprese agricole italiane presentano la struttura dei costi maggiormente squilibrata (con forte incidenza sulla produzione lorda vendibile in relazione ai consumi intermedi, al costo del lavoro e del denaro) e che il consistente indebitamento con il sistema bancario si colloca intorno al 45 per cento della produzione lorda vendibile (contro il 28 per cento degli anni '80), con oneri finanziari scarsamente sostenibili, mentre le sofferenze in agricoltura, nel 1996, hanno superato il 23 per cento degli impieghi (con un incremento rispetto al passato dovuto anche all'andamento dei tassi di interessi).

Nel ribadire l'esigenza di sviluppare e potenziare la competitività (non potendo più disporre nè della flessibilità del cambio, nè delle difese e delle protezioni rappresentate dalla compartimentazione dei mercati nazionali), il relatore Fusillo richiama l'attenzione sull'esigenza di prevedere specifiche iniziative per l'agricoltura, che si trova ad operare in una situazione resa più delicata dal riorientamento della PAC, laddove il Documento evidenzia, per questo aspetto, soltanto «una maggiore capacità del settore agroalimentare a reagire nei confronti delle spinte di globalizzazione dei mercati»; occorre, a suo avviso, assicurare anche alle imprese agricole le «positive condizioni di esercizio delle proprie aziende» che il DPEF indica come obiettivo principale della politica industriale per le piccole e medie imprese in direzione «del miglioramento della qualità dei prodotti e dell'arricchimento del contenuto tecnologico delle produzioni».

In tale ottica, il relatore richiama l'attenzione su alcuni temi fondamentali: il mercato del lavoro, il contenimento dei costi dei mezzi tecnici; la competitività dei servizi finanziari (sia in ordine al costo del danaro che all'esigenza di agevolare l'accesso al credito attraverso il sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi); la razionalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per l'erogazione dei contributi comunitari; la disponibilità di servizi e infrastrutture adeguate per le zone rurali.

Il relatore Fusillo, nell'osservare quindi che il DPEF in esame prevede che il processo di modernizzazione e internazionalizzazione del settore debba essere accompagnato dalla adozione di misure dirette a promuovere l'agricoltura sotto il profilo della tutela del territorio e dello spazio rurale, sottolinea l'esigenza di sostenere l'erogazione di beni e servizi, anche non convenzionali, da parte delle imprese agricole, in mo-

do da coniugare l'aspettativa di reddito degli addetti al settore con la salvaguardia di beni collettivi, per la piena valorizzazione delle risorse ambientali, nella consapevolezza che la compromissione dell'ambiente è spesso legata a fenomeni di abbandono di attività agro-silvo-pastorali e quindi di interi territori: è pertanto opportuno incentivare il presidio umano dello spazio rurale. In tale contesto le proposte concrete per realizzare tale valenza multifunzionale dell'agricoltura possono riguardare: la salvaguardia della destinazione d'uso dei suoli agricoli e il sostegno all'acquisto ed alla conduzione attraverso agevolazioni tributarie; l'adattamento delle strutture agrarie attraverso investimenti per occupazioni eco-sostenibili; incentivi finanziari per la salvaguardia del territorio, nonchè per la pluriattività delle imprese agricole, attraverso assunzioni in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera; semplificazione degli adempimenti in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Il relatore richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'opportunità, esposta nel Documento, di adottare strumenti che favoriscano i giovani ed il ricambio generazionale, tenuto conto della riduzione del numero delle aziende agricole e della superficie utilizzata (processo che può essere contrastato con una politica che sostenga l'insediamento e lo sviluppo di aziende condotte da giovani, mediante misure che favoriscano gli investimenti sulle risorse umane, con l'ampliamento dei programmi di formazione e ricerca; la conservazione dell'integrità dell'azienda con la concreta neutralità fiscale, superando i previsti limiti territoriali e di valore; una migliore utilizzazione delle quote di produzione, anche con riferimento a concreti interventi di riordino fondiario).

Per quanto concerne l'aspetto tributario, forti perplessità suscita, per i riflessi sul settore agricolo, l'istituzione dell'IRAP, la cui base imponibile (come definita dalla legge n. 662 del 1996) risulta penalizzante, in quanto non assicura il principio della invarianza fiscale, soprattutto per le imprese familiari. Inoltre - prosegue il relatore - l'orientamento in ordine alla delega sulla revisione del regime speciale IVA in agricoltura prevederebbe la restrizione del ricorso al sistema forfettario, senza apprezzabili vantaggi in termini di gettito.

Il relatore si sofferma infine su una delle maggiori anomalie dell'economia italiana rispetto agli altri paesi della Unione europea, rappresentata dai più alti livelli di disoccupazione nel Mezzogiorno e dai bassi tassi di attività economica, tale da richiedere specifici programmi per realizzare una maggiore convergenza tra le diverse aree del paese: al riguardo, nel ritenere decisiva la completa attuazione anche in agricoltura dell'Accordo per il lavoro del settembre 1996, meritano, a suo avviso, particolare attenzione il decentramento e la privatizzazione dei servizi all'impiego, in modo da avvicinare la domanda all'offerta di lavoro, con benefici effetti soprattutto al Nord; ricorda al riguardo che il disegno di legge (AS 1918-B), che ha recepito quanto contenuto nel citato Accordo per il lavoro, prevede l'estensione immediata in agricoltura dell'apprendistato mentre rimanda ad una successiva contrattazione tra le parti sociali l'estensione del *part-time* e, in via sperimentale, del lavoro interinale, e ciò a fronte degli impegni assunti formalmente dal Governo di estendere

ed adattare all'agricoltura l'istituto del *part-time*, insieme agli altri strumenti di flessibilità nei rapporti di lavoro.

Propone, pertanto, alla luce di tali considerazioni, un parere favorevole, integrato dalle osservazioni dianzi svolte.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO, nel rilevare che il relatore è riuscito a svolgere un'ampia relazione, nonostante l'estrema genericità e laconicità delle considerazioni governative dedicate al settore agricolo, osserva preliminarmente che, sulla base dei dati dello stesso DPEF, nonostante le manovre «predatorie» finora compiute dal Governo, per un ammontare assai rilevante sia per il 1996 che per il 1997, il Paese è ben lontano dal raggiungere i parametri di convergenza richiesti da Maastricht, mentre l'economia attraversa una grave fase di ristagno, vera anticamera della recessione. Nel preannunciare che, in sede di discussione in Assemblea, approfondirà tali argomentazioni, dimostrando i gravi errori di valutazione commessi dal Governo, incapace di guidare il Paese, preannuncia che si soffermerà su due importanti problemi relativi alla questione meridionale e alle sorti dell'agricoltura, cui è invece riservato nel DPEF uno spazio assai ridotto, che si riduce a un mero elenco di buone intenzioni (quali l'accento alla priorità nella costruzione di una rete telematica unitaria della Pubblica amministrazione). Per quel che riguarda i rapporti con l'Unione europea, il Documento si limita ad ipotizzare un incremento della quota dei fondi impegnati e dei contributi spesi, che dovrebbe rendere probabile l'integrale utilizzo, entro l'anno 2001, delle risorse assegnate all'Italia, ma, occorre chiedersi come si otterrà tale risultato a fronte sia delle non ottimistiche valutazioni del Commissario Bonino, che degli intralci burocratici e della mancanza di programmazione, per i quali non viene proposta una strategia di intervento. Assai grave poi è il riferimento alle agevolazioni contributive per il Sud, parzialmente prorogate per il 1997 e definite come uno «strumento» destinato ad esaurirsi.

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulla circostanza che il già grave divario fra Nord e Sud si è ulteriormente accentuato e sottolinea che la latitanza del Governo sulla questione meridionale si ricava anche dai dati, recentemente diffusi dallo Svimez sull'economia meridionale, in relazione ai tassi di incremento degli investimenti (con un calo dello 0,2 nell'ultimo anno), a un conseguente calo dei consumi e con l'ulteriore aggravarsi del problema occupazionale. Circa le questioni di politica agroalimentare, il senatore Cusimano ritiene opportuno un chiarimento in ordine all'affermazione, contenuta nelle poche righe dedicate al settore, circa una «più incisiva presenza nelle sedi comunitarie», mentre le altre affermazioni (in materia di giovani e di tutela dello spazio rurale) non sembrano nulla più che buoni propositi, laddove l'unico atto concreto è stato la soppressione del MIRAAP e l'affrettata adozione di un decreto legislativo, costitutivo del nuovo Ministero, che sta determinando la confusione e la quasi totale paralisi del settore. Nel richiamarsi alle valutazioni, a suo avviso completamente negative, espresse dalla



Copagri, con riferimento alla insufficienza degli investimenti per il settore e all'inadeguatezza degli interventi in campo fiscale e previdenziale, che pongono l'agricoltura ai margini delle strategie di sviluppo economico del Paese, preannuncia un convinto voto contrario.

Il senatore BETTAMIO, nel fare riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Cusimano, fa preliminarmente rilevare che il Governatore della Banca d'Italia, nella recente audizione, non sembra ritenere condivisibili i parametri economici esposti nel DPEF in esame, in ordine al sentiero di sviluppo dell'economia nazionale. Quanto ai problemi del settore agricolo, ritiene pienamente giustificato il giudizio negativo della Copagri, cui ha fatto riferimento il senatore Cusimano. Al riguardo si sarebbe aspettato che il Governo, pur senza entrare nei dettagli, avesse esposto un percorso strategico in relazione, almeno, a due questioni di estremo rilievo: la rinegoziazione del trattato GATT (che avrà enormi effetti sul commercio internazionale delle derrate agricole) e il problema delle agevolazioni ai paesi PECO (la cui produzione agricola, per esempio in campo zootecnico e lattiero, è in concorrenza con le produzioni nazionali). Al riguardo, il Governo è venuto meno all'esigenza di indicare una strategia per il 2000, come pure non ha fatto riferimento al problema dei giovani in agricoltura, omettendo di delineare un percorso di sviluppo per il comparto agricolo. Esprime pertanto profonda delusione e insoddisfazione per la mancata effettuazione di scelte strategiche da parte del Governo.

Il senatore SARACCO si sofferma sugli snodi procedurali di costruzione delle strategie economiche da effettuare con lo strumento programmatico in esame, ricordando che l'obiettivo non è quello di proporre dettagliate strategie di intervento in campo legislativo, ma di costruire scenari macroeconomici per il perseguimento degli obiettivi programmatici, alla cui indicazione concorre anche il potere legislativo.

Dopo essersi soffermato sui problemi di utilizzo delle risorse, con riferimento al divario tuttora esistente fra Nord e Sud (tale da richiedere mirati interventi strutturali), osserva però che si può fare leva soltanto sulle «risorse rinnovabili». Si sofferma quindi sul dato, estremamente positivo, del progressivo incremento nell'utilizzo dei fondi comunitari, ritenendo che sia quella la strada da percorrere, per aumentare il *plafond* delle risorse finanziarie disponibili, attraverso anche fondi di rotazione statali e interventi di aiuto alla progettazione. Conclusivamente, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di una riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici, anche per il settore agricolo, indispensabili anche ai fini di un contenimento dei costi di produzione.

Il senatore MINARDO esprime un giudizio fortemente negativo sul DPEF in esame che, pur presentando una lussuosa veste tipografica, riproduce costi e conti economici falsi, così come falso e arrogante al contempo è l'ottimismo ostentato dal Governo e dalla sua maggioranza. Gli interventi annunciati per il settore del lavoro non costituiscono certo

una ricetta per la trasformazione di uno Stato assistenziale in uno Stato moderno, strategia che richiede una ripresa consistente degli investimenti in infrastrutture, specialmente al Sud, un incremento degli interventi a favore dei settori produttivi e delle piccole e medie imprese, mentre lo scenario ipotizzato con il DPEF costringerà gli operatori economici ad abbandonare le attività.

Quanto ai problemi del settore agricolo, così come rilevato dal senatore Cusimano, il settore appare completamente marginalizzato e privo di una strategia di valorizzazione, cui certo non si può sopperire con modifiche meramente nominalistiche. Dopo essersi soffermato sulle carenze di iniziativa politica per i problemi economici ed occupazionali, ricorda i gravi danni che verranno al settore agricolo, in particolare siciliano, dall'entrata in vigore dell'Accordo stipulato con il Marocco, come pure grave è, a suo avviso, la mancata realizzazione di quella sessione parlamentare espressamente dedicata ai problemi agricoli. Nel segnalare la profonda e grave crisi in cui versa il settore, che rischia un ulteriore impoverimento a fronte degli interventi del Governo, il senatore Minardo, ribadendo l'esigenza di realizzare processi innovativi che invertano le politiche di continuo e progressivo aggravio dei costi di produzione, finora perseguite dal Governo, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul Documento in esame.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, in base a quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il dibattito potrà concludersi domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*  
(A007 000, C09ª, 0044ª)

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta di giovedì 19 giugno, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizione urgenti in materia di quote latte (A.S. 2518), approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**86ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 B00, C05ª, 0003º)

Il relatore LARIZZA rileva preliminarmente come il Documento di programmazione economico-finanziaria costituisca il primo atto della manovra per il bilancio 1998-2000. Si sofferma quindi brevemente su alcune grandezze economico-finanziarie, ed in particolare sul rapporto fra indebitamento della pubblica amministrazione e PIL –previsto per il 1998 nel 2,8 per cento –, sulla crescita del PIL in termini reali – pari al 2 per cento – e sulla crescita del numero degli occupati, pari allo 0,5 per cento nel medesimo anno. Passa poi a considerare più dettagliatamente i punti del Documento che interessano le competenze della Commissione, soffermandosi innanzitutto sulla politica tariffaria che il Governo dichiara di non voler utilizzare come strumento diretto di controllo dell'inflazione, ponendola piuttosto al servizio di obiettivi di efficienza e di miglioramento nella allocazione delle risorse. Al riguardo, richiama in particolare l'attenzione sulle previsioni economico-finanziarie relative al riordino delle Ferrovie dello Stato e dell'Ente poste.

Quanto alla politica industriale nei confronti delle piccole e medie imprese, dal Documento si evince che il Governo intende procedere ad un riordino di tutto il sistema degli incentivi, innovando le metodologie, nonchè standardizzando e semplificando i meccanismi di trasferimento. Dopo aver sottolineato l'importanza particolare che egli attribuisce all'innovazione di prodotto, rispetto a quella di processo, per garantire la competitività ed insieme la tenuta occupazionale, si richiama agli incentivi recentemente introdotti per il settore automobilistico e per altri

settori, rilevando come – per quanto utili per una rivitalizzazione dei consumi – essi non possono costituire il metodo prevalente della politica industriale. Si sofferma poi sulla questione della flessibilità del lavoro, da ricercarsi, a suo avviso, non in una riduzione dei relativi costi, ma in una accentuazione e in un miglioramento del sistema della formazione professionale, capace di assecondare la mobilità della forza lavoro. Il Governo si propone il riordino degli enti di promozione industriale, ormai incompatibili con i vincoli posti dall'Unione europea; particolare attenzione esso dovrà prestare poi alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla crescita degli insediamenti produttivi delle imprese multinazionali sul territorio italiano. Richiama in particolare l'attenzione sulla questione fiscale e sulle norme vigenti in materia di tassazione del reddito di impresa, ritenendo particolarmente importante l'attuazione della delega conferita al Governo in materia.

Passa quindi a considerare gli interventi a favore del Mezzogiorno e delle altre aree depresse: al riguardo il Governo fa particolare riferimento ai nuovi istituti della programmazione negoziata, nonché agli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, recentemente oggetto di rifinanziamento, e ai prestiti d'onore di cui alla legge n. 608 del 1996. Anche la cosiddetta «legge Bassanini», nel prevedere lo snellimento di una serie di procedure amministrative, costituisce uno strumento utile per il rilancio produttivo nelle aree del paese più svantaggiate. Si sofferma, infine, sulle tematiche relative alle privatizzazioni e allo stimolo della concorrenza sui mercati, ricordando le dismissioni recentemente realizzate e quelle programmate dal Governo per l'anno in corso. Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sulla recente nomina dei vertici dell'IRI, con la quale si apre una fase importante e qualificante per la politica industriale dei prossimi tre anni, che richiederà un attento monitoraggio da parte della Commissione. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul Documento in titolo, riservandosi di recepire eventuali osservazioni condivisibili emergenti dal dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore DE CAROLIS si sofferma sui progressi compiuti dall'Italia nell'avvicinare i parametri economico-finanziari della propria economia a quelli previsti dal Trattato di Maastricht. In particolare il disavanzo pubblico è sceso dal 6,8 per cento del 1995 al 2,8 per cento previsto per il 1998, al 2,4 per cento per il 1999 e all'1,8 per il 2000. Passa quindi a considerare la manovra impostata dal Governo per il 1998, quantificata in lire 25.000 miliardi, nonché i rifinanziamenti, previsti nell'ambito del disegno di legge presentato dal ministro Bersani e attualmente all'esame della Camera dei deputati, relativi ad una serie di leggi che si sono rivelate positive per lo sviluppo dell'industria italiana. Rimane, però, aperto il problema dell'occupazione: si richiama al riguardo, con preoccupazione, alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, che non lasciano adito a soverchie speranze di soluzione in tempi ravvicinati. In particolare, richiama l'attenzione sul dramma della disoccupazione giovanile e sul divario territoria-

le che caratterizzano il fenomeno, penalizzando in maniera particolarmente accentuata alcune aree del paese. Prosegue manifestando particolare soddisfazione per la riduzione dei tassi di interesse, cui la politica del Governo ha dato luogo, conseguendo così consistenti risparmi per la finanza pubblica. Anche i dati relativi al tasso d'inflazione egli valuta positivamente, senza nascondersi, però, la caduta dei consumi ad essi sottesa e al cui riguardo non si può non esprimere preoccupazione. Conclude auspicando che il Governo concentri vieppiù la sua attenzione sul sistema delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura portante del sistema produttivo nazionale.

Il presidente CAPONI, parlando a nome della sua parte politica, manifesta alcune perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento, col quale si inizia la sessione di bilancio per il triennio 1998-2000. Ritiene che il gruppo di Rifondazione comunista valuterà più compiutamente in seguito i documenti di bilancio destinati a riempire di contenuti il quadro così delineato. Si sofferma, quindi, su tre punti rispetto ai quali sorgono le maggiori perplessità: innanzitutto i dati relativi all'occupazione, per cui è prevista una crescita del tutto insufficiente; in secondo luogo le previsioni relative allo Stato sociale, rispetto al quale il suo Gruppo si pronuncia favorevolmente ad eventuali ristrutturazioni ma è decisamente contrario ad ogni taglio della spesa; in terzo luogo le privatizzazioni, con riguardo alle quali occorrerebbe tener presente anche il segnale pervenuto attraverso il *referendum* sulla *golden share*.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, dopo aver rilevato che il Documento di programmazione economico-finanziaria si compone di elementi di carattere qualitativo e di elementi di carattere quantitativo, si sofferma in particolare su questi ultimi aspetti, manifestando perplessità circa la congruenza delle grandezze in esso contenute rispetto alle variabili reali. Specificamente si richiama alle audizioni svoltesi in sede di Commissioni bilancio di Camera e Senato, affermando – anche alla luce di queste – che il dato relativo all'aumento dell'occupazione è da ritenersi ottimistico. Passa poi a considerare l'effetto che il documento programmatico è suscettibile di produrre sul sistema industriale, sottolineando come la Banca d'Italia non provveda all'allentamento dei tassi di interesse, in assenza di un convincente segnale proveniente dal settore industriale. L'incremento della domanda per il 1998 è interamente da attribuirsi agli investimenti fissi lordi ed al settore edile, mentre i consumi finali fanno registrare un andamento ancora più preoccupante di quello in atto per l'anno in corso. Conclude sottolineando con forza l'effetto negativo che tale dato è suscettibile di produrre sul sistema industriale, la cui situazione è già oggi particolarmente difficile da sostenere.

Il presidente CAPONI annuncia che il seguito dell'esame del Documento in titolo si svolgerà nella seduta già programmata per le ore 15 di domani, essendo la seduta notturna di oggi dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di tutela dei consumatori.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**87<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

- (227) CARPI e DE LUCA Michele.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori*
- (1461) DE LUCA Athos.** – *Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*
- (1462) DE LUCA Athos.** – *Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti*
- (1801) PONTONE ed altri.** – *Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*
- (2077) ASCIUTTI ed altri.** – *Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*
- (2100) LARIZZA ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori*
- (2155) CIONI ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo unificato, sui quali erano già stati espressi, nella seduta pomeridiana del 4 giugno, i pareri di relatore e Governo.

Il presidente CAPONI pone ai voti l'emendamento 3.9, che risulta respinto. Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.10. Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.11 e 3.4.

Accogliendo un suggerimento del senatore Pappalardo, il senatore MANTICA modifica l'emendamento 3.12 riformulandolo nell'emendamento 3.12 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti risultano approvati gli emendamenti 3.12 (nuovo testo) e 3.14.

Il senatore LAGO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.1, sottolineando come tale proposta emendativa miri ad assicurare una tutela adeguata alle imprese che potrebbero, in alcuni casi, venire danneggiate in maniera ingiustificata dalle iniziative delle associazioni di cui all'articolo 3 del testo in esame.

Interviene quindi il senatore PALUMBO, che ritiene opportuno venga chiarito quali siano le associazioni su cui graverebbe l'obbligo di copertura assicurativa che si intende introdurre con l'emendamento in questione.

Il senatore PINGGERA rileva che, nella materia in esame, non esistono di fatto criteri per il calcolo dei danni che potrebbero derivare dall'attività delle associazioni di consumatori ed utenti. Conseguentemente, la stipulazione di una polizza assicurativa risulterebbe in concreto impossibile e si correrebbe il rischio, introducendo una previsione come quella di cui all'emendamento 3.1, di compromettere le stesse finalità della nuova legge che si intende varare.

Il senatore ASCIUTTI osserva che la disposizione di cui all'emendamento 3.1 dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento alle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del testo in discussione.

Dopo un intervento del senatore PAPPALARDO che invita a valutare l'opportunità di un eventuale accantonamento dell'emendamento 3.1, il senatore DE LUCA Athos fa presente che, personalmente, egli è stato in più di un'occasione chiamato a rispondere in quanto rappresentante legale di una associazione, in conseguenza delle iniziative da questa intraprese. In altri termini, la normativa vigente già assicura meccanismi che appaiono in grado di svolgere un'adeguata funzione deterrente nei confronti di eventuali comportamenti ingiustificati e dannosi da parte delle associazioni in questione, mentre va rilevato che l'approvazione dell'emendamento 3.1 determinerebbe il rischio di una eccessiva penalizzazione di questi stessi soggetti.

Il sottosegretario CARPI, nel ribadire il parere contrario del Governo, sottolinea la sostanziale impossibilità di una preventiva quantificazione dei danni nelle ipotesi qui considerate, circostanza questa che renderebbe, in concreto, inapplicabile la previsione di cui all'emendamento 3.1. Concorda infine col rilievo che l'ordinamento vigente offre già oggi adeguate garanzie nei confronti di comportamenti ingiustificatamente dannosi.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è respinto. Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il presidente CAPONI, relatore, illustra l'emendamento 4.1 che mira a ribadire, al di là di qualsiasi possibile dubbio, l'applicazione a tutte le associazioni di consumatori ed utenti di un principio già sancito in generale dalla legge n. 241 del 1990, assicurando a tali soggetti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi.

Posto ai voti l'emendamento 4.1 è approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Il senatore MANTICA, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 5.22, illustra gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.27. Riguardo all'emendamento 5.23 evidenzia, in particolare, come esso intenda chiarire le specifiche modalità con le quali le associazioni parteciperanno alle attività del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori ed utenti. Nella stessa prospettiva gli emendamenti 5.24 e 5.25 intendono precisare le modalità di elezione del Presidente del Consiglio nazionale e quelle di deliberazione del suo regolamento. Ritira infine l'emendamento 5.26.

Stante l'assenza dei proponenti, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.17, 5.14, 5.16, 5.21 e 5.15.

Il presidente CAPONI, relatore, ritira l'emendamento 5.12 e illustra l'emendamento 5.1.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 5.19, 5.18, 5.20 e il subemendamento 5.10/1.

Il presidente CAPONI, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5, fatta eccezione per l'emendamento 5.1 a sua firma, e per l'emendamento 5.19, sul quale si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.19 e, per il resto, concorda con il relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.2, 5.22, 5.23, 5.3 e 5.4.

Con il voto favorevole del senatore LAGO e l'astensione del senatore MANTICA, l'emendamento 5.5 è posto ai voti e respinto.



Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.24 e 5.25.

Con il voto favorevole del senatore LAGO, l'emendamento 5.11 è posto ai voti e respinto.

Con il voto favorevole del senatore LAGO l'emendamento 5.6 è posto ai voti e respinto.

Dopo che il senatore PAPPALARDO ha annunciato il suo voto contrario, l'emendamento 5.19 è respinto.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 5.7, 5.18 e 5.27 di contenuto identico, nonché gli emendamenti 5.8 e 5.9.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5.1.

Il senatore PINGGERA annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 5.20 che, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente ai voti sono, quindi, respinti il subemendamento 5.10/1 e l'emendamento 5.10.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore WILDE ritira gli emendamenti 6.4 e 6.5 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Stante l'assenza dei proponenti, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 6.11, 6.10, 6.9 e 6.8.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15.

Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti 6.18, 6.19, 6.20, 6.22 e 6.21. In merito agli emendamenti 6.22 e 6.21 sottolinea, in particolare, come essi intendano modificare i requisiti previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 in modo da assicurare una maggiore e più diffusa rappresentatività delle associazioni in questione.

Il presidente CAPONI, relatore, illustra gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, sottolineando, tra l'altro, come l'emendamento 6.1 intenda tener conto delle implicazioni derivanti dalla nuova legge sulla *privacy*, mentre l'emendamento 6.2 – la cui seconda parte risulta strettamente collegata all'emendamento 6.1 – mira principalmente a ridefinire diversamente il requisito del numero minimo di iscritti, facendo riferimento all'intero territorio nazionale.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 6.16 e 6.17, anch'essi diretti a definire diversamente il requisito del numero minimo di iscritti.

Il presidente CAPONI, relatore, modifica l'emendamento 6.2 riformulandolo nell'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il senatore ASCIUTTI ritira conseguentemente gli emendamenti 6.16 e 6.17.

Il presidente CAPONI, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 6, fatta eccezione per gli emendamenti a sua firma.

Il senatore MANTICA ritira gli emendamenti 6.22 e 6.21 e modifica l'emendamento 6.20, riformulandolo nell'emendamento 6.20 (nuovo testo) su cui il presidente CAPONI, relatore, esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2 (nuovo testo) e 6.3, concordando per il resto con il relatore.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.12.

Il senatore PAPPALARDO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6.18.

Il presidente CAPONI, relatore, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.18.

Posto ai voti l'emendamento 6.18 è approvato.

Il senatore LAGO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.13. Posti separatamente ai voti sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.13 e 6.19.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.20 (nuovo testo).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.14. Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 6.1 e 6.2 (nuovo testo).

Il senatore PINGGERA raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6.15.

Il senatore LAGO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.15. Posto ai voti, l'emendamento 6.15 è respinto.

In merito all'emendamento 6.3, il presidente CAPONI, relatore, sottolinea come esso sia diretto a modificare il comma 2 dell'articolo 6

in modo che risulti evidente che alle associazioni in questione è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale, senza però che venga preclusa alle stesse la possibilità, ad esempio, di organizzare campagne di sensibilizzazione su temi di loro interesse.

Dopo interventi dei senatori ASCIUTTI, LARIZZA e MANTICA, il sottosegretario CARPI manifesta perplessità e preoccupazione di fronte all'introduzione di disposti normativi che intervengono in maniera eccessivamente rigida nella regolamentazione del sistema dei rapporti tra associazioni ed imprese e che rischiano di non apparire coerenti con le finalità dell'articolato in discussione.

Il presidente CAPONI, relatore, modifica quindi l'emendamento 6.3, riformulandolo nell'emendamento 6.3 (nuovo testo).

Dopo interventi dei senatori LARIZZA e TRAVAGLIA, l'emendamento 6.3 (nuovo testo) è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.6.

Con il voto favorevole del senatore MANTICA viene quindi posto ai voti l'emendamento 6.7 che risulta respinto.

Posto ai voti è, approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 7.2, 7.1, 7.3 e 7.4, a sua firma, richiamandosi in particolare alle innovazioni introdotte dalla cosiddetta «legge Bassanini» e contestando la validità del riferimento contenuto nel comma 1 dell'articolo 7 a «norme fondamentali di riforma economica e sociale».

Il presidente CAPONI, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario CARPI si uniforma al parere espresso dal relatore, con l'eccezione dell'emendamento 7.3, sul quale si esprime favorevolmente, invitando anche il relatore a modificare il parere precedentemente espresso.

Il presidente CAPONI, relatore, modifica quindi il suo precedente orientamento ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.2, 7.1 e 7.4, mentre accoglie l'emendamento 7.3.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti l'articolo 7 del testo unificato come emendato, che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 8.1, dicendosi contrario ad ogni forma di incentivazione e di supporto pubblico a favore delle associazioni dei consumatori.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 8.2, dicendosi perplesso sull'istituzione di una forma di privilegio per le associazioni dei consumatori rispetto agli altri tipi di associazione e in particolare del tutto contrario all'estensione ad esse delle agevolazioni previste per l'editoria.

Il presidente CAPONI, relatore, illustra l'emendamento 8.3, volto a chiarire che le agevolazioni sono destinate alle attività editoriali delle associazioni e non alle associazioni in quanto tali.

Il presidente CAPONI, relatore, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2. A detto parere si uniforma il sottosegretario CARPI, il quale esprime invece parere favorevole sull'emendamento 8.3.

In sede di dichiarazione di voto il senatore WILDE insiste per l'approvazione dell'emendamento 8.1, rilevando come nell'ambito dell'Unione europea, cui il provvedimento in esame fa riferimento, le associazioni dei consumatori non sono trattate alla stregua di associazioni *non profit*.

Il senatore DE LUCA Athos esprime voto contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2, sottolineando l'importanza dell'attività svolta dalle associazioni dei consumatori, e rilevando, caso mai, l'opportunità di prevedere in futuro facilitazioni analoghe per altri tipi di associazioni con finalità di tutela di interessi diffusi.

Il senatore ASCIUTTI esprime voto favorevole agli emendamenti 8.1 e 8.2, soppressivi dell'articolo 8, motivando tale voto in particolare col timore di una successiva estensione delle agevolazioni ad altri tipi di associazione.

Il senatore PAPPALARDO esprime, invece, voto contrario ai suddetti emendamenti, in considerazione dei criteri molto stringenti che il provvedimento in esame prevede per il riconoscimento delle associazioni da cui deriva il diritto alle agevolazioni.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 8.1 e 8.2, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione. Risulta invece approvato l'emendamento 8.3.

Su richiesta del senatore WILDE si procede quindi alla votazione per parti separate dell'articolo 8.

Il presidente CAPONI pone ai voti i commi 1 e 2 del suddetto articolo che risultano approvati dalla Commissione. Posto quindi ai voti il comma 3 nel testo emendato risulta anch'esso approvato dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 8 nel suo complesso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente CAPONI, relatore, illustra gli emendamenti 9.4 e 9.3 coi quali si perviene ad una migliore formulazione del testo, ottemperando anche ad una osservazione contenuta nel parere della 2ª Commissione permanente.

Il senatore MANTICA dichiara di ritirare l'emendamento 9.2, sostanzialmente recepito dall'emendamento 9.4 del relatore.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 9.1, teso a prevedere un termine più ampio per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Il presidente CAPONI, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1. Egualmente favorevole è il parere del sottosegretario CARPI su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati dalla Commissione gli emendamenti 9.4, 9.1 e 9.3. Parimenti approvato è l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 10.1, teso a sopprimere l'articolo.

Su tale emendamento esprime parere contrario il presidente CAPONI, relatore, sottolineando come le risorse stanziare sono particolarmente contenute ed esclusivamente dirette al sostegno delle attività promozionali del comitato e delle associazioni.

Il sottosegretario CARPI si uniforma al parere del relatore.

È quindi posto ai voti il mantenimento dell'articolo 10 del testo unificato, che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.2 precedentemente accantonato.

Il presidente CAPONI, relatore, propone una riformulazione di

tale emendamento in un nuovo testo che viene accolto dai presentatori.

L'emendamento 2.2 (nuovo testo), sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario CARPI, è quindi approvato dalla Commissione che parimenti approva l'articolo 2 nel testo emendato.

Il presidente CAPONI propone, infine, che la Commissione gli conferisca mandato a riferire all'Assemblea sui provvedimenti in esame nel testo unificato testè accolto che prenderà il titolo «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti». Propone altresì che gli venga conferito mandato a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 0,20.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155**

**Articolo 2.**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per scopi estranei» con le altre: «non riferibili».*

**2.2**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per scopi estranei alla propria attività professionale,» con le seguenti: «per scopi estranei alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta».*

**2.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole:«per scopo statutario esclusivo» aggiungere le seguenti: «o prevalente».*

**2.1**

PINGGERA, THALER

**Articolo 3.**

*Al comma 1, l'alea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:*

«1.Le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire in sede giudiziaria ed amministrativa a tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli associati con facoltà di richiedere al magistrato, laddove ricorrano comprovati motivi di urgenza o di pericolo:

*a) di inibire, con procedura d'urgenza, gli atti ed i comportamenti che il magistrato riscontrasse lesivi degli interessi e dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti;».*

**3.9**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in particolare».*

**3.2**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**3.5**

IULIANO, MARINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a)» con le altre: «a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a)».*

**3.3**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

**3.7**

IULIANO, MARINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tale verbale, nel caso in cui registri la accettazione delle responsabilità addebitate al convenuto secondo le modalità di cui al successivo comma 5 non potrà prevedere risarcimenti di natura economica. Esso dovrà esclusivamente contemplare, a seguito di accordo fra le parti:

a) tempi e modi di interruzione di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei ricorrenti;

b) tempi e modi di adozione di misure idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e riconosciute;

c) tempi e modi per la pubblicizzazione del verbale di conciliazione qualora la pubblicità di esso sia ritenuta idonea a maggiormente correggere o eliminare gli effetti delle violazioni.».

**3.10**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Sopprimere il comma 4.*

**3.6**

IULIANO, MARINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «soggetto responsabile» con le altre: «soggetto da esse ritenuto responsabile».*

**3.11**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA



*Al comma 6 sostituire la parola: «ricorrono» con la seguente: «ricorrono».*

**3.4**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire la parola: «giusti» con la seguente: «comprovati».*

**3.12**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 6, sostituire la parola: «giusti» con le seguenti: «giusti e comprovati».*

**3.12** (Nuovo testo)

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi preclude l'introduzione di un nuovo giudizio per gli stessi fatti da parte di singoli consumatori o di altre associazioni legittimate. È fatto salvo il diritto di intervento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

**3.8**TRAVAGLIA, ASCIUTTI, NAVA, DI BENEDETTO, SELLA DI  
MONTELUCE

*Al comma 7, sostituire le parole: «non pregiudica le» con le seguenti: «non preclude il diritto ad».*

**3.14**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le associazioni devono obbligatoriamente sottoscrivere una polizza assicurativa onde coprire richieste di danni materiali o morali dovute a condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima».

**3.1**

WILDE, LAGO

#### **Articolo 4.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «inserite nell'elenco di cui all'articolo 6».*

**4.1**

IL RELATORE

**Articolo 5.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ciascuna delle 5 associazioni dei consumatori ed utenti con maggiore numero di iscritti e da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio».

**5.2**

WILDE, LAGO

*Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 6» aggiungere le seguenti: «nonchè da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria competenti per materia.».*

**5.22**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 3, sostituire le parole: «del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio».*

**5.17**

IULIANO, MARINI

*Al comma 3, dopo la parola: «decadenza» aggiungere le seguenti: «ogni associazione è rappresentata nel Consiglio da un unico componente al quale è assegnato un solo voto qualunque sia il numero degli associati rappresentati.».*

**5.23**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'industria».*

**5.3**

WILDE, LAGO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'industria».*

**5.14**

IULIANO, MARINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».*

**5.4**

WILDE, LAGO

*Al comma 4, dopo le parole: «tre anni» aggiungere le seguenti: «; i componenti del Consiglio, nonchè il Presidente, partecipano alle sedute a titolo gratuito».*

**5.5**

WILDE, LAGO

*Al comma 4, dopo le parole: «Il Consiglio elegge» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese».*

**5.24**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 4, sostituire le parole: «dei componenti» con le seguenti: «assoluta degli aventi diritto».*

**5.25**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 4, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «del Ministro dell'industria» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

**5.16**

IULIANO, MARINI

*Al comma 4, dopo le parole: «approvato con decreto del Ministro dell'industria» aggiungere le seguenti: «e dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato».*

**5.11**

WILDE, LAGO

*Sopprimere il comma 5.*

**5.6**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative di consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, nonchè i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti».*

**5.12**

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo le parole: «delle associazioni nazionali» inserire le seguenti: «delle regioni a statuto speciale e del province autonome».*

**5.19**

PINGGERA, THALER

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè esperti delle materie trattate».*

**5.26**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Consiglio sceglie una propria sede, i cui costi sono a carico delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6».

**5.7**

WILDE, LAGO

*Al comma 6, sostituire le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le altre: «il Presidente del Consiglio dei Ministri».*

**5.21**

IULIANO, MARINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di tale Ministero» con le altre: «messo a disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

**5.15**

IULIANO, MARINI

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

**5.18**

PINGGERA, THALER

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

**5.27**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) promuovere studi, ricerche e conferenze sull'andamento e la struttura dei consumi e formulare previsioni sulle loro possibili modifiche in connessione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche e sociali;».

**5.8**

WILDE, LAGO

*Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) proporre l'effettuazione di indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulle corrette etichettature, lo smaltimento promuovendo specifiche pubblicazioni realizzate dalle associazioni stesse;».

**5.9**

WILDE, LAGO

*Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;».

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 7, alla fine della lettera f), aggiungere le parole: «e delle province autonome di Bolzano e di Trento».*

**5.20**

PINGGERA, THALER

*All'emendamento 5.10 aggiungere in fine il seguente comma: «Dalla presente legge nulla è innovato a quanto già disposto dalla legge provinciale del 20 maggio 1992, n. 15 per il territorio della provincia autonoma di Bolzano.».*

**5.10/1**

PINGGERA, THALER

*Al comma 7, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) formulare proposte in materia di tutela igienica nella produzione, nella distribuzione, nella conservazione di prodotti alimentari.».

**5.10**

WILDE, LAGO

## **Articolo 6.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Ministero dell'industria» con le altre: «Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

**6.4**

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'industria» con le altre: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

**6.11**

IULIANO, MARINI

*Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «e di quelle a livello regionale e provinciale.».*

**6.12**

PINGGERA, THALER

*Al comma 2, sostituire le parole: «con la presentazione di idonea documentazione» con le altre: «con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro previsto al comma 3, dell'articolo 5, della presente legge:».*

**6.18**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni» con le seguenti: «avvenuta costituzione per atto autentificato, da almeno un anno».*

**6.13**

PINGGERA, THALER

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «da almeno tre anni».*

**6.19**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni».*

**6.5**

WILDE, LAGO

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa».*

**6.20**

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «con relativa base associativa».*

**6.20** (Nuovo testo)

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e preveda come scopo esclusivo» inserire le seguenti: «o prevalente».*

**6.14**

PINGGERA, THALER

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**6.10**

IULIANO, MARINI

*Al comma 2, lettera b) eliminare le parole da: «e sottoscritto» alla fine.*

**6.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome e un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione residente sul territorio nazionale, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;».

**6.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) presenza sul territorio con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio in almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;».

**6.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) presenza sul territorio nazionale, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e con una presenza sul territorio in almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;».

**6.16**ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENDETTO, SELLA DI  
MONTELUCE

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) presenza sul territorio nazionale, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e con una presenza sul territorio in almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;».

**6.17** ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, DI BENDETTO, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «cinque regioni» con le altre: «nove regioni».*

**6.22** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «con un numero di iscritti non inferiore all'uno per mille degli abitanti di ciascuno di esse» con le parole: «con attività documentata e organismi democraticamente costituiti;».*

**6.9** IULIANO, MARINI

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «per le associazioni a livello nazionale; presenza sul territorio di almeno il 20 per cento dei comuni facenti parte della provincia per le associazioni provinciali;».*

**6.15** PINGGERA, THALER

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non inferiori a ventimila iscritti e quotizzati per ogni regione;».*

**6.21** PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente.*

«e) esercizio della propria attività senza alcun vincolo diretto o indiretto, ivi comprese contribuzioni liberali di imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati, con preclusione di ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi;».

**6.3** IL RELATORE



*Al comma 2, sopprimere la lettera e) e inserire il seguente comma:*

«2-bis. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi.

**6.3** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passato in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;».

**6.6**

WILDE, LAGO

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) pubblicare annualmente una relazione sullo stato della tutela dei consumatori e della funzione dei servizi;».

**6.7**

WILDE, LAGO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'industria» con le altre: «La Presidenza del Consiglio».*

**6.8**

IULIANO, MARINI

## **Articolo 7.**

*Sopprimere il comma 1.*

**7.2**

PINGGERA, THALER

*Sopprimere il comma 2.*

**7.1**

PINGGERA, THALER

*Al comma 2, sopprimere le parole: «recepndoli entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa.».*

**7.3**

PINGGERA, THALER

*Al comma 2, sostituire le parole: «recepndoli entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa» con le seguenti: «conferendo nell'ambito territoriale proprio i compiti e le funzioni previsti dalla presente legge alle associazioni ed agli enti ed organi previsti nelle dette leggi regionali e delle province autonome».*

7.4

PINGGERA, THALER

## Articolo 8.

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

WILDE, LAGO

*Sopprimere l'articolo.*

8.2

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge, alle» inserire le seguenti: «attività editoriali delle».*

8.3

IL RELATORE

## Articolo 9.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

9.4

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzato all'emanazione di» con l'altra: «emanerà».*

9.2

PONTONE, DEMASI, TURINI, MANTICA

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le altre: «entro sessanta giorni».*

**9.1**

PINGGERA, THALER

*Sopprimere il secondo periodo del comma 3 ed il comma 4.*

**9.3**

IL RELATORE

### **Articolo 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

WILDE, LAGO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**131<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 5 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 giugno è stato presentato dal relatore, senatore Battafarano, il seguente ordine del giorno:

«La 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

preso in esame il disegno di legge n. 663, di iniziativa dei senatori Specchia, Maceratini, Mulas, Bonatesta e Florino, recante nuove norme per la disoccupazione giovanile;

ritenuto che il disegno di legge in questione rappresenta un tentativo serio di fornire risposta al diffuso problema della disoccupazione giovanile;

che tuttavia parte delle indicazioni dello stesso ha già trovato soluzione nell'ambito del disegno di legge n. 1918-B del Governo «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ora di nuovo all'esame del Senato, con particolare riferimento agli articoli sui lavori socialmente utili, sulle borse-lavoro, sul riordino della formazione professionale;

preso atto della relazione del senatore Battafarano, del dibattito svolto in Commissione e dell'intervento tenuto dal Sottosegretario al lavoro, senatore Pizzinato;

impegna il Governo

a tener conto dei contenuti normativi del suddetto disegno di legge in sede di predisposizione dei decreti che saranno emanati sulla base delle deleghe contenute nel disegno di legge n. 1918-B e per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

a tenere presenti i rimanenti contenuti del disegno di legge n. 663, con particolare riferimento all'istituzione dell'indennità di disoccupazione per i giovani disoccupati, in sede di riforma dello Stato sociale e di riordino degli ammortizzatori sociali».

0/663/1/11

IL RELATORE

Il PRESIDENTE ricorda altresì che su tale ordine del giorno, la cui votazione poi fu rinviata per la temporanea assenza dei senatori firmatari del provvedimento, il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione.

Il senatore MULAS rileva che sul disegno di legge in titolo, volto a tutelare le categorie meno garantite con una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, la maggioranza ha mantenuto un atteggiamento di parziale ma sostanziale chiusura, anche se non sono mancati, in singoli interventi, espressioni di apprezzamento per la fondatezza e la serietà delle proposte in esso contenute. Egli pertanto dichiara di prendere atto con favore dell'ordine del giorno proposto, fermo restando che la sua parte politica svolgerà un'opera di assidua vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dal Governo.

È quindi approvato all'unanimità l'ordine del giorno n. 0/663/1/11.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2078) BESOSTRI ed altri: Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 14 maggio 1997.

Il senatore DUVA informa di aver predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge in titolo, formulati sulla base di una verifica e di un approfondimento dei contenuti del testo presentato in relazione all'andamento della discussione e alle osservazioni critiche del relatore e degli altri senatori intervenuti nel dibattito. I suddetti emendamenti tengono conto di parte dei rilievi espressi nel parere della Commissione sanità - parere che peraltro il senatore Duva non condivide del tutto - nonché dei contenuti del decreto-legge n. 117 - il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Camera dei deputati - che assorbe parzialmente i contenuti del disegno

di legge in titolo, almeno per quel che concerne il comparto dei beni culturali.

Il PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione del senatore Duva, fissa per mercoledì 25 giugno alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

**(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che la sottosegretaria Gasparri ha fatto sapere di non poter essere presente alla seduta odierna. Pertanto, poichè nella seduta del 27 maggio era stata sottolineata l'opportunità di acquisire il parere del Governo sui disegni di legge all'esame congiunto, propone di rinviarne la trattazione alla seduta già convocata per giovedì 19 giugno.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**95<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 11,25.***IN SEDE CONSULTIVA****(DOC. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)(R125 B00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il senatore PAPINI illustra il Documento in titolo che egli ritiene estremamente chiaro dal punto di vista dell'esposizione. Egli dà in primo luogo conto del complessivo quadro macro-economico di riferimento, con particolare riguardo ai dati relativi alle percentuali di crescita del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché al tasso di disoccupazione. Egli rileva che il programma triennale contempla strumenti per il conseguimento della stabilità finanziaria, consistenti essenzialmente nella riduzione della spesa per interessi, che consentirà un abbassamento del livello di avanzo primario, con conseguente possibilità di incrementare in futuro la spesa complessiva. Altro punto qualificante concerne l'obiettivo di ridurre la pressione tributaria, aggravata ulteriormente per il 1997 dal cosiddetto contributo per l'Europa. Per quanto riguarda poi il quadro tendenziale programmatico concernente i conti della pubblica amministrazione, il relatore si sofferma sui dati indicati analiticamente nel Documento di programmazione economico-finanziaria, rilevando in merito che per quanto riguarda il settore sanitario non è indicato esattamente l'importo ad esso afferente in modo specifico, essendo tale dato ricompreso nell'ambito del complessivo intervento di riforma dello Stato sociale.

Il relatore propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In particolare, valuta positivamente l'impegno a realizzare l'uniformità effettiva della copertura assistenziale della popolazione e ritiene che a tal fine debba essere delineato un sistema che determini gli obiettivi di carattere nazionale e che da questi faccia discendere, nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle Regioni e ai direttori generali, la progressiva individuazione di obiettivi specifici per tutti i soggetti che ai diversi livelli, fino alla dirigenza di secondo grado, rivestono posizioni di responsabilità organizzativa all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Si osserva, con riferimento al contenimento della spesa ospedaliera, che la prospettata introduzione di un vincolo di bilancio per i presidi ospedalieri ed il contestuale riconoscimento di una maggiore autonomia economico-finanziaria sono attuabili solo a condizione che non favoriscano una maggiore ospedalizzazione del sistema sanitario e delle prestazioni da esso erogate, e che, nel caso, devono comunque essere ricordati ad un rafforzamento del vincolo di bilancio per le aziende sanitarie locali in cui i presidi ospedalieri sono inseriti.

La Commissione valuta inoltre positivamente l'attenzione riservata dal Documento alla ricerca sanitaria, nel presupposto che essa vada intesa nel senso di un maggior coordinamento complessivo della ricerca e di consentire, tra l'altro, una maggiore sperimentazione di innovazioni tecnico-gestionali.

Si osserva infine che, nel quadro normativo di autofinanziamento delle Regioni, l'introduzione di forme di compartecipazione alla spesa per evitare, tra l'altro, il fenomeno della crescita dei ricoveri ospedalieri, risponde all'esigenza di non creare difformità di trattamento tra le diverse prestazioni assistenziali tali da indurre comportamenti impropri nella domanda. A tale proposito si ritiene che nell'introdurre nuove forme di compartecipazione alle spese si possa opportunamente prendere in considerazione il riequilibrio relativo, in aumento o in diminuzione, tra le diverse componenti del sistema delle compartecipazioni».

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore DI ORIO concorda con il relatore in merito alla chiarezza espositiva del Documento che per la prima volta prende in considerazione in modo specifico le problematiche afferenti al sistema sanitario, indicando concretamente obiettivi e modalità di intervento. Il Gruppo della Sinistra democratica- L'Ulivo aderisce quindi alla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore, in quanto indica in modo significativo gli aspetti di maggiore rilevanza da tenere in considerazione per incidere positivamente sul sistema sanitario. Il Documento in esame si



pone certamente in linea di continuità con le scelte operate in sede di legge finanziaria per il 1997 (diversamente da quanto è dato registrare per precedenti Documenti di programmazione economico-finanziaria) ed è importante che le scelte di politica settoriale siano assolutamente coerenti con quelle assunte in sede di politica economica generale. Per quanto riguarda il merito del parere proposto dal senatore Papini, egli rileva che l'impegno a realizzare l'uniformità effettiva della copertura assistenziale della popolazione sia da considerare un punto nodale per realizzare un sistema sanitario privo di diseguaglianze e che sia quindi in grado di dare risposte efficienti alle esigenze del paese. Concorda anche con l'aspetto relativo all'introduzione di un vincolo di bilancio per i presidi ospedalieri che, come osservato dal relatore, potrebbe comportare dei rischi sul versante dell'incremento potenziale dell'ospedalizzazione del sistema sanitario. Occorre tuttavia approfondire, per questo aspetto, i controlli. Condivisibile appare anche il giudizio relativo all'assistenza farmaceutica, anche se a suo avviso un intervento limitato al solo prontuario potrebbe rivelarsi insufficiente e pertanto appare necessario ed urgente un complessivo riordino della materia. Per quanto riguarda poi la ricerca sanitaria, il senatore Di Orio osserva che non ci si può più riferire al solo ambito universitario, ma occorre potenziare e motivare anche per questo aspetto gli ospedali, in modo tale che la ricerca scientifica possa interessare tutto il sistema sanitario nazionale con positivi effetti sulla spesa nel suo complesso. Per quanto riguarda il sistema delle esenzioni, la scelta dei parametri di riferimento (che sono passati da quello dell'età, semplice e generico, a quello più pregnante del reddito) costituisce un punto qualificante del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'assistito. Concludendo il proprio intervento, il senatore Di Orio valuta positivamente l'aspetto relativo ai rapporti fra Servizio sanitario nazionale e politiche relative all'assistenza sociale: a tale proposito la previsione di un Fondo sociale nazionale per interventi di carattere socio-assistenziali può senz'altro contribuire al miglioramento della qualità dei relativi servizi e all'efficiente gestione delle risorse finanziarie.

Il senatore TOMASSINI, nel rilevare che avrebbe preferito che il relatore avesse presentato la sua proposta di parere a conclusione del dibattito sul Documento, osserva che dall'illustrazione del quadro macro-economico emerge comunque una divaricazione fra obiettivi prefissati e strumenti concreti per realizzarli. Peraltro, non sono evidenziati nel Documento in esame alcuni aspetti sui quali si è soffermato invece il Governatore della Banca d'Italia Fazio, concernenti, in particolare, gli interventi per la flessibilità, la privatizzazione e la defiscalizzazione. Per quanto riguarda poi il versante sanitario, il Documento di programmazione economico-finanziaria è certamente chiaro nella sua esposizione formale, ma rischia di non essere concreto per quanto concerne le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati. In particolare, l'oratore osserva che l'esigenza di dare uniformità effettiva alla copertura assistenziale della popolazione su tutto il territorio nazionale rischia di non essere realizzata efficacemente se non si identifica in modo chiaro l'insie-

me delle prestazioni sanitarie di carattere opzionale e quelle che tali non sono. Anche il sistema dei DRG dovrebbe essere perfezionato, in modo tale che non si risolva in un meccanismo di carattere meramente economico, ma prevalga il profilo afferente al livello delle prestazioni erogate. Un altro aspetto che non viene preso in considerazione nel Documento concerne l'autonomia gestionale delineata dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, allo stato attuale non compiutamente realizzata. Egli si sofferma poi criticamente sulla problematica dell'accreditamento (che sconta ancora un grave ritardo nell'attuazione normativa) nonché sulle questioni relative all'assistenza farmaceutica: a tale ultimo proposito egli valuta positivamente il lavoro avviato dalla Commissione sui disegni di legge di riordino del settore; occorrerà peraltro prevedere - egli dice - anche strumenti di controllo e di progressiva educazione sulle modalità di una corretta prescrizione. Il senatore Tomassini auspica poi che l'affermazione circa l'importanza della ricerca scientifica quale potente fattore di sviluppo del settore sanitario non si riduca ad una mera enunciazione di intenti, ma ad essa facciano seguito azioni concrete. Per quanto riguarda poi la revisione del sistema delle esenzioni, l'oratore rileva che nel Documento non si accenna in alcun modo alla possibilità di utilizzare forme integrative di assistenza, che coinvolgano le società di assicurazione, con riguardo ad esempio alle prestazioni di pronto soccorso e di infortunistica. A suo avviso, peraltro il parametro del reddito rischia di non essere coerente con riguardo al regime di esenzione per l'erogazione di farmaci salvavita. Il senatore Tomassini, dopo aver osservato che anche l'aspetto relativo all'integrazione dei servizi socio-assistenziali merita particolare attenzione, anche se occorrerà una realizzazione uniforme su tutto il territorio nazionale per evitare disparità di trattamento fra i cittadini, si sofferma poi criticamente sull'aspetto relativo agli strumenti di contenimento della spesa ospedaliera. Richiama a tale proposito una circolare del 1 aprile 1997 emanata dal Dipartimento per la programmazione sanitaria del Ministero della sanità che, escludendo le strutture private dalle prestazioni di *day surgery*, rischia di provocare un notevole aggravio di costi a carico del servizio pubblico con evidente aumento dei ricoveri ospedalieri. Formula infine ulteriori rilievi critici in merito alla normativa sull'accreditamento, sulle incompatibilità e sull'esercizio della libera professione, nonché infine sulla assoluta carenza di attenzione nel Documento per l'aspetto relativo all'organizzazione amministrativa, che incide pesantemente sul bilancio del Ministero della sanità. Concludendo il proprio intervento, egli ritiene quindi di non poter esprimere una valutazione favorevole sul Documento in esame e neanche sul parere proposto dal relatore, in considerazione della rilevata mancanza di consequenzialità fra obiettivi annunciati e modalità concrete di intervento per la loro realizzazione.

La senatrice DANIELE GALDI conferma la valutazione positiva del proprio Gruppo sul parere proposto dal relatore, che ringrazia per aver anticipato nella sua esposizione l'importanza di pervenire ad una integrazione degli interventi in campo sanitario e sociale. Da tempo ella

infatti sottolinea che in questo ramo del Parlamento gli interventi in materia di assistenza sociale sono impropriamente attribuiti alla competenza della Commissione lavoro, mentre sarebbe opportuno istituzionalizzare lo stretto raccordo con gli aspetti di carattere sanitario, lì dove gli interventi hanno una doppia valenza. A tale proposito ella concorda con l'opportunità di istituire un apposito Fondo nazionale per i servizi sociali in modo tale da poter offrire un valido supporto di carattere finanziario ed operativo a tutti quei progetti in materia di tossicodipendenza, infanzia, anziani, psichiatria, *handicap*, che altrimenti rischiano di rimanere inattuati.

La senatrice BERNASCONI esprime apprezzamento per il Documento di programmazione economico-finanziaria, soprattutto con riferimento all'obiettivo di razionalizzare il sistema sanitario. In particolare ella ritiene che la revisione delle tariffe non debba essere concepita con esclusivo riferimento al criterio del pareggio del bilancio e che il sistema dei DRG debba assumere una funzione promozionale per conseguire efficacemente le programmate economie di gestione. Anche la responsabilizzazione dei direttori generali non può essere intesa con esclusivo riferimento alla gestione economico-finanziaria, ma dovrà essere esaltato l'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture, sottoponendo la gestione aziendale a periodiche verifiche di qualità e di risultato. La senatrice Bernasconi esprime poi perplessità in merito all'ipotesi di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria per ricoveri ospedalieri, ritenendo invece più congruo affidare determinate prestazioni agli ambulatori, in modo da non gravare sugli utenti. Per quanto riguarda le norme sull'accreditamento, ella esprime l'avviso che esse non debbano riguardare esclusivamente la tipologia edilizia ma debbano contemplare anche i criteri per valutare la funzionalità delle prestazioni e delle strutture che le erogano. Con riferimento alla politica del farmaco è necessario un riordino complessivo del settore che esalti l'utilità sociale del farmaco e la ricerca scientifica, evitando interventi settoriali e contingenti o limitati a mere modifiche del prontuario. L'attuazione di tale indirizzo e il conseguimento di un risparmio sul versante ospedaliero consentirebbe peraltro di superare l'annoso problema della definizione di un tetto alla spesa farmaceutica, in modo tale da poter destinare a questo settore specifico le economie realizzate sull'altro versante.

Il senatore MONTELEONE ritiene senz'altro apprezzabile il tentativo enunciato nel Documento di superare le diseguaglianze sul territorio dei livelli di assistenza; tuttavia, il perseguimento di tale obiettivo rischia di contraddire il dato di partenza macro-economico, e potrebbe essere inoltre vanificato da piani regionali non coerenti con gli indirizzi nazionali. Esprime poi alcune riflessioni critiche sulla funzionalità dei direttori generali, sul totale silenzio nel Documento per l'aspetto relativo alla medicina preventiva, nonché infine sul possibile contrasto fra vincolo di bilancio e principio dell'autonomia finanziaria. Per quanto riguarda infine il riordino dei meccanismi di compartecipazione alla spesa sanita-

ria, l'oratore esprime l'avviso che esso non possa essere basato su criteri meramente economico-finanziari; anche per quanto riguarda il Fondo sociale, conclude, occorrerà stabilire una chiara normativa in merito alle modalità degli interventi per evitare facili abusi.

Il presidente CARELLA dà quindi la parola al ministro Bindi.

Il ministro BINDI, dopo aver ringraziato gli oratori fin qui intervenuti, desidera precisare che il Documento di programmazione economico-finanziaria intende pervenire all'auspicata riforma dello Stato sociale senza però tagliare sul versante della spesa introducendo forme vessatorie a carico degli utenti. L'obiettivo è quindi quello di riformare gli istituti e la struttura della spesa nel prossimo triennio. Sottolinea poi l'importanza dell'adeguamento del Fondo sanitario nazionale che - è ormai da tutti riconosciuto - è ampiamente sottostimato: peraltro non si può pretendere che le Regioni realizzino il miglioramento della qualità dei servizi senza adeguate risorse finanziarie, anche se occorre evitare che la denuncia della scarsità dei fondi possa essere addotta quale alibi a fronte di palesi inadempienze organizzative e gestionali. Per quanto riguarda poi gli interventi in campo sociale, spesso sono stati addebitati oneri impropri a carico del Fondo sanitario nazionale e pertanto il Ministro concorda con il senatore Tomassini in merito alla necessità di integrare gli interventi socio-sanitari distinguendo la rispettiva fonte delle risorse. A tale proposito occorrerà che anche le strutture dei servizi sociali siano sottoposte a quegli *standard* di qualità richiesti alle strutture sanitarie, in modo da non compromettere il livello delle prestazioni e dell'assistenza. In merito alla normativa sull'accreditamento, il Ministro rileva che la legge su tale punto è carente, in quanto i criteri per il rilascio delle autorizzazioni non si identificano con gli elementi di valutazione dell'accreditamento, che comporta infatti un complesso giudizio afferente alla funzionalità e alla qualità dei servizi. Quanto al contenimento della spesa ospedaliera, il sistema dei DRG non sembra abbia perseguito efficacemente lo scopo prefissato e pertanto occorrerà vincolare gli ospedali ad un *budget* in modo tale da non incoraggiare degenze inutili e costose. In merito alle obiezioni sollevate sulla inadeguatezza della normativa sui direttori generali, il Ministro osserva che la funzionalità del sistema dipende dal fatto che i direttori generali dovranno essere responsabilizzati non solo con riferimento alla gestione economico-finanziaria, ma soprattutto con riferimento alla qualità dei servizi e delle strutture che erogano le prestazioni. Il grado di efficienza di tale gestione potrà essere valutata soltanto in base ai controlli di qualità che la legge prevede ma che dovranno essere concretamente definiti dai competenti organi regionali. In merito all'assistenza farmaceutica, il Ministro conferma che l'obiettivo è quello di pervenire ad un riordino complessivo della materia, superando quindi la fase degli interventi contingenti; ella concorda poi con l'osservazione secondo cui occorre prevedere nel Documento uno specifico riferimento alla medicina della prevenzione, data l'importanza di questo aspetto. Con riferimento poi alla revisione dei sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria, ella

esprime l'avviso che sarebbe preferibile che essi non esistessero affatto, dato che il Servizio sanitario nazionale, per garantire la salute dei cittadini, dovrebbe erogare talune prestazioni vitali indipendentemente dai livelli di reddito. Però, poichè al momento non è possibile fare a meno di quei meccanismi occorre individuare criteri obiettivi, in modo da non determinare delle diseguaglianze sociali. Con riferimento al contenimento della spesa ospedaliera il Ministro ritiene opportuno valutare attentamente il contenuto della circolare di cui ha dato conto il senatore Tomassini, in quanto non è assolutamente accettabile che sia fatto un uso strumentale delle prestazioni di *day hospital*.

Ella concorda poi con le osservazioni del relatore in merito all'obiettivo dell'uniformità del livello delle prestazioni su tutto il territorio: occorre però stabilire esattamente quali prestazioni possono essere poste a carico del Fondo sanitario nazionale, in modo tale da evitare qualsiasi discrasia fra domanda e offerta di servizi.

In conclusione del suo intervento, il Ministro osserva infine che la realizzazione degli obiettivi prefigurati nel Documento di programmazione economico-finanziaria necessita senz'altro di una ferma volontà politica, che non può essere però disgiunta da un valido supporto di competenze tecniche.

*La seduta sospesa alle ore 12,40 è ripresa alle ore 15,15.*

Riprende il dibattito.

Il senatore CAMERINI ritiene che il riferimento operato nel Documento in esame alla necessità di completare l'applicazione delle misure previste dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997, deve essere interpretato nel senso di attribuire particolare rilievo alla costituzione, presso il Ministero della sanità dell'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, previsto dal comma 30 dell'articolo 1 del suddetto provvedimento, e alla realizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici previsti dal comma 28 dello stesso articolo.

Egli sottolinea quindi che l'attività dell'osservatorio potrà essere molto utile al fine di operare una razionalizzazione della spesa per beni e servizi del Servizio sanitario nazionale, con una contemporanea riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse parti del paese.

Per quanto riguarda poi l'individuazione e l'applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, essi devono costituire lo strumento per ricondurre a razionalità quell'importante settore della spesa sanitaria legato alle prescrizioni dei medici di medicina generale, i quali devono essere resi consapevoli e responsabili delle conseguenze economiche del loro operare.

Per quanto riguarda il settore della ricerca, il senatore Camerini nel rilevare la necessità di attribuire finanziamenti sufficienti al settore, esprime qualche perplessità circa la formulazione del Documento di programmazione economica-finanziaria, diretta a privilegiare la ricerca orientata alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore RONCONI ritiene che il Documento di programmazione economico-finanziaria riproponga politiche di razionalizzazione della spesa sanitaria che già si sono dimostrate inconsistenti e fallimentari. In particolare, egli ribadisce la sua contrarietà all'idea che si possano realizzare sostanziali miglioramenti del bilancio del sistema sanitario attraverso il ricorso ad un sistema di incompatibilità dei medici del Servizio sanitario nazionale basato sul favore per l'attività libero-professionale intramuraria. Pur non essendo, in linea di principio, contrario a tale istituto, egli ritiene che l'esperienza di questi mesi ha chiaramente dimostrato l'incapacità delle Regioni, con le risorse che hanno a disposizione, di poter attuare le prescrizioni della legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997.

Il senatore Ronconi deplora altresì il fatto che il Documento in esame, non diversamente da quelli degli anni precedenti, continui a insistere sulla necessità di una riduzione della spesa ospedaliera, laddove occorrerebbero nuovi investimenti nel settore se non si vuole che l'intero sistema ospedaliero italiano sia condannato ad un processo di inarrestabile obsolescenza.

Anche la parte del Documento relativa alla farmaceutica è chiaramente insufficiente, dal momento che permangono irrisolti i nodi principali del settore, rappresentati dall'incapacità delle istituzioni di favorire e promuovere la capacità innovativa delle imprese farmaceutiche che, frustrate da una legislazione che ostacola la ricerca, la sperimentazione e l'immissione di nuovi farmaci sul mercato, stanno lentamente decadendo ad un ruolo totalmente subordinato a quello delle imprese multinazionali.

Il senatore MIGNONE rileva in primo luogo che il ritardo dell'industria italiana nel settore della ricerca e dell'innovazione, rilevato dal senatore Ronconi, è stato determinato non solo dalla latitanza delle istituzioni, ma anche e soprattutto dalle scelte operate dalle imprese stesse che, pur potendo contare negli ultimi due decenni su cospicue risorse finanziarie, hanno preferito sottrarsi ai rischi di una politica industriale basata sull'innovazione e la ricerca. È comunque necessario che il Governo e il Parlamento individuino strumenti idonei per promuovere la ricerca stessa anche nel campo farmaceutico, attraverso il coinvolgimento degli istituti universitari.

Nel condividere l'obiettivo di porre sotto controllo la spesa ospedaliera, il senatore Mignone fa presente come sia altrettanto necessario agire sui medici di medicina generale, le cui decisioni rappresentano un fattore importante per l'andamento della spesa sanitaria nel suo complesso.

Infine egli fa presente che le esigenze di risanamento finanziario non possono comunque andare a scapito del diritto alla salute dei cittadini e che il paragrafo relativo alla revisione dei livelli essenziali di assistenza non deve essere interpretato nel senso di una riduzione della copertura assistenziale della popolazione.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime una valutazione complessivamente negativa sul Documento di programmazione economico-finanzia-

ria, in particolare per quanto riguarda l'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento alle attività di prevenzione. Occorre riconoscere che l'attuale Governo non fa che confermare la tradizionale indifferenza del Ministero della sanità nei confronti di tali attività.

La gestione della sanità italiana, infatti, è stata sempre incentrata sulle attività di cura e di riabilitazione, trascurando la prevenzione, che pure era definita dalla legge n. 833 del 1978 come uno degli obiettivi essenziali del sistema sanitario nazionale e che, se correttamente sviluppata, potrebbe consentire la realizzazione di notevoli economie di bilancio.

Si pensi ad esempio alla prevenzione delle malattie otoiatiche – diffuse specialmente tra i giovani che frequentano discoteche, dove sono sottoposti per molte ore alla settimana a sollecitazioni da rumore di gran lunga superiori ai limiti di tollerabilità – che potrebbe consentire al sistema sanitario nazionale ingenti risparmi sulla spesa annualmente sostenuta per le protesi otoiatiche. Egli sottolinea quindi che, a fronte di una spesa per la prevenzione considerata ottimale, pari al 5 per cento dell'intera spesa sanitaria, le Regioni spendono una media non superiore al 2 per cento.

Il senatore Roberto Napoli esprime quindi perplessità in ordine al paragrafo relativo alla revisione del sistema delle esenzioni. A suo parere tale revisione dovrebbe andare in senso opposto a quello indicato dal Documento, privilegiando cioè i criteri delle patologie e dell'età piuttosto che quello del reddito, dal momento che in un paese ad alto tasso di evasione fiscale, come è l'Italia, tale criterio, pur inteso a promuovere il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, finirebbe per favorire quegli ampi settori della popolazione che godono di redditi spesso molto elevati ma sottratti ad ogni accertamento.

Il presidente CARELLA, nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione del senatore Papini, ritiene che molte delle osservazioni formulate nel corso del dibattito possano essere condivise; esse dovranno trovare una più puntuale sede di confronto nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla prossima legge finanziaria.

Egli ritiene in primo luogo condivisibile l'intento manifestato dal Documento di operare per una riduzione della spesa ospedaliera, che attualmente assorbe oltre la metà delle risorse del Fondo sanitario nazionale e, soprattutto, appare sempre più inidonea ad affrontare i bisogni di una società caratterizzata da profondi cambiamenti nei dati epidemiologici, soprattutto a seguito dell'invecchiamento della popolazione.

Egli condivide peraltro le osservazioni del senatore Papini circa la necessità di adottare criteri di estrema prudenza nel percorrere la strada dell'autonomia contabile dei presidi sanitari oltre che delle aziende ospedaliere.

A tale ultimo problema si allaccia quello dell'attribuzione di una effettiva capacità di governo della spesa per le aziende sanitarie locali, sempre più spesso trasformate in soggetti liquidatori di spese decise da terzi esterni al sistema.

Nel condividere le affermazioni dei senatori Monteleone e Napoli Roberto circa la prevenzione per ridurre la spesa sanitaria, il presidente Carella osserva che la prevenzione stessa non può essere svolta unicamente nell'ambito di stretta pertinenza della politica sanitaria, dal momento che spesso vengono scaricati sulla sanità costi di patologia che hanno la loro origine in fenomeni quali l'inquinamento ambientale o gli incidenti stradali, il cui controllo è di competenza di altri settori del governo del paese. A tale proposito egli ritiene che sia possibile immaginare di intervenire con nuovi strumenti, anche di carattere fiscale, per responsabilizzare i soggetti coinvolti in quelle attività produttive che hanno rilevanti conseguenze nell'incremento di patologie a forte impatto sociale.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PAPINI fa presente in primo luogo che, presentando uno schema di parere prima della discussione generale, egli ha inteso unicamente fornire alla Commissione uno strumento di lavoro e non certamente prevaricare la libertà del dibattito. Egli fa inoltre presente che, sulla base delle osservazioni formulate questa mattina, in particolare dal senatore Monteleone (che ha rilevato l'importanza del ruolo della prevenzione), dalla senatrice Daniele Galdi (che ha sottolineato l'importanza dell'istituzione del Fondo sociale nazionale) e dal Ministro (che ha rilevato la necessità di non sottostimare il Fondo sanitario nazionale), egli ha modificato lo schema di parere. Il relatore ne dà pertanto lettura nella nuova formulazione:

«La Commissione, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In particolare, valuta positivamente l'impegno a realizzare l'uniformità effettiva della copertura assistenziale della popolazione su tutto il territorio nazionale e ritiene che a tal fine debba essere delineato un sistema che determini gli obiettivi di carattere nazionale e che da questi faccia discendere, nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle Regioni e ai direttori generali, la progressiva individuazione di obiettivi specifici per tutti i soggetti che ai diversi livelli, fino alla dirigenza di secondo grado, rivestono posizioni di responsabilità organizzativa all'interno del Servizio sanitario nazionale. La definizione di obiettivi nazionali è anche la più opportuna modalità con cui esplicitare e valorizzare l'apporto che le attività di prevenzione possono e debbono dare al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Si sottolinea inoltre l'opportunità dell'istituzione di un Fondo sociale nazionale quale supporto e incentivo alla gestione dei progetti sociali, per una reale integrazione dei servizi socio-sanitari, evitando nel contempo qualsiasi fenomeno di impropria traslazione di oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Appare altresì di particolare significato, ai fini della trasparenza e dell'adeguamento del bilancio di competenza agli effettivi andamenti dei vari comparti di spesa, la previsione di un adeguamento, nel rispetto di



rigorosi vincoli finanziari, degli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale, in misura tale da evitare il continuo formarsi di disavanzi sommersi da ripianare *a posteriori*.

Si osserva, con riferimento al contenimento della spesa ospedaliera, che la prospettata introduzione di un vincolo di bilancio per i presidi ospedalieri ed il contestuale riconoscimento di una maggiore autonomia economico-finanziaria sono attuabili solo a condizione che non favoriscano una maggiore ospedalizzazione del sistema sanitario e delle prestazioni da esso erogate, e che, nel caso, devono comunque essere raccordati ad un rafforzamento del vincolo di bilancio per le aziende sanitarie locali in cui i presidi ospedalieri sono inseriti.

La Commissione valuta inoltre positivamente l'attenzione riservata dal Documento alla ricerca sanitaria, nel presupposto che essa vada intesa nel senso di un maggior coordinamento complessivo della ricerca e di consentire, tra l'altro, una maggiore sperimentazione di innovazioni tecnico-gestionali.

Si osserva infine che, nel quadro normativo di autofinanziamento delle Regioni, l'introduzione di forme di compartecipazione alla spesa per evitare, tra l'altro, il fenomeno della crescita dei ricoveri ospedalieri, risponde all'esigenza di non creare difformità di trattamento tra le diverse prestazioni assistenziali tali da indurre comportamenti impropri nella domanda. A tale proposito si ritiene che nell'introdurre nuove forme di compartecipazione alle spese si possa opportunamente prendere in considerazione il riequilibrio relativo, in aumento o in diminuzione, tra le diverse componenti del sistema delle compartecipazioni».

La senatrice BERNASCONI ribadisce quanto da lei affermato in discussione generale circa la necessità di evitare che la lotta all'abuso dei ricoveri ospedalieri, piuttosto che tramite un sistema articolato di controlli, venga realizzata con il ricorso a forme di compartecipazione della spesa che appaiono di discutibile equità.

Ella propone pertanto, all'ultimo capoverso dello schema di parere, di sostituire il primo periodo con il seguente: «Si osserva infine che, per controllare abusi di ospedalizzazione, più che ricorrere a forme di compartecipazione alla spesa per ricovero ospedaliero, si devono attuare forme di controllo sulla appropriatezza dei ricoveri e verifiche di risultato della ospedalizzazione, favorendo tutte le forme di assistenza sanitaria alternative alla degenza ospedaliera».

Concordano il senatore DI ORIO e il PRESIDENTE.

Il relatore PAPINI esprime perplessità su tale formulazione, ribadendo che la compartecipazione alla spesa può costituire, in un quadro di riequilibrio fra le diverse componenti del sistema delle compartecipazioni, un elemento importante di controllo dell'eccessivo ricorso alle ospedalizzazioni. Egli prende peraltro atto del fatto che la maggioranza della Commissione è favorevole alla formulazione proposta dalla senatrice Bernasconi.

Il senatore Roberto NAPOLI, pur apprezzando lo sforzo del relatore di accogliere le indicazioni provenienti dalla Commissione circa l'attribuzione di un maggiore rilievo alle attività di prevenzione, ritiene che sul punto il parere sia tuttora insufficiente e annuncia pertanto la propria astensione, anche perchè l'istituzione del Fondo sociale nazionale, valutata positivamente dal parere, deve essere oggetto di una ponderata riflessione per evitare che, premiando le Regioni con maggiore progettualità, si traduca in un ulteriore elemento di differenziazione fra il Nord e il Sud del paese.

Il senatore TOMASSINI annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale ad un parere che, nonostante gli apprezzabili sforzi del relatore, non coglie gli elementi maggiormente censurabili del Documento di programmazione economico-finanziaria. Egli esprime peraltro vivo apprezzamento per il carattere fortemente costruttivo e propositivo del dibattito, dal quale sono emersi spunti che dovranno essere oggetto di accurata riflessione in sede di esame della manovra finanziaria per il 1998 e dei provvedimenti di merito a cui si riferiscono.

Il senatore MANARA annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente e osserva che il Documento di programmazione economico-finanziaria lascia irrisolto il nodo fondamentale della politica sanitaria, quello cioè dell'attribuzione alle Regioni di una piena e intera autonomia nel governo della sanità e nel reperimento e nella gestione delle relative risorse.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, al relatore Papi ni il mandato a formulare un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R048 000, C12<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato, in via di principio, la Commissione igiene e sanità a svolgere l'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento diffuso, deliberata dalla Commissione stessa in data 3 giugno.

Il Presidente del Senato si è riservato di concedere l'autorizzazione definitiva nel momento in cui potrà conoscere il programma dettagliato della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**108<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*indi del Vice Presidente*

CARCARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Si passa agli ordini del giorno già illustrati nella precedente seduta. Sull'ordine del giorno n. 3 il relatore CARCARINO esprime parere favorevole; dopo che il sottosegretario BARBERI ne ha preannunciato l'accoglimento in Assemblea, esso risulta approvato dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno n. 4 il relatore CARCARINO esprime parere favorevole; dopo che il sottosegretario BARBERI ne ha preannunciato l'accoglimento in Assemblea, esso risulta approvato dalla Commissione.

In merito all'ordine del giorno n. 1 il relatore CARCARINO chiarisce, su invito del senatore Bortolotto, che esso sottende il divieto di esercizio della pesca con draga idraulica durante il periodo di effettuazione del fermo; in tal senso sarà anzi da lui riformulato l'emendamento 5.2.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTO, l'ordine del giorno n. 1 è approvato dalla Commissione, avendone il sottosegretario BARBERI preannunciato l'accoglimento in Assemblea.

È successivamente approvato dalla Commissione l'ordine del giorno n. 2, in ordine al quale il sottosegretario BARBERI ha preannunciato l'accoglimento in Assemblea.

Sull'ordine del giorno n. 5 il relatore CARCARINO si rimette al sottosegretario BARBERI il quale dichiara, riportando anche l'avviso del Ministro per le politiche agricole, che esso non potrà essere accolto dal Governo in quanto concerne materia di competenza regionale; l'ordine del giorno è poi respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti al testo del decreto-legge, precedentemente accantonati, dopo essere stati illustrati, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che è stato espresso nel pomeriggio.

L'emendamento 1.1 è posto ai voti ed approvato dalla Commissione con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Sull'emendamento 1.2 il relatore CARCARINO esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario BARBERI suggerisce una riformulazione che viene accettata dai proponenti; esso è quindi posto ai voti ed approvato come emendamento 1.2 (nuovo testo).

Sull'emendamento 1.3 il relatore CARCARINO e il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole; esso risulta successivamente approvato dalla Commissione.

Sono poi separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5 con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Il senatore CAPALDI illustra una riformulazione dell'emendamento 1.6: previo parere favorevole del relatore CARCARINO e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 1.6 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 2.1, connesso con l'emendamento 2.3, su invito del relatore CARCARINO, è ritirato dal senatore BORTOLOTTO.

Il relatore CARCARINO presenta ed illustra l'emendamento 2.6 che, previo parere favorevole del sottosegretario BARBERI, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.2 il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI si dichiarano favorevoli a condizione di una sua riformulazione; il senatore CENTARO accoglie l'invito e l'emendamento 2.2

(nuovo testo) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione, previe aggiunte di firma dei senatori SCIVOLETTO e MINARDO.

Il senatore SCIVOLETTO presenta ed illustra l'emendamento 2.5 che, favorevoli il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 2.3, su istanza del relatore CARCARINO, è trasformato dal proponente BORTOLOTTO nell'emendamento 4.0.20, che sarà votato come aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il relatore CARCARINO presenta ed illustra l'emendamento 2.7 che, favorevole il sottosegretario BARBERI, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Su invito del relatore CARCARINO, l'emendamento 2.4 è ritirato dal senatore CENTARO e da lui trasformato nell'ordine del giorno n. 6 il cui testo è il seguente:

«Il Senato della Repubblica,

premesso che:

gli effetti distruttivi sull'attività imprenditoriale del terremoto verificatosi nel 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania ha indotto il sottosegretario Barberi a sospendere il pagamento degli oneri fiscali, rinviandone il versamento a più riprese e in ultimo con scadenza al 30 aprile 1997;

alle conseguenze predette si è aggiunta una crisi economica gravissima, particolarmente avvertita nelle zone colpite dal sisma, che ha impedito alle imprese la ripresa indispensabile a far fronte al versamento degli oneri fiscali sia correnti che sospesi;

i soggetti interessati non saranno in condizione di versare alcunchè e l'eventuale recupero coattivo delle somme non produrrà altro risultato che una catena interminabile di fallimenti e, soprattutto, il venir meno di altri posti di lavoro, ingenerando una situazione assolutamente insostenibile;

è utile allo Stato che gli importi dovuti siano recuperabili in concreto e non siano soltanto mere indicazioni numeriche in bilancio;

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento legislativo concernente l'attività economica e di bilancio, o comunque con urgenza in apposita normativa, il rinvio con adeguata rateizzazione, a tasso di interesse agevolato, degli oneri fiscali già sospesi per effetto del sisma intervenuto nel 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania».

0/2449/6/13

CENTARO, SCIVOLETTO, MINARDO

L'ordine del giorno n. 6 è posto ai voti ed approvato dalla Commissione, dopo che il sottosegretario BARBERI si è riservato di espri-

mere il proprio avviso in Assemblea previa acquisizione del parere del Ministro competente.

L'emendamento 2.0.1 è riformulato in seduta dal relatore CARCARINO, con aggiunta di firma da parte dei senatori SCIVOLETTO, MINARDO e CENTARO, allo scopo di adempiere alla condizione espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione; previa rimessione del sottosegretario BARBERI alla Commissione, l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Su istanza del relatore CARCARINO l'emendamento 2.0.2 è ritirato dal senatore MINARDO.

Gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.5 sono trasformati dal senatore MAGGI, su istanza del relatore CARCARINO, nell'emendamento 4.5, che sarà votato in riferimento all'articolo 4.

L'emendamento 2.0.8 è posto ai voti ed approvato dalla Commissione con parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

L'emendamento 2.0.4 è riformulato in un nuovo testo, illustrato dal relatore CARCARINO, secondo cui esso soddisfa i requisiti di copertura finanziaria; ciò nondimeno, laddove in Assemblea la 5<sup>a</sup> Commissione esprimesse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si impegna a ritirarlo.

Con parere favorevole del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 2.0.4 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 2.0.6 è riformulato in un nuovo testo che è illustrato dal relatore CARCARINO, secondo cui esso soddisfa i requisiti di copertura finanziaria; ciò nondimeno, laddove in Assemblea la 5<sup>a</sup> Commissione esprimesse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si impegna a ritirarlo.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 2.0.6 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 2.0.7 è ritirato dal relatore CARCARINO, egli esprime tuttavia rammarico per la contrarietà espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

L'emendamento 2.0.9 è riformulato dal relatore CARCARINO in un nuovo testo (volto a recepire la condizione espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione) che è posto ai voti ed approvato dalla Commissione, previo parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

È poi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.10, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Il presidente GIOVANELLI dà notizia che il senatore Tarolli ha dichiarato di aggiungere firma a tutti gli emendamenti del senatore Manfredi.

L'emendamento 2.0.11 è ritirato dal senatore MANFREDI su invito del relatore CARCARINO.

L'emendamento 4.1, con il relatore CARCARINO favorevole, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.2, su invito del relatore CARCARINO, è ritirato dal senatore MAGGI, in considerazione sia del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, sia del fatto che è parzialmente coincidente con il contenuto dell'emendamento 4.5.

All'emendamento 4.5, presentato precedentemente dal senatore Maggi, aggiungono firma i senatori SPECCHIA, COZZOLINO, BISCARDI, VALLETTA e CARCARINO; questi ultimi tre senatori dichiarano anche di ritirare il loro emendamento 4.4.

Con parere favorevole del relatore CARCARINO e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 4.5 è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.0.1 è accolto dalla Commissione, previo parere favorevole del sottosegretario BARBERI, dopo essere stato riformulato dal relatore CARCARINO in un nuovo testo che soddisfa il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

In merito all'emendamento 4.0.2, sul quale il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole, il presidente GIOVANELLI avverte che la sua approvazione determinerà l'assorbimento degli emendamenti 4.0.20, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7; in previsione di tale esito, i senatori Bortolotto, Fumagalli Carulli, Manfredi, Maggi, Specchia, Cozzolino, Zanoletti, Saracco e Tapparo dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.2.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.0.2; ne consegue l'assorbimento degli emendamenti 4.0.20, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

L'emendamento 4.0.8, favorevoli il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI, è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Il relatore CARCARINO illustra il subemendamento 4.0.31/1, che è approvato dalla Commissione, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Il sottosegretario BARBERI presenta ed illustra il subemendamento 4.0.31/2 che è approvato dalla Commissione con il parere favorevole del relatore CARCARINO.

In merito all'emendamento 4.0.31 il presidente GIOVANELLI dichiara che la sua approvazione determinerà l'assorbimento degli emendamenti 4.0.9, 4.0.10 (nuovo testo), 4.0.11, 4.0.13 e 4.0.30; in previsione di tale esito, i senatori Morando, Conte, Manfredi, Brignone, Zanoletti, Saracco, Tapparo, Sella di Monteluca e Centaro dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.31.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.0.31, nel testo emendato; ne consegue l'assorbimento degli emendamenti 4.0.9, 4.0.10 (nuovo testo), 4.0.11, 4.0.13 e 4.0.30.

L'emendamento 4.0.12 è ritirato dal senatore COLLA – che aveva aggiunto firma – su invito del relatore CARCARINO, in considerazione del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 4.0.14, contrari relatore e Governo, risulta respinto dalla Commissione; anche l'emendamento 4.0.15, sul quale il relatore CARCARINO e il sottosegretario BARBERI si sono dichiarati contrari, è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.0.16 e 4.0.17 sono ritirati dal senatore COLLA – che aveva aggiunto firma – su invito del relatore CARCARINO, in considerazione del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

All'emendamento 4.0.18 aggiunge firma il senatore COLLA; dopo che il relatore CARCARINO si è rimesso al sottosegretario BARBERI, il quale dà parere favorevole, l'emendamento è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.0.19 è ritirato dal senatore CONTE su invito del relatore CARCARINO, in considerazione del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Gli emendamenti 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.28/1, 4.0.28, 4.0.29/1 e 4.0.29 sono ritirati dal senatore MANFREDI su invito del relatore CARCARINO che, pur condividendone il merito, ne sottolinea criticamente la *ratio* di legiferare su una materia sin qui trattata a livello regolamentare.

Il senatore MANFREDI, nel ritirare i suddetti emendamenti, presenta il seguente ordine del giorno che, previo parere favorevole del re-



latore CARCARINO e dichiarazione di accoglimento del sottosegretario BARBERI, è approvato dalla Commissione:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2449,

premesso che con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è stato emanato il regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

rilevato che nei due anni di applicazione le disposizioni contenute nel regolamento – relativamente al riconoscimento delle organizzazioni di volontariato a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché alla concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature e mezzi e per il miglioramento della preparazione tecnica – sono risultate essere di difficile attuazione, ovvero ostative;

considerato che le caratteristiche geologiche del territorio nazionale espongono vaste aree del paese a rischio di calamità naturali e richiedono pertanto il dispiegarsi dell'azione del volontariato accanto all'attività di protezione civile assicurata dagli organi istituzionali per fronteggiare adeguatamente le continue emergenze con interventi rapidi ed efficaci, che evitino o contengano i danni a persone e cose;

riconosciuto che il volontariato di protezione civile opera con alte finalità umanitarie e senza fini di lucro;

impegna il Governo

a predisporre, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda in particolare la concessione dei contributi a favore delle predette associazioni e lo snellimento delle relative procedure, con i seguenti criteri:

ampio ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda le richieste di contributi;

eliminazione di pareri da acquisire a cura delle organizzazioni volontariato;

individuazione di misure legislative per un trattamento fiscale agevolato per mezzi, autoveicoli, beni e servizi aventi finalità esclusive di protezione civile».

0/2449/7/13

MANFREDI

L'emendamento 4.0.23 supera le obiezioni del relatore, secondo il senatore MANFREDI, in quanto riformulato in un nuovo testo, privo del carattere di novella al regolamento sul volontariato; tale nuova formulazione, raggiunta dopo un breve dibattito in cui prendono parte anche il sottosegretario BARBERI ed i senatori GAMBINI, BORTOLOTTI e CENTARO (il quale aggiunge firma), riceve il parere favorevole del relatore CARCARINO e del sottosegretario

BARBERI ed è successivamente posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 5.1 è ritirato dal senatore MAGGI su invito del presidente-relatore CARCARINO.

L'emendamento 5.10 è presentato in seduta dal presidente-relatore CARCARINO, che l'illustra e che – su invito del senatore VELTRI – si dichiara disponibile a ritirarlo in Assemblea laddove la 5<sup>a</sup> Commissione esprima parere contrario. Esso risulta approvato dalla Commissione, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

L'emendamento 5.2 è riformulato in un nuovo testo dal relatore CARCARINO, che in tal modo recepisce le istanze avanzate in un intervento del senatore BORTOLOTTO sull'ordine del giorno n. 1. Con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 5.2 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 5.3 è riformulato dal relatore CARCARINO in un nuovo testo su invito del sottosegretario BARBERI, che vi condizionava il parere favorevole; l'emendamento 5.3 (nuovo testo) è poi approvato dalla Commissione.

L'emendamento 6.1, contrari il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI, risulta respinto dalla Commissione previa dichiarazione di voto favorevole del senatore COLLA.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 (precedentemente illustrato dal relatore Carcarino), in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Nella sua veste di senatore segretario, il senatore IULIANO dispone la non menzione sul riassunto dei lavori delle proteste avanzate dai proponenti degli emendamenti dichiarati improponibili, essendo la decisione presidenziale stata già assunta e, per prassi costante, non essendo ammesso l'inserimento nel processo verbale e nel riassunto dei lavori di interventi su decisioni definitive.

La Commissione conferisce infine al relatore Carcarino mandato di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti testè approvati, nonchè di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e di apportare le modifiche di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie.

*La seduta termina alle ore 23,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2449****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ed in particolare nelle aree protette».*

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «Canadair CL 215» inserire le seguenti: «alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamento e mezzi terrestri».*

**1.2**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «Canadair CL 215» inserire le seguenti: «alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento delle attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B.».*

**1.2** (nuovo testo)

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato».*

**1.3**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ

*Al comma 2, dopo la parola: «comunque» inserire la parola: «indifferibilmente».*

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «all'approvvigionamento» inserire le seguenti: «, nonchè al potenziamento».*

**1.5**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: «e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**1.6**

CAPALDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “per gli anni successivi” aggiungere le seguenti: “Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 8 dicembre 1970, n. 996”».

**1.6** (nuovo testo)

CAPALDI, CARCARINO

## Art. 2.

*Alla rubrica dell'articolo 2, dopo le parole: «Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433» sono aggiunte le seguenti: «e la legge 4 dicembre 1993, n. 493».*

**2.1**

BORTOLOTTO

*Al comma 1, lettera b), n. 3, capoverso i-bis, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina».*

**2.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) dopo il n. 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis). Dopo la lettera «i-bis» è aggiunta la seguente:

i-ter) corresponsione di una indennità di locazione di unità immobiliare destinata all'abitazione del nucleo familiare di soggetti già re-

sidenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli enti sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire cinquecentomila mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo. L'erogazione dell'indennità comporta per il locatore lo sgravio fiscale della somma corrispondente».

**2.2**

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO

*Al comma 1, lettera b) dopo il n. 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis). Dopo la lettera "i-bis" è sono aggiunte le seguenti:

i-ter) corresponsione di una indennità di locazione di unità immobiliare destinata all'abitazione del nucleo familiare di soggetti già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli enti sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire cinquecentomila mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.

i-quater) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie già alloggiate nei campi *containers*.»

**2.2** (nuovo testo)

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «relativi alla Val di Noto» con le seguenti: «relativi al Val di Noto».*

**2.5**

SCIVOLETTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di riassegnare a favore anche dei consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico delle risorse rese disponibili a seguito di revoca dei mutui concessi alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993,

n. 493, è sostituito dal seguente: “I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l’impossibilità all’esecuzione dell’opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere”;

b) all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: “a comuni, province” sono aggiunte le seguenti: “comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,”».

**2.3**

BORTOLOTTO, VEDOVATO

*Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile».*

**2.7**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un’ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all’articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 2000; per gli adempimenti di cui all’articolo 1, lettera b), dal mese di aprile dell’anno 2000; per gli adempimenti di cui all’articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio dell’anno 2000; per gli adempimenti di cui all’articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio dell’anno 2000 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 2000 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall’iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all’articolo 2, dal mese di ottobre dell’anno 2000, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso senza corresponsione di interessi. Fino alla scadenza dei suddetti termini sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo».

**2.4**

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO, MINARDO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per il personale di protezione civile)*

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609, transita, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e ove occorra in soprannumero, per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**2.0.1**

CARCARINO, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Disposizioni per il personale di protezione civile)*

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

**2.0.1** (nuovo testo)

CARCARINO, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per il personale di protezione civile)*

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986,

n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609, transita, nel limite di numero diciotto unità, nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, e ove occorra in soprannumero, per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale presta servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

**2.0.2**

MINARDO, VELTRI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 ottobre 1986, n. 730)*

1. All'articolo 1, lettera g) della legge 28 ottobre 1986, n. 730, modificato ed integrato dall'articolo 15-ter del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 20 dopo le parole: «da realizzare nel centro storico della città» è aggiunto il seguente periodo: «e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della protezione civile del 17 febbraio 1987, n. 905».

**2.0.3**

MAGGI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria)*

1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997 possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza».

**2.0.8**

IL RELATORE



*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Provvidenze a favore della regione Umbria)*

1. Ai fini della riattazione e la ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario li lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato».

**2.0.4**

CARPINELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Provvidenze a favore della regione Umbria)*

1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario li lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

**2.0.4** (nuovo testo)

CARPINELLI, CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 luglio 1984, n. 363)*

1. Il comune di Venafro (Isernia) è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1994 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento».

**2.0.5**

MAGGI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esperti tecnico-amministrativi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato biennale non rinnovabile. Al relativo onere stimato in lire 800 milioni annui si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 2050, rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.0.6**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esperti tecnico-amministrativi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato biennale non rinnovabile. Al relativo onere stimato in lire 800 milioni annui si provvede con l'utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione disposta alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 662, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

**2.0.6** (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni contabili)*

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno ed enti o privati per servizi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi delle convenzioni di cui al comma precedente e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

3. l'importo di lire 517.536.000 stanziato sul capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno viene assegnato al capitolo 3145 dello stesso stato di previsione per l'anno 1997».

**2.0.7**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni concernenti i beni culturali)*

1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato. Per l'anno 1997, limitatamente agli interventi sui beni culturali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

**2.0.9**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni concernenti i beni culturali)*

1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato».

**2.0.9** (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «eventi alluvionali» sono sostituite con le seguenti: «eventi calamitosi».

**2.0.10**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Misure per la prevenzione incendi nelle frazioni di comuni montani)*

1. È fatto obbligo ai comuni montani definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, di dotare le frazioni con più di cinquanta residenti e servite da acquedotto comunale di colonnine antincendio o captazioni d'acqua antincendio a norma utilizzabili dal Corpo dei Vigili del fuoco. Tali opere dovranno essere completate dai comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine è fatto carico a detti comuni di segnalare l'ubicazione dei punti di presa di acqua di cui in precedenza ai comandi dei Vigili del fuoco e della protezione civile competenti per territorio».

**2.0.11**

SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, BRIGNONE

**Art. 4.**

*Al comma 1, dopo le parole: «protezione civile,» inserire le parole: «sentito il Ministero dei lavori pubblici,».*

**4.1**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, lettera g), della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 come modificato ed integrato dall'articolo 15-ter del decreto-legge

n. 8 del 26 gennaio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 27 marzo 1987 dopo le parole “da realizzare nel centro storico della città” è aggiunto il seguente periodo: “e interventi di riparazione e/o costruzione di progetti edilizi unitari e singoli di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987”.

1-ter. Per gli interventi di riparazione e/o costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 nel Comune di Venafro è autorizzata l’utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni già accreditati al Comune anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

1-quater. Per gli interventi di riparazione e/o costruzione di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 finanziati con i fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto di ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905/FPC del 17 febbraio 1987 è autorizzato, a valere sulle disponibilità residue e sull’assegnazione di cui alla predetta legge, il finanziamento dell’adeguamento dell’aliquota I.V.A. alle disposizioni di cui alle legge n. 427 del 29 ottobre 1993 e n. 133 del 26 febbraio 1994».

#### 4.2

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All’articolo 1, lettera g), della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 come modificato ed integrato dall’articolo 15-ter del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987 convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 27 marzo 1987 dopo le parole: “da realizzare nel centro storico della città” è aggiunto il seguente periodo: “e interventi di riparazione e/o di ricostruzione di progetti edilizi unitari e singoli di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987”.

3-ter. Per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 nel comune di Venafro è autorizzata l’utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni già accreditati al comune anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

3-*quater*. Per gli interventi di riparazione e /o ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 finanziati con i fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto di ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905/FPC del 17 febbraio 1987 è autorizzato, a valere sulle disponibilità residue e sulla assegnazione di cui alla predetta legge, il finanziamento dell'adeguamento della aliquota IVA alle disposizioni di cui alle legge nn. 427 del 29 ottobre 1993 e 133 del 26 febbraio 1994».

4.4

BISCARDI, VALLETTA, CARCARINO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 1, lettera g) della legge 28 ottobre 1986, n. 730, modificato ed integrato dall'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 20 dopo le parole: "da realizzare nel centro storico della città" è aggiunto il seguente periodo: "e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 17 febbraio 1987, n. 905".

3-*ter*. Il comune di Venafro (Isernia) è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento».

4.5

MAGGI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza)*

1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero

esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonchè di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamenti dei nuclei familiari e/o degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 1996, n. 401 e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deleghe ove necessarie».

#### 4.0.1

CARCARINO, MARINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza)*

1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonchè di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamenti dei nuclei familiari e/o degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 1996, n. 401 e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deleghe ove necessarie».

**4.0.1** (nuovo testo)

CARCARINO, MARINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".

3. All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

**4.0.2**

IL RELATORE

*Dopo il l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di riassegnare a favore anche dei consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico delle risorse re-



se disponibili a seguito di revoca dei mutui concessi alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere»;

b) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province» sono aggiunte le seguenti: «comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale.».

**4.0.20**

BORTOLOTTO, VEDOVATO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere».

**4.0.3**

FUMAGALLI CARULLI, MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è apportata la seguente modifica:

a) all'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: «a comuni, province» sono aggiunte le seguenti: «comunità montane, consorzi tra

enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,»».

**4.0.4**

FUMAGALLI CARULLI, MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere".

3. All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,»».

**4.0.5**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere"».

**4.0.6**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO, MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: «comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali, società a prevalente capitale pubblico locale,»».

**4.0.7**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO, MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Provvidenze per la provincia di Latina)*

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496».

**4.0.8**

CAPALDI, CONTE

*All'emendamento 4.0.31, comma 1, sostituire le parole da: «I titolari di imprese» a: «e successive» con le seguenti:*

«I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito, con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 493».

**4.0.31/1**

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.31, comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro» inserire le seguenti: «dei lavori pubblici, con il Ministro».

**4.0.31/2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento

viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

**4.0.31**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle at-

trezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

**4.0.9**

MORANDO, CONTE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gaz-*

zetta *Ufficiale* n. 63 – serie generale – del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. – Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelievi sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. – Istituto centrale per il credito a medio termine.

**4.0.10** (Nuovo testo)

MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 – serie generale – del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. – Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimenti delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigian-



nato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

#### 4.0.11

BRIGNONE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate  
in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1995 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.A e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A - Artigiancassa dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimenti delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva

o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1995, n. 689, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ed al Mediocredito centrale S.p.A. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

#### **4.0.13**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO, CONTE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1995 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate

al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa – Artigiancassa dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimenti delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1995, n. 689, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa Spa. ed al Mediocredito centrale Spa. – Istituto centrale per il credito a medio termine.

#### **4.0.30**

SELLA DI MONTELUCE, CENTARO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocazione di abitazioni private e attività produttive)*

1. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "dall'Autorità di bacino del Po" sono aggiunte le seguenti: "o al fine degli interventi di recupero ur-

banistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Minsitro dell'interno 19 novembre 1996 n. 2477, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 281, del 30 novembre 1996”;

b) le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 1996” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;

c) al secondo periodo le parole da: “e delle disponibilità” fino alla fine del periodo sono soppresse;

d) è, in fine, aggiunto il seguente periodo: “Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, e mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, dello stesso decreto”.

2. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno 19 novembre 1996, n. 2477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e al fine di favorire la ricostruzione di immobili, qualsiasi uso adibiti, da demolire e i trasferimenti di insediamenti di attività produttive siti nei territori della fascia A e B per effetto delle disposizioni contenute nel piano stralcio delle fasce fluviali di cui al comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, spettano ai soggetti interessati i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza è corrisposto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, secondo le modalità e le condizioni ivi previste e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinate dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari alla spesa necessaria per la ricostruzione dell'immobile da demolire.

3. Gli immobili per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo sono demoliti e l'area di risulta è acquisita a patrimonio dei comuni. Alla concessione dei contributi provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno. Il contributo è concesso al netto degli importi o delle indennità liquidate a titolo di incentivi alla ricostruzione di immobili al trasferimento di insediamenti e attività produttive siti nei territori della fascia A e B. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione

delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

4. Le domande rivolte ad ottenere benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, devono essere presentate ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

**4.0.12**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Utilizzo dei militari nelle zone alluvionate)*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1994, 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1994, 1995, 1996, 1997 e 1998" e le parole: "degli uffici tecnici" sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'ente utilizzatore».

**4.0.14**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme per l'attestazione del direttore dei lavori per le zone alluvionate)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Nel caso di riparazione di danni a beni immobili, anche ad uso non abitativo, ai fini dell'erogazione della somma residua, di cui

all'articolo 7, comma 2, lettera c), della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, l'attestazione del direttore dei lavori può essere sostituita da una relazione giurata di ultimazione delle opere redatta da un professionista abilitato; nel caso di riparazione dei danni a beni immobili d'importo inferiore a lire venti milioni l'attestazione del direttore dei lavori non è richiesta»».

**4.0.15**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme per i finanziamenti agevolati previsti al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 35 del 1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La durata di detti finanziamenti non può superare quindici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare gli undici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di nove anni»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento della spesa».

2. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un per cento».

3. Al comma 9 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole «e dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «e degli articoli 3, 3-bis e 3-ter».

4. Al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di detti finanziamenti non può superare quindici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento della spesa».

5. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un per cento».

6. Al comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: "tre per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un per cento".

**4.0.16**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme alla legge n. 35 del 1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, le parole da: " , nel limite massimo" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Il Mediocredito centrale Spa e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa a valere rispettivamente sui fondi di cui ai commi 1 e 6 degli articoli 2 e 3 provvedono a deliberare e corrispondere per il tramite della banca finanziatrice un contributo pari all'importo di quattro rate del piano di ammortamento di rimborso del finanziamento richiesto ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3.

3. Alle imprese di cui al comma 1 che non hanno cessato l'attività, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 20 per cento del valore dei danni subiti dei beni immobili e mobili individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito di imposta. Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalle legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni".

4. All'articolo 3-ter del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Entro il termine di durata del finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta. La

banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa – Antigiancassa. L'utilizzo del finanziamento è consentito entro l'intero periodo di durata del finanziamento stesso”.

“2-ter. Entro il termine di quattro anni dalla data di erogazione dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice una relazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto”.

“2-quater. Per le imprese che hanno chiesto anche il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3, per l'importo del contributo erogato ai sensi dell'articolo 3-bis è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di utilizzo del contributo ottenuto”.

**4.0.17**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme alla legge n. 35 del 1995 relativamente all'ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno del 1996 o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione sopra citata».

**4.0.18**

BRIGNONE, PREIONI



*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Procedure per le domande di accesso ai contributi previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)*

1. Le domande di contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, presentato dalle imprese del Piemonte danneggiate dagli eventi alluvionali del periodo maggio-luglio 1994 entro i termini previsti alle Camere di commercio, industria e artigianato, sono trasmesse da queste ultime alle prefetture territorialmente competenti entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prefetture accettano le domande presentate ai sensi del comma 1 e i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

3. Le disponibilità, attribuite alle imprese della regione Piemonte danneggiate dalle alluvioni del maggio 1994, vanno ad incrementare gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.0.19**

TAPPARO, ZANOLETTI, SARACCO, CONTE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con il termine associazione di volontariato di protezione civile è intesa qualsiasi organizzazione di protezione civile a livello comunale, in-

tercomunale, provinciale, regionale e nazionale avente i requisiti e le finalità di cui al presente decreto”».

**4.0.20** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 8, lettera a), della legge 24 febbraio 1992 n. 225, contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento di attrezzature e mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica”».

**4.0.21** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“2. Per potenziamento di attrezzature e mezzi si intende sia il miglioramento qualitativo di quelli già in dotazione all'associazione, sia l'acquisizione di altri”».

**4.0.22** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“4. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere. Le limitazioni, di cui al presente comma, si riferiscono al solo progetto per il quale è stato richiesto il contributo”».

**4.0.23** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere. Le limitazioni, di cui al presente comma, si riferiscono al solo progetto per il quale è stato richiesto il contributo.»

**4.0.23** (nuovo testo) MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 sono soppressi».

**4.0.24** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Modalità di richiesta di concessione di un contributo preventivo per l'acquisizione o il potenziamento di attrezzature e mezzi).*  
- 1. Per la concessione di un contributo per l'acquisizione o il potenziamento di attrezzature e mezzi, le associazioni, di cui al comma 1 dell'art. 1, devono presentare, direttamente al Dipartimento della protezione civile, domanda conforme al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1 comma 5 del presente regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo, corredandola con la seguente documentazione:

a) dichiarazione autocertificativa attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;

b) organico dell'associazione distinta per professionalità dei componenti;

c) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e modalità d'impiego;

d) preventivi di spesa come da norme vigenti;

e) contributi o agevolazioni finanziarie richiesti o ottenuti per il progetto in questione;

2. Il Dipartimento della protezione civile può sottoporre i preventivi di spesa, di cui al comma 1, al parere di Autorità competente (UTE, ASL, Università, Istituti di ricerca, Ordini professionali, Uffici tecnici regionali o delle province autonome, ecc.)”».

**4.0.25** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D’ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTA

*Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.- (*Modalità per la richiesta di concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica*). – 1. Per la concessione di un contributo per il miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni, di cui al comma 1 dell’art. 1, devono presentare, direttamente al Dipartimento della protezione civile, domanda conforme al modello di cui alla circolare prevista all’art. 1 comma 5 del presente regolamento, entro il 31 dicembre dell’anno in corso per l’anno successivo, correlandola con la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa ai sensi della legge 15/68 attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- b) organico dell’associazione distinto per professionalità dei componenti;
- c) relazione esplicativa della tipologia e della natura delle attività di formazione o di addestramento;
- d) contributi e agevolazioni finanziarie richiesti o ottenuti per il medesimo progetto;
- e) preventivo di spesa come da norme vigenti.

2. Il Dipartimento della protezione civile può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti, di cui al comma 1, al parere di Autorità competente (SSPA, Università, Istituti di ricerca, ecc.)”».

**4.0.26** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D’ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. – *1.* Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1 presentano istanza, corredata dalla relativa documentazione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

2. Entro i sei mesi successivi il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato da approvarsi con apposito decreto;

3. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

*a)* dei rischi del territorio;

*b)* dei benefici ottenibili, attraverso l'erogazione del contributo, per le attività di protezione civile;

*c)* della consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni;

4. Nel termine di quindici giorni dalla registrazione da parte di competenti organi di controllo del decreto di approvazione del piano di erogazione dei contributi, viene data comunicazione, a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente, del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso”».

**4.0.27** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTO

*All'emendamento 4.0.28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dal comma precedente pari a tre miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando le proiezioni a partire dall'anno 1998 della quota parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**4.0.28/1**

MANFREDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Esonero del versamento della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al Servizio nazionale di protezione civile)*

1. Alla lettera *d*) dell'articolo 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 38, che approva il testo unico sulle tasse automobilistiche, dopo le parole «gli incendi» sono aggiunte le seguenti: «e gli autoveicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, condotti da personale volontario munito della prevista patente e destinati ad usi esclusivi di protezione civile».

2. Il presente articolo entra in vigore dal 1 gennaio 1998 e comunque alla successiva scadenza naturale delle tasse già versate».

**4.0.28** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO, BRIGNONE, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTOLOTTO

*All'emendamento 4.0.29, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'onere derivante dal comma precedente pari a due miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando le proiezioni a partire dall'anno 1998 della quota parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**4.0.29/1**

MANFREDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Trasferimenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, Titolo I (Disposizioni generali), recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Non sono inoltre soggetti all'imposta i trasferimenti a favore delle organizzazioni iscritte negli elenchi previsti dall'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613, che hanno come scopo esclusivo l'attività di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile».

**4.0.29** MANFREDI, BRIGNONE, CARCARINO, MAGGI, CONTE, BORTO-  
LOTTO

## Art. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: «traino pelagico» aggiungere le seguenti: «e una indennità ai marittimi imbarcati sulle stesse».*

**5.1** MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni».

**5.2** IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonchè la misura del premio per il fermo pesca di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699/93 e n. 1624/95 del Consiglio».

**5.3** IL RELATORE



*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico».

**5.10** CARCARINO, BARRILE, PELELLA, CAZZARO, IULIANO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni».

**5.2** (nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo pesca di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699/93 e n. 1624/95 del Consiglio».

**5.3** (nuovo testo)

IL RELATORE

## **Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «anche per motivazioni di ordine pubblico».*

**6.1** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO, BRIGNONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Bacini imbriferi montani)*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1956, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni».

**6.0.1** VEDOVATO, GAMBINI, VELTRI, MANFREDI, BRIGNONE, BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni previdenziali)*

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10, comma 13 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1988 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi, o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1996 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

**6.0.2** CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Proroga di termini)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, è differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997».

**6.0.3**

IL RELATORE

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

**XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**18ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Piero AMBROSI, accompagnato dal dottor Piero ANTONELLI e dal dottor Vittorio GIULIANI, dell'Unione province italiane; il dottor Francesco BONAFACCIA ed il dottor Luigi BOSSI, della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali; la dottoressa Sabina VALENTINI, della Confederazione italiana delle cooperative.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI)**

(R048 000, R18ª, 0001ª)

Dopo brevi considerazioni introduttive del PRESIDENTE, intervengono il dottor Piero AMBROSI, assessore alla provincia di Roma e il dottor Vittorio GIULIANI, dirigente della provincia di Roma.

Seguono richieste di chiarimenti del PRESIDENTE, del senatore MUNDI e del deputato SANTORI, alle quali replicano successivamente il dottor AMBROSI e il dottor GIULIANI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda.

**Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana dei servizi pubblici enti locali (CISPEL)**

(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, intervengono il dottor BONAFACCIA e il dottor BOSSI, il quale ultimo preannuncia l'invio di una documentazione scritta.

Dopo una richiesta di chiarimenti del PRESIDENTE, alla quale replica il dottor BONAFACCIA, gli intervenuti vengono ringraziati e quindi congedati.

**Audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana delle cooperative (Confcooperative)**

(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo brevi considerazioni introduttive del PRESIDENTE, interviene la dottoressa Sabina VALENTINI del Servizio legislativo della Concooperative. Seguono richieste di chiarimento del Presidente e del deputato STELLUTI, alle quali risponde la dottoressa Valentini.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa VALENTINI e la congeda.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, con la giornata odierna, si conclude il ciclo delle audizioni, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi Martedì 24 giugno 1997, per l'esame di una proposta di documento di sintesi dei lavori svolti.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BEDIN

*La seduta inizia alle ore 14,10*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

(R125 B00, C05ª, 0003º)

Sul documento di programmazione economico-finanziaria riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN il quale rileva come il documento in titolo sottolinei l'importanza della partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria fin dall'inizio onde concorrere a pieno titolo alla definizione delle nuove istituzioni e delle regole e prassi di funzionamento. Il documento, tuttavia, sottolinea altresì come il risanamento dei conti pubblici, liberando risorse per le imprese e gli investimenti e consentendo una riduzione della pressione fiscale costituisca una condizione essenziale per lo sviluppo nella stabilità e per il rilancio nell'occupazione.

In relazione alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria il Presidente relatore riepiloga i parametri fissati dal Trattato di Maastricht - stabilità del tasso di cambio in relazione al sistema monetario europeo nei due anni che precedono l'Unione monetaria, tasso di inflazione non superiore all'1,5 per cento della media dei tre Stati membri più virtuosi, deficit pubblico non superiore al 3 per cento del PIL e debito non superiore al 60 per cento del PIL e tassi di interesse a lungo termine non superiori al 2 per cento oltre il tasso praticato dai tre Paesi con la minore inflazione - e ricorda che il Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 ha stabilito come data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il primo gennaio 1999, data entro la

quale saranno definite le disposizioni istitutive della Banca centrale europea e del Sistema europeo di Banche centrali e saranno fissati in modo irrevocabile i tassi di conversione delle valute nazionali in EURO, sulla base delle decisioni che saranno prese il primo luglio 1998 in merito ai Paesi ammessi a parteciparvi. Le decisioni più importanti sull'avvio nella terza fase dell'Unione monetaria saranno dunque prese nel corso del periodo di riferimento del Documento di programmazione economico-finanziaria in esame.

Tale documento segnala altresì i progressi compiuti nel 1996 e nel 1997 nella prospettiva della convergenza verso i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalle istituzioni comunitarie. La Commissione europea, in particolare, nella relazione sulla convergenza dell'Unione europea nel 1996, presentata nel novembre dello scorso anno, sottolineava come l'Italia avesse un tasso medio di inflazione e di interesse nominale a lungo termine nettamente superiori ai valori di riferimento ed il Consiglio non aveva ancora abrogato la decisione del settembre 1994 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia. Nella successiva relazione economica annuale per il 1997, pubblicata lo scorso febbraio, la Commissione tornava sul problema della riduzione dei disavanzi di bilancio sottolineando come tutti gli Stati membri contavano di compiere ulteriori progressi nel 1997 e come, in particolare, il miglioramento dovrebbe essere molto significativo per l'Italia corrispondendo ad una riduzione del disavanzo pari a circa 3,5 punti percentuali del PIL, a fronte di 1-1,5 punti percentuali in quasi tutti gli altri Stati membri. In questa situazione la Commissione si aspettava che almeno dodici Stati membri avrebbero raggiunto l'obiettivo di un disavanzo contenuto entro il 3 per cento del PIL, prevedendo invece un livello del 3,5 per cento per l'Italia. La relazione sottolineava inoltre l'intensità dello sforzo compiuto dall'Italia e rilevava l'esigenza di proseguire l'opera finalizzata alla riduzione drastica dei tassi di interesse prevedendo altresì una riduzione dei trasferimenti alle famiglie ed un ridimensionamento del pubblico impiego. Nella raccomandazione sui grandi orientamenti di politica economica degli Stati membri, pubblicata lo scorso aprile, la Commissione ha notato con favore la progressiva diminuzione del tasso di inflazione osservando come il rapporto deficit - PIL possa raggiungere nel 1997 l'obiettivo del 3 per cento, se le misure già prese nel bilancio per il 1997 e lo scorso marzo risulteranno pienamente efficaci o se, in caso contrario, il Governo italiano ne assumerà di ulteriori. La Commissione osservava tuttavia che sulla base delle politiche attuali il deficit avrebbe potuto aumentare nuovamente nel 1998, per la cessazione degli effetti di talune misure, rendendosi pertanto necessaria un'ulteriore manovra per garantire una continuità dell'assestamento della finanza pubblica, sostituendo le misure con carattere temporaneo assunte nel 1997 con provvedimenti strutturali che abbiano un impatto permanente sul bilancio.

L'oratore rileva pertanto come il DPEF illustri i progressi compiuti nel 1996 e nel 1997 nel processo di convergenza, con il ribasso del tasso di inflazione e la riduzione dei differenziali dei tassi di interesse a lungo termine e con i risultati conseguiti in termini di riduzione dell'in-

debitamento netto della Pubblica amministrazione, sceso al 3 per cento del PIL grazie alla manovra correttiva di 15.500 miliardi varata con il decreto legge n. 79 del 1997 dello scorso marzo. Tali progressi consentono di guardare con ottimismo al raggiungimento degli obiettivi connessi al rispetto dei parametri europei, nonostante si preveda nel 1997 una crescita ridotta del PIL reale, dell'1,2 per cento anzichè del 2,0 per cento, secondo quanto indicato nel DPEF presentato lo scorso anno.

Per quanto concerne il 1998 il Documento prevede una crescita del PIL reale del 2 per cento, una riduzione del tasso di inflazione dal 2,5 per cento del 1997 all'1,8 per cento ed una riduzione dei tassi di interesse a dodici mesi ad un livello del 6 per cento. La ripresa degli investimenti e dei consumi e la crescita della domanda determineranno un aumento del gettito fiscale il quale, pur aggiungendosi ad una riduzione per l'onere per interessi – derivante dalla riduzione dei differenziali dei tassi di interesse con gli altri Paesi e dal ridimensionamento del debito pubblico conseguito negli anni precedenti – non compenserà il venir meno degli effetti di alcuni provvedimenti a carattere temporaneo adottati nel 1997 e la crescita tendenziale della spesa per prestazioni sociali e per i trasferimenti richiesti per il finanziamento delle aziende di servizio pubblico centrali e periferiche. Poichè il quadro tendenziale per il 1998 indica un indebitamento netto corrispondente al 4,10 per cento del PIL si renderà necessaria una manovra correttiva di circa 25.000 miliardi per ridurre l'indebitamento della Pubblica amministrazione, in rapporto al PIL, al livello programmato del 2,8 per cento. Tale manovra, secondo le indicazioni del DPEF, dovrebbe gravare per due quinti su aumenti di entrate e per tre quinti su interventi correttivi della spesa.

In materia di maggiori entrate, che saranno dell'ordine di 10.000 miliardi, si esclude il mantenimento dei proventi straordinari derivanti dal contributo per l'Europa, introdotto nel 1997 (11.500 miliardi), e si prevede di incorporare 2.000 miliardi dal recupero di evasione in conseguenza dell'attuazione delle deleghe fiscali, cui si aggiungeranno altri interventi concernenti l'evasione ed una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette.

Il documento esclude altresì interventi sulle spese in conto capitale, giacchè l'intervento correttivo riguarderà interamente la spesa corrente al netto degli interessi per un importo di circa 15.000 miliardi. Circa 5.000 miliardi, in particolare, deriveranno dalla riforma del bilancio, dal decentramento amministrativo, dallo snellimento delle procedure, dalla responsabilizzazione finanziaria degli enti periferici e da interventi di razionalizzazione nel settore della scuola, della sanità e delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione. Ulteriori risparmi per circa 10.000 miliardi deriveranno dal riordino di finanziamenti statali alle aziende di servizio pubblico, della politica tariffaria nei settori dei trasporti e delle poste, delle politiche di sostegno dei prezzi agricoli, delle politiche di finanziamento degli enti esterni al settore statale e dallo sviluppo del processo di riforma dello stato sociale in settori quali il mercato del lavoro, la sanità, l'assistenza e l'ordinamento pensionistico. L'aumento dell'avanzo primario derivante dalla manovra



produrrà inoltre un risparmio della spesa per interessi stimato in 1.500 miliardi.

Per quanto concerne gli anni successivi il Presidente relatore illustra come il DPEF indichi come obiettivo per il 1999 un indebitamento netto della Pubblica amministrazione rispetto al PIL del 2,40 per cento e per il 2000 dell'1,80 per cento. Considerando invece che la previsione tendenziale dell'indebitamento netto in rapporto al PIL è del 4,38 per cento nel 1999 e del 4,06 per cento nel 2000, si richiederanno manovre correttive pari, rispettivamente, a 14.503 miliardi e 6.793 miliardi.

In relazione al debito, tenendo anche conto della politica di privatizzazioni, i cui proventi sono utilizzati per ridurre il debito, l'obiettivo programmatico è di scendere, in termine di rapporti al PIL, dal 123,8 per cento nel 1996 al 122,76 per cento nel 1997, al 121,11 per cento nel 1998. Il documento mostra altresì come negli ultimi anni, in previsione della partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria, sia stata ridotta la quota di titoli a breve e di quelli indicizzati - più sensibili alle fluttuazioni dei mercati finanziari - sul totale dei titoli di Stato in circolazione, in modo da ridurre l'impatto di movimenti avversi nei tassi di interesse sulla spesa per interessi e di migliorare le capacità di previsione di tali oneri in sede di formazione del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne altri profili di interesse comunitario l'oratore rileva come il documento affermi l'impegno del Governo per migliorare la capacità di utilizzo dei finanziamenti comunitari, prevedendo di spendere, entro il 31 dicembre 1997, il 38 per cento dei fondi disponibili e di utilizzare, entro il 31 dicembre 2001, l'intero ammontare di risorse assegnate all'Italia dall'Unione europea.

Tra i profili di natura fiscale si rileva l'incidenza dell'armonizzazione a livello comunitario sulla struttura delle imposte indirette. Il documento segnala altresì i risparmi che deriveranno dalla razionalizzazione del bilancio, dell'azione di delegificazione e dalla semplificazione delle procedure amministrative.

Il Presidente relatore si sofferma inoltre sul tema dell'occupazione, oggetto di una risoluzione approvata ieri in occasione del Consiglio europeo di Amsterdam insieme alla risoluzione sul patto di stabilità e che deve costituire un obiettivo essenziale dell'Unione economica monetaria. A tale riguardo l'oratore rileva come il DPEF illustri i benefici che deriveranno alla crescita economica, e pertanto all'occupazione, dal risanamento del bilancio dello Stato e dalla realizzazione dell'Unione economica e monetaria in uno scenario di crescente stabilità dei prezzi, dei tassi di cambio valutari e di riduzione dei differenziali di interesse in Europa. Per quanto concerne la spesa sociale, in particolare, il documento segnala come la quota di spesa destinata a finalità sociali sia analoga a quella degli altri paesi dell'Unione europea ma come si possano riscontrare profonde differenze qualitative. La struttura della spesa sociale in Italia, infatti, a differenza della media europea, sembrerebbe privilegiare la spesa previdenziale a scapito di quella assistenziale, per il sostegno delle famiglie e dei disoccupati. Il documento prevede inoltre una crescita dell'occupazione dello 0,5 per cento nel 1998, dello 0,7 per cento nel 1999 e dello 0,9 per cento nel 2000 e sottolinea come la cen-

tralità di tale obiettivo pervada l'intera impostazione del DPEF, nella prospettiva di trasformare la crescita economica in produzione di nuovi posti di lavoro.

L'oratore prosegue rilevando come i diversi livelli occupazionali nel Centro-Nord e nel Centro-Sud dell'Italia e la crescente divergenza tra le due aree del Paese suggeriscano chiare indicazioni in relazione agli interventi prioritari, che devono essere indirizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse mediante il potenziamento delle infrastrutture, il sostegno alle piccole e medie imprese e il rafforzamento dei distretti industriali, l'assistenza tecnica e finanziaria, una differente organizzazione nel mercato del lavoro e un utilizzo più efficace dei finanziamenti comunitari. Il presidente relatore Bedin rileva altresì come il tema dell'occupazione sia stato al centro della XVI Conferenza degli Organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), svoltasi la scorsa settimana all'Aia, dove, a fronte dell'intervento del Ministro delle finanze olandese, Gerrit Zalm, che rilevava la prevalente competenza degli Stati nella lotta contro la disoccupazione e la mancata disponibilità di risorse per svolgere interventi europei, numerose delegazioni, fra cui quella italiana, hanno sottolineato come il problema della disoccupazione abbia una rilevanza europea e debba essere posto al centro delle politiche dell'Unione. Tale impostazione, peraltro, risulta confermata dalla decisione assunta al Consiglio europeo di Amsterdam di affiancare alla risoluzione sul Patto di stabilità una risoluzione sull'occupazione.

Alla luce delle considerazioni svolte il presidente relatore Bedin propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, ricordando le polemiche nei confronti delle previsioni della Commissione europea dei mesi scorsi che hanno coinvolto le più alte cariche dello Stato, conferma la gravità dei giudizi espressi dalle istituzioni comunitarie nei confronti della capacità dell'Italia di rispettare l'obiettivo di un disavanzo inferiore al 3 per cento del PIL. Al riguardo il documento in esame conferma un approccio che, come nel passato, è basato più su aspettative ottimistiche che non su dei dati di fatto, comportamento che mina la fiducia nei confronti dell'Italia da parte degli altri *partners* europei. Per tale motivo l'oratore dichiara di non poter votare a favore del documento da cui si evince, peraltro, che, tenendo conto dell'evoluzione tendenziale della finanza pubblica, la tassa sull'Europa non potrà più essere considerata *una tantum*.

Il senatore MAGNALBÒ lamenta l'eccessiva genericità del documento in titolo su temi quali l'agricoltura e le piccole e medie imprese. L'agricoltura, in particolare, a seguito della progressiva eliminazione degli interventi di sostegno comunitari sarà destinata a confrontarsi con i mercati internazionali con effetti che potrebbero essere catastrofici sia per il settore produttivo che per il mercato dei terreni. Per quanto concerne le piccole e medie imprese ne viene sottovalutata la rilevanza fon-

damentale per l'economia italiana e la penalizzazione che deriva loro dall'arretratezza del sistema bancario italiano. Alla luce di tali considerazioni l'oratore esprime un giudizio sfavorevole sul DPEF, eccessivamente incentrato sui grandi interessi finanziari e che sottostima i disagi dei piccoli operatori che costituiscono il tessuto produttivo dell'Italia.

Il senatore MANZI preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, quale componente della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. L'oratore esprime tuttavia forti perplessità in merito agli aspetti fiscali del documento in esame, che a fronte di un'evasione fiscale stimata nell'ordine di 250.000 miliardi prospetta un recupero di gettito irrisorio, di poche migliaia di miliardi, che non giustifica la perdurante richiesta di sacrifici agli italiani, ed in merito alla lotta alla disoccupazione. Una crescita dell'occupazione dello 0,5 per cento, infatti, è palesemente inadeguata, a fronte di una situazione che vede 3 milioni di disoccupati o di occupati non regolarizzati, e sembra in contraddizione rispetto al conclamato obiettivo di concentrare tutti gli sforzi possibili nei confronti della soluzione di tale problema.

La senatrice DANIELE GALDI rileva come la ridotta credibilità dell'Italia riscontrata negli ultimi anni non possa essere ascritta esclusivamente ai dati della finanza pubblica, che peraltro ha visto un progressivo risanamento nel corso degli anni 1990, ma debba essere anche riferita all'instabilità politica che ha comportato frequenti mutamenti della compagine governativa. L'affidabilità, tuttavia, è cresciuta negli ultimi tempi grazie anche agli sforzi compiuti dall'Italia che è stato l'unico Paese europeo ad avviare una effettiva riforma del sistema previdenziale passando al sistema contributivo, riforma che ovviamente richiede un periodo di transizione. L'oratrice sottolinea in particolare come il documento in titolo offra un interessante elemento di novità prefigurando un fondo per l'assistenza e lo stato sociale il quale costituisce un presupposto per il riordino della spesa sociale, che attualmente produce dei servizi inadeguati. Il documento illustra altresì le riforme avviate nel campo delle pensioni, della sanità e del fisco, che non costituiscono forse la soluzione di tutti i problemi ma rappresentano una buona base di partenza.

Per quanto concerne l'occupazione la senatrice Daniele Galdi rileva come non sia più possibile provvedervi mediante stanziamenti di bilancio e come sia necessario affrontare il tema in modo diverso rispetto al passato, tenendo conto dell'esigenza di modificare l'organizzazione del mercato del lavoro e di far fronte alle sfide che provengono da altre aree del mondo caratterizzate da bassissimi livelli del costo del lavoro. Rispetto a tali sfide l'Europa può trovare delle risposte comuni in termini di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e di qualificazione della manodopera.

Rispondendo ad un breve intervento del senatore VERTONE GRIMALDI, sull'importanza del fisco quale strumento per incentivare la collocazione delle imprese in Italia, la senatrice DANIELE GALDI con-

clude sottolineando l'esigenza di sviluppare la lotta all'evasione per consentire una riduzione della pressione fiscale ed esprimendo il proprio giudizio favorevole sul documento in esame.

Il senatore NAVA dichiara di condividere le valutazioni critiche già espresse da altri colleghi sul DPEF, il quale dimostra di essere inadeguato in relazione alla drammaticità del problema della disoccupazione. Giudicando contraddittorie le conclusioni del senatore Manzi rispetto alle premesse del suo intervento, l'oratore sottolinea come il DPEF sia eccessivamente incentrato sui profili finanziari che, come ribadito anche in occasione della riunione della COSAC dell'Aia, non debbono pregiudicare gli obiettivi politici e sociali del processo di integrazione europea. Lo stesso Governatore della Banca d'Italia ha espresso delle osservazioni critiche sul DPEF nel corso dell'audizione da parte delle Commissioni di bilancio, rilevando come esso prefiguri una manovra di finanza pubblica che assegna un peso eccessivo agli interventi sulle entrate. In conclusione l'oratore ribadisce il giudizio sfavorevole sul documento in esame il quale non sembra idoneo a delineare con sufficiente precisione strumenti adeguati in relazione agli obiettivi che si prefigge.

Il presidente relatore BEDIN ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito precisando l'intenzione di attenersi, nella replica, ai profili di competenza della Giunta. Rispondendo al senatore Vertone Grimaldi, in particolare, l'oratore rileva come il DPEF chiarisca che il livello di indebitamento del 2,8 per cento in rapporto al PIL nel 1998 è un obiettivo programmatico e non una previsione tendenziale e che, pertanto, non costituisce un dato acquisito ma un risultato del lavoro che dovrà essere svolto dal Governo e dalle Camere. Al riguardo, tuttavia, il DPEF ribadisce più volte che non verrà riproposta nel 1998 la tassa sull'Europa.

Per quanto concerne l'occupazione il Presidente relatore precisa che la crescita dello 0,5 per cento si riferisce alla effettiva produzione di nuovi posti di lavoro e non pregiudica il raggiungimento di ulteriori obiettivi per quanto concerne la regolarizzazione di rapporti che attualmente rientrano nel campo del lavoro sommerso. In merito alle osservazioni critiche del senatore Magnalbò sul sistema bancario l'oratore sottolinea infine il ruolo riconosciuto alla Banca europea per gli investimenti nell'ambito del protocollo sull'occupazione concluso ad Amsterdam e rileva la possibilità di contemplare ulteriori interventi concernenti il sistema bancario nell'ambito delle norme di diritto derivato volte a disciplinare la Banca centrale europea ed il Sistema europeo di Banche centrali.

Viene quindi sottoposto a votazione il conferimento di un mandato al Presidente relatore ad esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole, mandato che risulta approvato a maggioranza.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il Presidente BEDIN comunica alla Giunta che la seduta già convocata per domani, mercoledì 18 giugno, non avrà luogo alle 8,30 ma alle

ore 14 e che l'audizione del Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell'Unione europea si terrà la prossima settimana.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*  
(R029 000, C23<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa altresì la Giunta che l'Ufficio di Presidenza è convocato domani, mercoledì 18 giugno, al termine della seduta della Giunta convocata alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

(Seduta antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che, come annunciato nella seduta di ieri, il relatore, senatore D'Onofrio, ha presentato una serie di emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna) interamente sostitutivi degli articoli del testo base adottato dalla Commissione. Tali emendamenti tengono conto ed assorbono, integralmente od in parte, emendamenti già presentati al testo base. Pertanto i presentatori degli emendamenti dovranno precisare quali mantengono e quali ritengono superati. Secondo le intese raggiunte ieri, sono stati presentati, entro le ore 9 di questa mattina, subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna) ai nuovi emendamenti del relatore. Circa l'ordine di votazione si seguirà il criterio ordinario di lontananza dal testo base, nel senso che saranno posti per primi in votazione gli emendamenti dei parlamentari interamente alternativi agli articoli del testo base; se respinti si passerà alla votazione dei subemendamenti alla nuova formulazione presentata dal relatore e quindi dei suoi emendamenti interamente sostitutivi.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, rende chiarimenti sul contenuto degli emendamenti presentati.

Intervengono quindi il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Fiamiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il sena-

tore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), il senatore Mario RIGO (gruppo misto), il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) i quali chiariscono quali siano gli emendamenti che intendono mantenere.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ha illustrato l'emendamento Armando Cossutta ed altri I.1.3, intervengono per dichiarazioni di voto il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ed i senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia).

Dopo un intervento del relatore, la Commissione respinge l'emendamento Armando Cossutta ed altri I.1.3.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) illustra il suo emendamento I.0.1.67.30, riformulandolo nel senso di sostituire il riferimento al Senato delle regioni e delle autonomie locali con quello alla Commissione federale.

Dopo che il relatore si è dichiarato contrario al subemendamento I.0.1.67.30 e che il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ed Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ed il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) sono intervenuti per dichiarazioni di voto, la Commissione respinge il subemendamento D'Amico I.0.1.67.30.

Dopo che il senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA) ha illustrato il suo emendamento I.1.50, contrario il relatore, la Commissione respinge tale emendamento.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) illustra il suo subemendamento I.0.1.67.23.

Dopo dichiarazioni di voto del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione respinge il subemendamento I.0.1.67.23.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.1.67.4.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) interviene sul subemendamento Soda e Villone I.0.1.67.24 sul quale prendono la parola il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Armando Cossutta (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ed il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia).

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira l'emendamento I.0.1.67.24, riservandosi di ripresentarlo.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) illustra il suo emendamento I.1.26, chiedendone la votazione per parti separate.

Dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del senatore Mario RIGO (gruppo misto), del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento I.1.26.

Contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento Rotelli I.1.56.

Ritirato l'emendamento I.1.54, la Commissione, dopo un intervento del senatore Mario RIGO (gruppo misto), respinge gli identici emendamenti Rigo I.1.2 e Dondeynaz I.1.51.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Pera I.1.48.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, riformula il suo emendamento I.1.67 per la parte relativa al comma 2 dell'articolo 1 nel seguente modo «La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti».

Dopo che il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ha ritirato il suo subemendamento I.0.1.67.22, la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritira il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.1.67.5.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone, e la Commissione consente, di esaminare congiuntamente i subemendamenti I.0.1.67.2 e I.0.1.67.37.

Su tali subemendamenti intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) ed il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*.



Avendo il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ritirato il suo emendamento I.0.1.67.2, la Commissione approva il subemendamento I.0.1.67.37.

Ritirato dai presentatori l'articolo aggiuntivo Bressa ed altri I.1.01, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nania I.1.03.

La Commissione procede all'esame congiunto dei subemendamenti Villone e Soda I.0.1.67.25, Armando Cossutta ed altri I.0.1.67.6, Pieroni I.0.1.67.3 e Bressa ed altri I.0.1.67.38.

Su tali emendamenti intervengono il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che al suo subemendamento I.0.1.67.25 sostituisce la parola «personalità» con «persona», i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Luigi GRILLO (gruppo forza Italia).

La Commissione respinge i subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.1.67.6, Pieroni I.0.1.67.3, Villone I.0.1.67.25 ed approva il subemendamento Bressa ed altri I.0.1.67.38.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento D'Amico I.0.1.67.46 e, favorevole il relatore, approva i subemendamenti Bressa ed altri I.0.1.67.39 e I.0.1.67.40.

Assorbito il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.1.67.7, sono ritirati dai presentatori i subemendamenti I.0.1.67.26 e I.0.1.67.27.

La Commissione approva quindi il subemendamento Bressa ed altri I.0.1.67.41.

Sul subemendamento D'Amico I.0.1.67.32 intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione delibera quindi di accantonare il subemendamento I.0.1.67.32.

La Commissione procede all'esame congiunto dei subemendamenti Boato I.0.1.67.8 e Boato ed altri I.0.1.67.42.

Su tali subemendamenti intervengono il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo al-

leanza nazionale), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi la prima parte del subemendamento I.0.1.67.42, volta a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1-*bis*, ed approva il principio contenuto nell'articolo 4-*bis*, che la seconda parte di tale subemendamento prevede di aggiungere.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento Schifani I.0.1.67.44 e respinge quindi il subemendamento D'Amico I.0.1.67.33.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), del senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) la Commissione delibera di accantonare il secondo comma dell'articolo 1-*quater* dell'emendamento del relatore I.1.67 ed i subemendamenti allo stesso comma riferiti.

Dopo che il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ha illustrato il suo subemendamento I.0.1.67.34, la Commissione lo respinge.

Dopo un intervento del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, e dichiarazioni di voto del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), della senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), dei deputati Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), Armando COS-SUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), la Commissione respinge il subemendamento Zeller I.0.1.67.13.

Dopo che il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ha illustrato il suo subemendamento I.0.1.67.11, sostituendo la parola «rispettivi» con «vigenti», intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ed i senatori Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ritira il suo subemendamento I.0.1.67.11 nonchè i restanti suoi subemendamenti riferiti al primo comma dell'articolo 1-*quater* dell'emendamento I.1.67 del relatore.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, riformula il primo comma dell'articolo 1-*quater* del suo emendamento I.1.67 sostituendo le parole «sono attribuite» con «godono di».

Intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento I.1.67 del relatore i senatori Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e del senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, la Commissione approva con votazione per parti separate l'emendamento I.1.67 del relatore, come risultante dalle riformulazioni e dai subemendamenti approvati.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**(Seduta pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che occorre passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e ricorda che il relatore ha presentato l'emendamento I.3.26 interamente sostitutivo di tale articolo, proponendo inoltre di collocarlo dopo l'articolo 6.

Ritirato dal presentatore il subemendamento Boato I.0.3.26.1, viene ritirato altresì dal presentatore il subemendamento Bressa I.0.3.26.2, che, fatto proprio dal senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), viene respinto – contrario il relatore – dalla Commissione.

La Commissione approva quindi – con votazione per parti separate richiesta dal senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) – l'emendamento del relatore I.3.26, interamente sostitutivo dell'articolo 6, restando conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti a tale articolo non precedentemente ritirati dai proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, al quale il relatore ha presentato l'emendamento I.4.136, interamente sostitutivo.

Ritirato dal presentatore il subemendamento Schifani I.0.4.1.1, dopo dichiarazioni di voto del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), la Commissione respinge l'emendamento Armando Cossutta ed altri I.4.1.

Ritirati dai presentatori gli emendamenti Armando Cossutta ed altri I.4.2, D'Amico I.4.113 e I.4.112, dopo un intervento del senatore Mario RIGO (gruppo misto), espressione di parere contrario del relatore e dichiarazioni di voto dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), la Commissione respinge l'emendamento Rigo I.4.7.

Ritirati dai presentatori gli emendamenti Schifani e Loiero I.4.59, Bressa ed altri I.4.53 e Servello ed altri I.4.24, dopo un intervento del senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), la Commissione respinge – contrario il relatore – l'emendamento Dondeynaz I.4.65.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento I.4.136 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo in esame.

Dopo un intervento del deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), parere contrario del relatore e dichiarazione di voto del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), viene ritirato dal presentatore il subemendamento Spini I.0.4.136.32.

Dopo un intervento del deputato Famiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), al quale è contrario il relatore, viene ritirato dal presentatore – su invito di Massimo D'ALEMA, *Presidente* - l'emendamento Crucianelli I.4.64, che era stato in precedenza trasformato in subemendamento all'emendamento del relatore I.4.136.

Ritirato dal presentatore, su invito del relatore, il subemendamento Servello ed altri I.0.4.136.22, dopo un intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) viene ritirato dai presentatori il subemendamento Bressa ed Elia I.0.4.136.37.

Favorevole il relatore, dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione approva il subemendamento Boato I.0.4.136.1, essendo stato ritirato dai presentatori il subemendamento Soda e Villone I.0.4.136.31.

Intervengono quindi sul subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.6 il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra demo-

cratica-l'Ulivo), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo). Dopo espressione di parere contrario da parte del relatore e un ulteriore intervento del deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) riformula il subemendamento in esame, che – dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e di Massimo D'ALEMA, *Presidente* viene respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge altresì, contrario il relatore, l'emendamento Zeller I.4.36, trasformato dal presentatore in subemendamento all'emendamento I.4.136 del relatore.

Dopo interventi della senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) e del deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), contrario il relatore, la Commissione respinge il subemendamento Buttiglione e Dentamaro I.0.4.136.26.

Intervengono sul subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.7, sull'emendamento Zeller I.4.38, trasformato dal presentatore in subemendamento all'emendamento del relatore I.4.136, e sul subemendamento D'Amico I.0.4.136.46 il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) e il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo). Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, riformula quindi il proprio emendamento I.4.136 nel senso di sostituire, al n. 3 del primo comma, le parole: «ordinamento generale dell'istruzione e dell'Università, dei relativi titoli di studio e della loro utilizzazione professionale» con le seguenti: «norme generali sull'istruzione e sull'Università, relativi titoli di studio e loro utilizzazione professionale». Ritirati pertanto dai presentatori il subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.7 e l'emendamento Zeller I.4.38, la Commissione respinge il subemendamento D'Amico I.0.4.136.46.

Ritirato dai presentatori il subemendamento Bressa I.0.4.136.38, contrario il relatore la Commissione respinge il subemendamento Ar-

mando Cossutta ed altri I.0.4.136.11 e l'emendamento Crucianelli I.4.118, trasformato dal presentatore in subemendamento all'emendamento del relatore I.4.136.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) interviene sul suo emendamento I.4.47, trasformato in subemendamento all'emendamento del relatore I.4.136.

Interviene quindi il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) sui propri emendamenti I.4.35 e I.4.37, trasformati in subemendamento all'emendamento I.4.136 del relatore. Contrario il relatore, la Commissione respinge tali emendamenti.

Su invito del relatore, il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira il proprio emendamento I.4.47.

Intervengono sul subemendamento Villone e Soda I.0.4.136.33 il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale). Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, dichiara di riformulare il proprio emendamento I.4.136, nel senso di aggiungere, al n. 1 del primo comma, dopo le parole: «rapporti internazionali» le seguenti: «e immigrazione» e, al n. 3 dello stesso primo comma, in fine, le seguenti parole: «disciplina generale dei mercati finanziari». Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira quindi il proprio subemendamento I.0.4.136.33.

Sul subemendamento Bressa ed altri I.0.4.136.39 intervengono il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale). Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) accetta di riformulare il proprio emendamento, nel senso di limitare l'elencazione delle materie solo a «produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari». Così riformulato, il subemendamento I.0.4.136.39, favorevole il relatore, è approvato dalla Commissione, che delibera altresì, su proposta di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, di inserire nell'elencazione delle materie da riservare allo Stato anche «cittadinanza e condizione giuridica dello straniero», demandando al relatore il compito di collocare tale formulazione nell'ambito del primo comma dell'emendamento I.4.136.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) trasforma in subemendamento all'emendamento del relatore I.4.136 il proprio emendamento I.4.48, che la Commissione – dopo interventi

del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e di Massimo D'ALEMA, *Presidente* – delibera di accantonare.

Intervengono sui subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.8, Zeller e Dondeynaz I.0.4.136.17 e D'Amico I.0.4.136.43 il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) e il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), nonché il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*. Interviene quindi il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che riformula il proprio subemendamento I.0.4.136.34 nel senso di sostituire, al secondo comma dell'emendamento del relatore I.4.136, le parole da: «per assicurare» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali». Intervengono altresì il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il quale propone di adottare la formulazione testè illustrata dal deputato Soda come sostitutiva delle parole: «e per promuovere la competitività internazionale dell'Italia». Accolta tale formulazione dai presentatori, l'emendamento Soda e Villone I.0.4.136.34 è approvato dalla Commissione, dopo che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori i subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.8, Zeller e Dondeynaz I.0.4.136.19 e I.0.4.136.20 e respinti dalla Commissione i subemendamenti Zeller e Dondeynaz I.0.4.136.17 e D'Amico I.0.4.136.43.

Intervengono sul subemendamento Bressa ed altri I.0.4.136.40 il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che propone di riformulare il subemendamento in esame nel senso di inserire, dopo il secondo comma dell'emendamento I.4.136, il seguente: «Con legge lo Stato può delegare alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma». Accolta tale riformulazione dai presentatori, favorevole il relatore, la Commissione approva il subemendamento Bressa ed altri I.0.4.136.40.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) illustra il suo emendamento I.4.69 come riformulato.

Intervengono il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Marco BOATO

(gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*.

La Commissione respinge l'emendamento Rotelli I.4.69.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, esprime parere contrario sul subemendamento Servello I.0.4.136.23, invitando i presentatori al ritiro.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) ritira il suo subemendamento I.0.4.136.23.

Ritirati dai presentatori i subemendamenti I.0.4.136.2 e I.0.4.136.21 la Commissione, favorevole il relatore, approva gli identici emendamenti Villone e Soda I.0.4.136.35 e Schifani ed altri I.0.4.136.41.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato* si dichiara propenso ad esprimere parere contrario sul subemendamento Servello ed altri I.0.4.136.24.

Dopo un intervento del senatore Villone, la Commissione respinge l'emendamento I.0.4.136.24.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) interviene sull'emendamento Passigli I.4.48 e dopo un intervento del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che chiede che l'emendamento sia ulteriormente accantonato, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento I.4.48.

La Commissione passa all'esame del subemendamento Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.10.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione aveva deliberato di accantonare i subemendamenti D'Amico I.0.1.67.32 e Schifani ed altri I.0.1.67.44 vertenti sulla stessa materia.

Intervengono quindi il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione respinge i subemendamenti Armando Cossutta ed altri I.0.4.136.10 e D'Amico I.0.1.67.32, tranne che per la parte europea



che sarà esaminata in altra sede; ed approva la nuova formulazione del subemendamento I.0.1.67.44 che risulta del seguente tenore:

*All'emendamento I. 4. 136, all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di regioni, province e comuni nel caso che da inadempienze derivi un pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica».

Dopo che il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) ha illustrato il suo subemendamento I.0.4.136.42 intervengono i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ed il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento I.0.4.136.42 in attesa di una riformulazione per la seduta di domani.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) illustra il subemendamento I.0.4.136.3 di cui è cofirmatario.

Dopo che il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato* ha espresso parere contrario sul subemendamento, intervengono i senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *Presidente* ed i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ed Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano).

La Commissione respinge i primi tre commi del subemendamento Rebuffa ed altri I.0.4.136.3.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Interviene il sottosegretario di Stato dei lavori pubblici Antonio BARGONE.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il presidente Mario PEPE comunica che con lettera in data 17 giugno 1997 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Armin PINGGERA, in sostituzione del senatore Mario RIGO, dimissionario.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente Mario PEPE comunica di aver presentato, in data 11 giugno scorso, alla Presidenza della Camera una proposta di modificazione all'articolo 102 del regolamento in materia di competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Precisa che tale iniziativa risponde a sollecitazioni venute da componenti della Commissione, tese ad armonizzare il regolamento della Camera con quello del Senato e a formalizzare la procedura di controllo degli indirizzi di governo in materia di leggi regionali.

Rende noto che nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà esaminata una proposta di attività conoscitive, intesa ad approfondire il tema dell'assetto dei poteri regionali come storicamente realizzatosi e nella prospettiva dell'attuazione della legge n. 59/1997 e dei progetti di riforma costituzionale in cor-

so di elaborazione. In tale occasione si definirà anche lo strumento procedurale appropriato allo svolgimento delle suddette attività conoscitive.

*Disegno di legge:*

**(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)**

(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che la legge quadro sui lavori pubblici è stata emanata con l'intento di dare una organica disciplina alla materia, relativamente alla progettazione, ai sistemi di aggiudicazione e all'esecuzione dei lavori. Inoltre, nel ridefinire gli istituti normativi inerenti alla materia, essa riserva al Governo la compiuta regolamentazione di vasti ambiti di intervento, proponendosi di operare un'ampia delegificazione. Ricorda, altresì, che nell'applicazione della legge si sono riscontrate difficoltà interpretative, tanto che nel tempo è intervenuta una serie di decreti legge, non convertiti, che hanno sospeso l'applicazione della legge quadro, a causa della mancanza di disposizioni transitorie che hanno impedito il graduale adattamento alle nuove disposizioni. Soltanto nel 1995 è stata emanata la legge n. 216, di conversione del decreto legge n. 101, che, superando in parte i problemi sorti, ha consentito la parziale operatività della disciplina. Rammenta, infine, che recentemente è entrata in vigore la legge n. 59 del 1997, recante «Delega per il conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e per la riforma della pubblica amministrazione», in cui si prevede la delega al Governo per l'emanazione di regolamenti di delegificazione, tra i quali sono compresi quelli relativi ai procedimenti sugli appalti di lavori pubblici e sull'affidamento di appalti pubblici di servizi. Rileva al riguardo come si ponga sul punto la necessità di un coordinamento tra la citata legge n. 59 e la presente. Nel testo del disegno di legge A.S. n. 2288 non c'è una disposizione che riapra il termine, ormai scaduto, per l'adozione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1994.

Osserva, in generale, che l'attuale disegno di legge, nel rispetto dell'impianto essenziale della legge quadro, evita le rigidità delle leggi precedenti, introduce modifiche testuali alla legge n. 109/1994, e modifica la parte della legge quadro dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 482 del 1995.

Passa quindi in rassegna gli otto articoli che compongono il testo del disegno di legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge quadro, limitatamente agli appalti aggiudicati dai soggetti erogatori di acqua e di energia, dagli enti fornitori di servizi di trasporto e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni (cosiddetti settori esclusi). I soggetti che pur operando

nel settore degli appalti, non sono strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari ma appartengono ad ambiti differenti, sono sottoposti alla generale disciplina dei lavori pubblici. In deroga a tale disposizione gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria di 5 milioni di ECU sono disciplinati dalla direttiva comunitaria recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 158 del 1995. Un successivo provvedimento amministrativo individuerà i lavori esclusi dall'applicazione di detto decreto legislativo n. 158. Alcuni lavori, indicati nel testo del disegno di legge in esame, che riguardano opere di genio civile, sono sottoposti alla generale disciplina dei lavori pubblici. Sempre l'articolo 1 specifica e puntualizza l'ambito di applicazione della legge per i soggetti di cui al decreto legislativo n. 158/1995 (cosiddetti enti esclusi) e impone ai concessionari di indicare le imprese collegate e le rispettive quote di lavori già in sede di candidatura. Si prevede, infine, che il concessionario abbia l'obbligo di appaltare a terzi (anche collegati) almeno il 30 per cento dei lavori oggetto di concessione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 8 della legge quadro in materia di qualificazione delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria, e specifica che devono essere qualificati solo i soggetti esecutori di lavori pubblici e non anche i progettisti. I requisiti del sistema di qualità sono tutti contenuti nelle relative norme europee e viene stralciato l'elenco dettagliato dei requisiti tecnico-organizzativi, economici e morali contenuti alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 8. Vengono indicati in modo molto più articolato i contenuti del regolamento già citato alla lettera b).

L'articolo 3 modifica l'articolo 10 della legge quadro in un punto particolarmente innovativo, reintroducendo la figura del supplente dell'impresa aggiudicataria; prevedendo il subingresso dello stesso nelle ipotesi di morte, fallimento o grave inadempienza dell'impresa, con lo scopo di evitare che si riapra una nuova procedura concorsuale che comporta tempi lunghi e presumibilmente nuovi costi. Sempre l'articolo 3 ridefinisce l'istituto del contratto di concessione rispetto all'articolo 19 della legge quadro da cui era disciplinato. La concessione è ora considerata un contratto tra imprenditori e amministrazioni aggiudicatrici, avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione di lavori non solo pubblici ma anche di pubblica utilità ed ancora la gestione funzionale ed economica. Sono precisate modalità, condizioni e durata della concessione, che non può superare i trenta anni. Si prevede, infine, che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine del pagamento del corrispettivo degli appalti, possano procedere al trasferimento della proprietà di immobili che non assolvono più la funzione di interesse pubblico.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 14 della legge quadro, dando una nuova disciplina alla programmazione dei lavori pubblici, che costituisce uno dei momenti fondamentali attraverso cui si giunge alla realizzazione di un'opera. Il soggetto pubblico individua e coordina le risorse di cui

può disporre per il raggiungimento dei suoi scopi tenendo conto delle esigenze della collettività. Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno in base alle effettive disponibilità finanziarie e ai lavori. Viene stabilito, quindi, un elenco di priorità in ordine alla manutenzione, al recupero del patrimonio pubblico ed al completamento dei lavori già iniziati. I soggetti attuatori devono rispettare tale ordine di priorità; tutte le opere devono infatti rientrare nel programma per poter essere finanziate dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 17 della legge quadro in materia di redazione di progetti. Si prevedono due tipi di società di progettazione: 1) società di persone o cooperative tra professionisti iscritti negli albi di categoria; 2) società di capitali organizzate in base alle disposizioni del libro V del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche e consulenza. La legge mantiene il rinvio al regolamento per gli incarichi di progettazione fra i 20.000 e i 200.000 ECU, mentre per gli incarichi di importo inferiore a 20.000 ECU la stazione appaltante può procedere all'affidamento a professionisti di fiducia e di provata esperienza senza procedere a gara. Occorre tenere presente una importante differenza tra i due tipi di società relativa al valore del contratto. Infatti si prevede che le società di capitali possano essere affidatarie di incarichi di progettazione di importo stimato superiore a 200.000 ECU. I commi aggiuntivi prevedono che i minimi tariffari siano inderogabili e stabiliti sulla base delle nuove definizioni progettuali. Ai fini della buona gestione dell'ente è importante la precisazione che il progetto esecutivo può essere avviato solo dopo l'approvazione di quello definitivo. Per quanto riguarda i limiti e le modalità per la stipulazione di polizze assicurative si fa rinvio al regolamento previsto dall'articolo 3 della legge quadro, senza prevedere un ulteriore termine per la sua attuazione, considerato che quello previsto è già scaduto.

L'articolo 6 modifica l'articolo 21 della legge quadro in materia di aggiudicazione di gare, assumendo come criterio il massimo ribasso del prezzo rispetto a quello stabilito come prezzo base di gara al fine di evitare l'aumento delle offerte, rivelatosi pericoloso per i riflessi sulla programmazione della spesa. Per quanto riguarda le offerte anomale si prevede un meccanismo aritmetico per la eliminazione automatica di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e la valutazione delle offerte per lavori di importo superiore ai 5 milioni di ECU. Per i lavori « sopra soglia » il presente disegno di legge stabilisce criteri più complessi rispetto alla direttiva comunitaria.

L'articolo 7 istituisce una seconda fattispecie di licitazione privata oltre quella prevista dall'articolo 23 della legge quadro. Ogni anno l'amministrazione aggiudicatrice istituisce un elenco cui i soggetti possono ricorrere per invitare le imprese a trasmettere la richiesta di partecipazione alla gara, a condizione che l'importo sia inferiore a 500.000 ECU.

L'articolo 8 introduce una serie di modifiche che da un lato prendono atto della sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995, dall'altro dettano disposizioni in materia di Genio militare, consorzi di impresa, trattativa privata, varianti in corso d'opera e di subappalto. In particolare: a) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'articolo 1, comma 2, della legge quadro, nella parte in cui limita la competenza legislativa primaria spettante alle regioni e alle province ad autonomia speciale. L'articolo 1 prevedeva infatti che costituissero norme fondamentali di riforma economica-sociale e principi dello Stato «le disposizioni della presente legge» mentre doveva trattarsi di principi desumibili dalle disposizioni della presente legge. b) I lavori del Genio militare sono assoggettati alla disciplina del regolamento. c) Al fine di partecipare alle gare, possono attribuirsi ai consorzi requisiti appartenenti alle singole imprese. d) Ricorso alla trattativa privata con importo limite pari a quello fissato per i lavori in economia. e) Individuazione e specificazione delle ipotesi in cui ricorre errore o omissione di progettazione e i casi di ammissibilità di varianti in corso d'opera. f) Coordinamento delle disposizioni relativi al subappalto.

Conclude formulando la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 2288 «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)»;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si suggerisce un ulteriore sforzo nella riscrittura della legge con valenza di testo unico;

si suggerisce la precisazione dell'univocità del riferimento normativo: la presente disciplina dovrebbe essere applicata alle amministrazioni dello Stato e agli enti territoriali fino alla approvazione di leggi regionali e a tutte le opere da chiunque realizzate con finanziamenti dello Stato;

sarebbe opportuno che il supplente individuato all'articolo 3 fosse indicato subito dal soggetto che partecipa alla gara e non a 15 giorni dall'aggiudicazione, per evitare accordi, turbative di gara o forme mascherate di cessione del contratto;

andrebbe in qualche modo consentita ai docenti universitari la possibilità di esercitare la professione per essere in grado di svolgere in modo adeguato la loro funzione didattica;

è necessaria una maggiore chiarezza riguardo alla polizza assicurativa prevedendo eventuali limiti temporali e di valore rispetto all'incarico;

tra i criteri per selezionare le imprese alle gare, oltre ai requisiti previsti dal DPCM n. 55 del 1991, le stazioni appaltanti potrebbero prevedere nei bandi informazioni per lavori analoghi riguardanti i tempi di

realizzazione, le varianti di costo intervenute, i contenziosi avuti con pubblica amministrazione in un periodo di tempo da definirsi nel bando;

i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (indipendentemente dagli anni di servizio) debbono poter firmare i progetti solo se abilitati all'esercizio della professione e nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge (articolo 5);

per quanto riguarda le società di ingegneria: a) non debbono essere produttrici di beni (come già previsto dalla legge n. 109); b) dovrebbero essere escluse dai raggruppamenti temporanei; c) non dovrebbero eseguire incarichi di progettazione per importi inferiori a 200.000 ECU neppure se si tratta di redazione di progetti integrali (o integrati) e coordinati in quanto riguarderebbero praticamente la totalità dei progetti».

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE ritiene che la relazione abbia chiaramente colto lo spirito del disegno di legge, che consiste nel rendere più duttile e flessibile l'attuale disciplina rappresentata dalla legge quadro. Ricorda, inoltre, che molte delle attuali proposte furono approvate nella scorsa legislatura dalla competente commissione della Camera in sede redigente.

Con specifico riferimento alle osservazioni formulate dalla relatrice, fa presente che l'obiettivo di un corpo normativo unitario in materia di lavori pubblici sarà immediatamente raggiunto, una volta approvato l'attuale disegno di legge, con l'emanazione dell'apposito regolamento attuativo, che recherà l'indicazione delle norme abrogate. Per quanto riguarda l'osservazione relativa ai docenti universitari rileva che il problema sollevato è interno agli ordinamenti professionali e che con l'articolo 5, comma 5 del disegno di legge si vuole soltanto escludere che le università, intese come istituzioni, possano svolgere attività di progettazione. In merito al potere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di firmare progetti, rileva che si è inteso salvaguardare la posizione di taluni dipendenti degli uffici tecnici, con adeguata anzianità di servizio, che svolgono di fatto l'attività progettuale. Quanto alle società di ingegneria, dopo aver segnalato che in esse si concentra il 70 per cento del fatturato della progettazione, fa presente che si è cercato di limitare la capacità «invasiva» di questi soggetti vietando il subappalto e prevedendo che l'incarico di progettazione non sia riferibile all'organizzazione indistinta ma rimanga basato sull'*intuitus personae*. In merito all'esclusione delle società medesime dagli incarichi di progettazione nel caso di corrispettivi stimati di importo inferiore ai 200.000 ECU, che ammontano al 90 per cento delle progettazioni, condivide l'osservazione secondo cui è da meglio precisare il concetto di progetti integrali coordinati, concetto che, nei termini in cui attualmente risulta formulato, consente di fatto a dette società di ingegneria di partecipare a qualsiasi progettazione per importi inferiori a detta soglia di 200.000 ECU. Per quanto riguarda il *project financing*, il Governo intende inserirlo organicamente nel disegno di legge di riforma della legge n. 109/1994.

Il senatore Salvatore LAURO, nel ricordare le notevoli difficoltà cui sono andati incontro operatori ed amministrazioni in sede di applicazione della legge n. 109, manifesta una certa delusione per l'operato del Governo, da cui ci si sarebbe aspettati la elaborazione di un testo unico. Invece, con questo provvedimento non si va nella direzione di una legge organica, e si rischia di essere nuovamente in ritardo rispetto alle ultime direttive europee. Ritiene, inoltre, che non siano state consultate le regioni e sottolinea la necessità di una disciplina non solo del *project financing* ma anche di altri nuovi modelli di organizzazione degli appalti diffusi in ambito europeo come il *build operator transfer* (b.o.t.), così da creare sia nelle amministrazioni che nelle imprese una cultura e una sensibilità specifiche, indispensabili nella prospettiva della competizione con i concorrenti di altri paesi europei.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore*, intervenendo in replica, ribadisce la necessità che la progettazione sia riservata a soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione professionale anche se non iscritti nei relativi albi, mentre il disegno di legge consente a dipendenti di pubbliche amministrazioni con soli cinque anni di anzianità di svolgere attività di progettazione se appartengono a profili professionali che la prevedono anche genericamente: in tal modo potrebbe trattarsi di dipendenti che non hanno acquisito alcuna esperienza di progettazione specifica. Chiede inoltre una precisazione in merito alla portata dell'articolo 4, ultimo comma, nel quale si prevede che l'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare e da parte della giunta dei progetti definitivo ed esecutivo di lavori pubblici costituisca variante al piano regolatore generale.

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE conferma che per il perfezionamento della variante al piano regolatore generale sono necessarie sia la delibera del consiglio comunale sia quella della giunta comunale.

Il presidente Mario PEPE, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal deputato Debiasio Calimani, che viene approvata a maggioranza con l'astensione del gruppo di forza Italia.

**(663) Nuove norme per la disoccupazione giovanile**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI, *relatore*, illustrando il disegno di legge in titolo, dopo aver ricordato che lo stesso risale alla scorsa legislatura, precisa che la finalità con esso perseguita consiste nel realizzare una efficace tutela dei lavoratori nei confronti della disoccupazione involontaria, istituendo una speciale lista di solidarietà presso ciascun uff-



cio del lavoro e prevedendo una indennità di disoccupazione da riconoscere a tutti gli iscritti alla lista; tale indennità risulterebbe finanziata da un apposito fondo composto, fra l'altro, da contributi comunitari, statali, regionali, dai contributi Gescal, nonchè dagli introiti parziali delle lotterie.

Ritiene, peraltro, doveroso segnalare che sussiste una intesa con il Governo per trasformare i contenuti di questo disegno di legge in un apposito ordine del giorno che impegni il Governo stesso in sede di esercizio della delega legislativa prevista dal disegno di legge A.S. n. 1918-B. Tenuta presente tale circostanza, ritiene che non vi sia motivo perchè la Commissione si esprima con un proprio parere.

La Commissione, nel concordare con le valutazioni del relatore, delibera di non esprimere alcun parere.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*Intervengono la coordinatrice della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, dott.ssa Silvana AMATI ed il vice coordinatore della Conferenza, dott. Giancarlo MORANDI.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*AUDIZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

*(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)*

Il presidente Mario PEPE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

Così rimane stabilito.

*(R047 000, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)*

Il presidente Mario PEPE, dopo aver rivolto parole di saluto e di ringraziamento alla delegazione, si richiama ai contenuti del convegno

tenutosi il 30 maggio scorso presso la Camera dei deputati su iniziativa della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome. Dopo aver sottolineato l'esigenza di una rivisitazione degli statuti, ritiene doverosa una riflessione sul ruolo attuale delle regioni anche alla luce della originaria configurazione delle stesse come enti di programmazione. In tale prospettiva evidenzia la stretta interdipendenza che sussiste tra programmazione ed autonomia finanziaria delle regioni. Altro tema di particolare interesse è quello del riequilibrio tra le aree deboli e forti. In questo contesto problematico ritiene che il ruolo della Commissione debba essere quello di promozione di un regionalismo forte ed attivo.

La coordinatrice della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, Silvana AMATI, ringrazia la Commissione per l'opportunità offerta dal presente incontro, segnala la attiva e costante presenza della Conferenza nell'ambito dell'attuale dibattito sul riassetto dello statuto delle Autonomie. Tale presenza non si è tuttavia finora espressa in uno specifico documento, ritenendosi per esso opportuna una esplicita approvazione da parte delle Assemblee elettive regionali, che, ritiene necessario sottolineare, costituiscono il soggetto politico centrale della istituzione regione. Per tale aspetto ribadisce l'importanza che dovranno comunque ricoprire, nell'ambito del nuovo regionalismo, gli organi legislativi, la cui funzione sembra in questa fase pretermessa al ruolo degli esecutivi regionali. Nell'ambito della riflessione sul riassetto regionale ritiene invece importante affermare che la rappresentanza della comunità regionale costituisce una funzione specifica delle assemblee elettive, il cui ruolo, a tal proposito, appare necessario tenere ben presente in sede di attuazione della legge n. 59 sul decentramento.

La centralità dell'organo elettivo porta a valutare criticamente le ipotesi che si sono finora prefigurate in ordine all'assetto della seconda Camera, incentrate finora sulla rappresentanza degli esecutivi regionali; tali ipotesi sembrano fortunatamente, ora, in fase di ripensamento. A parere della Conferenza è necessario, inoltre, ai fini della ridefinizione dell'attuale assetto istituzionale un rapporto costante e stabile tra le assemblee parlamentari e quelle regionali, anche, se del caso, mediante le opportune modifiche ai regolamenti delle Camere. Le regioni devono manifestare la propria presenza esprimendo sia le istanze dell'assemblea legislativa che quelle degli organi esecutivi. Per tale aspetto segnala una recente iniziativa legislativa approvata dalla regione Marche volta a modificare, nell'ambito della legge n. 400 del 1988, i meccanismi di funzionamento della conferenza Stato-Regioni. Conclude rilevando che anche in una prospettiva di più forte regionalismo dovrà comunque mantenersi un primato del ruolo dell'assemblea rispetto a quello degli esecutivi.

Il vice coordinatore della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, dott. Giancarlo MORANDI, segnala che in sede di attuazione della legge n. 59 sarà im-

portante precisare il calendario effettivo del trasferimento di funzioni e competenze, al fine di dare concreto seguito al dettato legislativo. Deve tuttavia sottolineare come in questa legge non si parli di trasferimento di risorse: queste costituiscono invece una condizione essenziale per un vero decentramento di poteri. Segnala inoltre che a fronte di una sede formalizzata di raccordo tra il Governo e gli esecutivi regionali – vale a dire la Conferenza Stato-Regioni – non sussista, come invece sarebbe opportuno, un analogo raccordo tra gli organi legislativi.

Quanto poi alle riflessioni sull'evoluzione costituzionale in atto ribadisce la centralità dell'autonomia finanziaria delle regioni: autonomia che appare essenziale per l'osservanza del principio di sussidiarietà, dal quale sembra necessariamente conseguire che la regione finanzia *iure proprio* le funzioni che essa svolge; viceversa sembra opportuno che la funzione di riequilibrio solidaristico tra le varie regioni venga svolta in sede centrale, a valere sui tributi che rimarranno di competenza statale. In ordine ad una Camera delle regioni, conviene infine con quanto in precedenza affermato circa il disaccordo della Conferenza rispetto al modello istituzionale regionale di tipo «tedesco» che è andato finora delineandosi presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, rispetto al quale sembra più opportuno un modello di Camera regionale «statunitense» vale a dire ad elezione diretta da parte dei cittadini.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, nel concordare con quanto finora sottolineato dai rappresentanti della Conferenza in ordine alla centralità del ruolo delle Assemblee elettive regionali nell'attuale sistema istituzionale, precisa che considera più opportuno, all'atto di prefigurare l'assetto di un Senato delle regioni, far riferimento ad una rappresentanza regionale basata sulla designazione da parte delle singole Assemblee; ritiene infatti che il regionalismo sarà più marcato se esso poggerà sull'attività di rappresentanti titolari di un mandato elettivo non nazionale bensì regionale.

Il deputato Eugenio DUCA ritiene necessario porre la questione della attuale attività delle regioni ai fini dell'attuazione della legge n. 59. Sottolinea infatti come sembrano stiano nascendo in proposito numerosi problemi, segnalando, a titolo di esempio, alcune insofferenze da parte degli enti locali rispetto ad un possibile neocentralismo regionale. In ogni modo valuta opportuno precisare per quanto possibile, da parte delle regioni, le effettive capacità di svolgere le numerose incombenze che ora verranno ad esse affidate.

Il deputato Mario VALDUCCI ritiene anch'egli necessaria la istituzionalizzazione di un rapporto stabile tra le Assemblee parlamentari e quelle regionali, ad esempio istituendosi una apposita e separata Conferenza. Ciò potrebbe essere tanto più necessario in vista dell'attuazione della legge n. 59, il cui forte impatto sull'attuale assetto delle autonomie potrebbe essere accompagnato dalla istituzione di uno specifico ministero per gli enti locali. Un secondo aspetto su cui ritiene importante una

specifica considerazione concerne la cosiddetta «massa minimale» (che egli riterrebbe più opportuno definire come «massa critica») necessaria per istituire nuove regioni, che costituisce uno degli elementi prefigurati – anche se forse anch'esso in via di superamento – nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il deputato Riccardo MIGLIORI osserva che effettivamente la legge n. 59 sembra sminuire, in sede di applicazione, il ruolo delle Assemblee regionali, a tutto vantaggio dei rispettivi organi esecutivi; tale aspetto potrà tuttavia trovare un efficace correttivo se ad esso presteranno attenzione sia questa Commissione che l'altra Commissione prevista dalla medesima legge n. 59, di prossima costituzione. Peraltro valuta che alcuni elementi di debolezza delle attuali regioni potrebbero venir meno qualora i consigli regionali riuscissero a coinvolgere maggiormente gli enti locali – e segnatamente i grandi comuni – nella propria attività. In ordine ai modelli regionali sinora delineati ritiene complessivamente inadeguati i modelli stranieri cui di volta in volta si è fatto riferimento, rispetto ai quali occorre invece orientarsi ad un modello regionalista «italiano»: a tal fine è però urgente che si avvii una riflessione sui nuovi statuti regionali, che nella nuova forma di Stato assumeranno un vero e proprio ruolo costituente. Vuole infine sottolineare come occorra prioritariamente porsi il problema delle funzioni della cosiddetta Camera delle regioni, e soltanto dopo affrontarne le modalità di costituzione.

Il senatore Luigi VIVIANI concorda anch'egli con la necessità di avviare un rapporto stabile e permanente tra il Parlamento nazionale e le Assemblee elettive regionali, al fine arricchire i contenuti della attuale fase istituzionale, anche considerando che una eccessiva presenza degli organi esecutivi potrebbe nuocere ad una visione di insieme del processo in corso. Per quanto concerne la delicata questione dell'autonomia finanziaria valuta necessario sottolineare, ai fini di un approccio realistico alla questione, la presenza di un debito pubblico tuttora assai consistente, e difficilmente suddivisibile, nonchè alcune incontestabili difficoltà di spesa manifestate da quasi tutte le regioni, ad esempio sulla annosa questione dei fondi strutturali europei. Dissente tuttavia da quanti in precedenza hanno ritenuto utile affidare allo Stato la funzione di riequilibrio solidaristico, poichè considera necessaria che la gestione di un eventuale fondo di solidarietà venga svolta in prima persona dalle regioni.

Il senatore Guido DONDEYNAZ segnala innanzitutto che presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali è in corso un forte ripensamento delle iniziali ipotesi federaliste, cui va sostituendosi una ipotesi organizzativa incentrata sulla permanenza di una forte struttura centralizzata statale. Analogo ripensamento va delineandosi in ordine al bicameralismo, ove sta venendo meno l'ipotesi di una Camera delle regioni. Rispetto a tale evoluzione appare quanto mai opportuna la cessazione del dualismo che va da tempo riscontrandosi nell'ambito regionale tra l'organo elettivo e quello ese-

cutivo, il cui persistere non potrà certamente giovare ad un rafforzamento del regionalismo.

Il vice coordinatore della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, dott. Giancarlo MORANDI, nel dar conto dell'intensa attività che stanno svolgendo molte regioni in riferimento ai mutamenti istituzionali in corso, precisa che sulla delicata questione della autonomia finanziaria un regionalismo di tipo radicale appare difficilmente praticabile, stante la presenza di numerose imposte che, benchè derivanti da attività espletate in tutto il territorio nazionale vengono poi versate nella regione in cui ha sede l'impresa: per regionalizzare questo tipo di tributi occorrerebbe una radicale – e certamente non rapida – ridefinizione della attuale disciplina fiscale. Quanto poi all'altra questione sulla cosiddetta «massa critica regionale» rappresenta che da alcuni studi comparatistici, riferiti ad esempio all'ordinamento statunitense, emerge la presenza di organizzazioni territoriali di ampiezza fortemente diversificata, senza che da ciò derivino particolari disfunzioni. Ritiene pertanto che tale criterio possa essere trascurato nel nostro ordinamento regionale, è caratterizzato da specificità territoriali che non possono annullarsi.

La coordinatrice della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, Silvana AMATI, confortata dal dibattito ora svoltosi, riconferma la urgente necessità di istituzionalizzare un rapporto tra gli organi elettivi nazionali e regionali. Deve rammentare che questi ultimi, benchè attualmente meno considerati rispetto agli organi esecutivi, rivestano tuttavia – e ben più delle giunte – un ruolo centrale per il funzionamento della istituzione regione nel suo complesso. Un più forte regionalismo richiede che ciascun potere svolga con correttezza il proprio ruolo. Ribadita la necessità di una diretta derivazione elettiva per una eventuale seconda Camera, precisa che le accuse di neocentralismo regionale appaiono del tutto infondate nell'ambito delle competenze delineate dalla legge n. 59, che distingue con precisione le competenze delle regioni rispetto a quelle degli enti locali. Su questo aspetto sarà comunque essenziale una attiva presenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, oltre ovviamente a quella dell'altra Commissione prevista dalla medesima legge.

Il presidente Mario PEPE, congedando la delegazione della Conferenza, la ringrazia per l'elevato contributo portato nel presente incontro.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0026°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE IN UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0014°)

Il Presidente Francesco STORACE rende noto che, con ordinanza n. 171 del 4 giugno 1997, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto d'attribuzione promosso, nei confronti della Commissione, dai Comitati promotori di alcuni dei *referendum* tenutisi il 15 giugno scorso, in relazione alla delibera del 20 maggio precedente con la quale si era stabilita la disciplina delle relative Tribune. Si tratta della medesima questione da lui già preannunciata nella seduta del 3 giugno scorso.

Con il ricorso è stato richiesto l'annullamento parziale della delibera della Commissione, per consentire ai Comitati promotori di prendere parte anche alle Tribune riservate ai Gruppi parlamentari. Esso chiedeva anche la sospensione della medesima parte della delibera che è oggetto della richiesta di annullamento, ma tale richiesta non è stata accolta

dall'ordinanza della Corte, la quale ha ritenuto che la delibera abbia assicurato eguale ripartizione del tempo tra le opposte indicazioni di voto, nel contesto di una programmazione che assicurava la complessiva presenza dei Comitati durante tutto l'arco delle trasmissioni.

Nonostante che il ricorso non potesse essere discusso nel merito prima della data prevista per la consultazione referendaria, i Comitati promotori hanno comunque proseguito l'azione giudiziaria intentata, notificando il ricorso alla Commissione il 9 giugno scorso. È stato quindi necessario valutare l'opportunità di resistere nel relativo giudizio: riunitosi il 10 giugno scorso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto in via d'urgenza sull'opportunità di costituirsi innanzi alla Corte Costituzionale, ed ha dato a lui mandato di incaricare all'uopo un idoneo professionista. A tale scopo, egli ha interessato il prof. Giuseppe Abbamonte.

Fa quindi presente che la Commissione può decidere autonomamente di costituirsi in giudizio: la medesima ordinanza n. 171 ne ha infatti riconosciuto la legittimazione passiva, quale organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera e del Senato in una materia che attiene direttamente alla informazione ed alla propaganda in relazione ai procedimenti referendari. Del resto, l'individuazione di una Commissione bicamerale quale organo a ciò idoneo, per una determinata materia, rappresenta una significativa statuizione della sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 1975, n. 231, riferita ad un conflitto che oppose la Commissione «Antimafia» (si trattava, invero, di una Commissione d'inchiesta) all'Autorità giudiziaria. In quella occasione la decisione di costituirsi nel relativo giudizio fu assunta dalla Commissione autonomamente, nella seduta del 2 luglio 1975.

Sul punto, egli ha provveduto ad informare i Presidenti della Camera e del Senato, nel contempo ragguagliandoli anche sul merito della causa: con nota del 16 giugno scorso, il Presidente della Camera, d'intesa con quello del Senato, ha convenuto sul percorso procedurale così determinatosi circa la decisione di costituirsi nel giudizio.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, la Commissione approva la proposta di costituirsi in giudizio.

*ESAME DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 1997-99 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E LA RAI*  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che lo schema di contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni è pervenuto alla Commissione il 30 maggio scorso, come già tempestivamente comunicato, e che il parere su di esso dovrà essere espresso nel termine di trenta giorni da tale data.

La legittimazione della Commissione ad esaminare lo schema di contratto non è dubbia. Essa si desume, difatti, dagli articoli 3 e 26 della Convenzione ventennale tra il Ministero e la RAI, approvata con de-

creto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, i quali prevedono l'esistenza di un Contratto di servizio triennale e la sua approvazione con le medesime procedure previste per la Convenzione. Queste procedure consistono, appunto, nel parere preventivo della Commissione previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 25 giugno 1993, n. 206. Nel passato, una disposizione recata dal decreto-legge detto «Salva-RAI» (poi non convertita in legge, ma fatta salva negli effetti pregressi dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 650) menzionava invece specificamente anche il parere sul Contratto di servizio, oltre a quello sulla Convenzione. Con lettera del 9 gennaio 1997, il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha convenuto circa il permanere, in capo alla Commissione, di tale competenza consultiva.

Quanto alle modalità dell'esame che sta per iniziare, ritiene che potranno essere analoghe a quelle dell'esame del precedente Contratto, sul quale la Commissione si esprime nella seduta del 17 gennaio 1996. Pertanto il relatore, dopo aver svolto le proprie considerazioni introduttive, potrà formulare la proposta di parere, che assumerà la forma usuale dei pareri al Governo.

Fa presente, inoltre, che eventuali proposte modificative o integrative potranno essere presentate entro le ore 17 di mercoledì 25 giugno prossimo, e dovranno essere riferite al testo del parere, anche laddove esse intendano suggerire al Governo una modifica da apportare direttamente al testo dello schema di contratto. Tali proposte non dovranno ovviamente avere contenuto tale da stravolgere sostanzialmente il contenuto del parere proposto dal relatore; nel qual caso il Presidente, sentito il relatore stesso, le considererebbe quali proposte autonome di parere, ricevibili sino all'inizio delle dichiarazioni di voto finali, da porre in votazione qualora quello presentato dal relatore sia respinto.

Non essendovi obiezioni, ritiene che così possa restare stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Gianfranco NAPPI, relatore, ricorda che il parere obbligatorio riferito al Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero delle Poste trova i suoi riferimenti normativi, come già fatto presente dal Presidente, nell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, il quale disciplina la stipula di una Convenzione tra il Ministero e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. L'articolo 3 della Convenzione prevede, al comma 1, che «il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (8) stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della Convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e speri-



mentazione, alla vigilanza e al controllo. Il Contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione».

Ricorda in proposito che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal suddetto articolo 3 sono fatti salvi in virtù dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650; il 31 dicembre 1996 ha visto la scadenza del precedente contratto, e pertanto si è proceduto alla stesura dello schema del nuovo Contratto. Ha ritenuto di citare espressamente l'articolo 3, comma 1, della Convenzione, in quanto se ne ricavano direttamente il contenuto e gli ambiti di intervento del Contratto stesso, e se ne desume conseguentemente l'agenda dei lavori della Commissione, che concernerà aspetti industriali, finanziari e produttivi; qualità del servizio, ricerca e sperimentazione, vigilanza e controllo. Si tratta di una agenda tanto importante per la natura e le prospettive per il servizio pubblico, quanto, ritiene, spesso sottovalutata nell'attenzione e nel lavoro della Commissione. Si presenta peraltro, per la Commissione e per il Parlamento, l'occasione di una discussione importante, che si augura aperta e caratterizzata da un confronto positivo tra tutte le componenti della Commissione stessa, fino alla espressione del parere.

Il Contratto di servizio, così come la Convenzione da cui discende, rappresenta parte rilevante di quella che viene definita la «missione» del servizio pubblico, della sua caratterizzazione e delle sue finalità. Lo Stato, attraverso il Governo e il Parlamento (che pure non sono posti sullo stesso piano dalla norma) definisce il quadro di opzioni essenziali e necessarie per sostanziare la natura di servizio pubblico, e giustificare la richiesta di un canone agli utenti. Ne derivano per la Concessionaria pubblica obblighi e doveri peculiari, che non sono di tutti gli operatori del sistema della comunicazione, benchè tutti si muovano in un ambito e in un mercato sempre più aperti.

Si tratta di questioni e temi, quelli riferiti al servizio pubblico, lungi dall'essere superati, che si presentano come particolarmente stringenti nella fase attuale dello sviluppo delle società contemporanee. È dell'epoca nostra il sempre maggiore configurarsi dell'informazione, del suo trattamento, della sua veicolazione, delle tecnologie correlate, come di una vera e propria risorsa produttiva cui sempre di più sono legati processi di sviluppo economico e processi di sviluppo sociale. Non a caso si parla di «economia dell'informazione» e «società dell'informazione».

È necessario quindi definire come garantire al nostro sistema comunicativo, e dunque al Paese, lo sviluppo più avanzato su questo terreno, al centro di un'aspra competizione a livello globale per il controllo di contenuti e tecnologie, nonchè come garantire all'insieme della società un accesso ed una fruibilità di tutti i contenuti comunicativi ed informativi, in modo da evitare o quanto meno contrastare con decisione il sorgere di nuove disuguaglianze, legate alla conoscenza e al sapere. È esattamente questo il tema, che se da un lato investe direttamente tutti gli operatori della comunicazione, dall'altro si presenta per l'operatore pubblico esattamente come missione: produttiva, sociale e culturale. Questo gli appare essere il cuore e la novità significativa dell'attuale

schema di contratto, ed è in questa ottica, coerente col già citato articolo 3 della Convenzione, che proporrà alla Commissione problemi e richieste di miglioramento, pur in un quadro di giudizio positivo.

Il Contratto di servizio si presenta infatti come uno strumento di forte politica nazionale della comunicazione, individuando l'azione del servizio pubblico come parte della costruzione di un disegno di politica industriale teso alla modernizzazione del Paese. In questa nuova missione di traino dello sviluppo tecnologico ed industriale, l'operatore pubblico trova una nuova ragione di esistenza e sviluppo, tanto più se inquadrato in uno scenario di grande competizione internazionale. Se questo è vero, ne può conseguire anche un'altra novità: la Rai, come riferimento per l'insieme degli operatori della comunicazione, nazionali e locali, si pone come elemento di realizzazione di un grande sforzo innovativo, produttivo e di contenuto, dal quale ciascuno, ed il Paese nel suo insieme, possa uscire più forte.

Premesse queste considerazioni, compie quindi un esame più ravvicinato del testo del Contratto, raggruppato intorno a cinque «assi» tematici. Il primo riguarda l'offerta comunicativa e il suo ampliamento: con l'articolo 1 vengono enunciati i principi generali cui la Concessionaria si deve conformare nell'esercizio del servizio pubblico, nel quadro di riferimento macroeconomico definito dalle scelte del Governo e del Parlamento. La puntuale definizione di contenuti e generi, che deve caratterizzare con grande prevalenza la funzione di servizio pubblico, è contenuta nell'articolo 2, che impegna la Rai a destinare non meno del sessanta per cento della programmazione complessiva annuale a telegiornali, informazione, cultura, servizio, bambini e giovani, sport.

L'articolo 3 individua i punti caratterizzanti della programmazione radiofonica; il ruolo del servizio di televideo trova una specifica definizione con l'articolo 4. L'articolo 12 prevede la partecipazione ai programmi ed alle iniziative assunti in sede europea. L'articolo 13 dispone il miglioramento del servizio radiofonico per la mobilità (ISORADIO) e l'articolo 14 ribadisce l'impegno alla realizzazione della rete parlamentare.

L'ampliamento dell'offerta comunicativa rappresenta una novità sostanziale di questo Contratto di servizio. Gli articoli 7 e 8 sono dedicati alla programmazione per gli italiani all'estero, per diffondere «utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi, la lingua, la cultura e l'economia del Paese nel contesto internazionale». Si tratta di un dovere, che il nostro Paese ha nei confronti di tante generazioni di connazionali che vivono in ogni parte del mondo, oltre che di uno straordinario ampliamento della platea cui giungono le produzioni della concessionaria del servizio pubblico.

Il secondo asse tematico riguarda le quote per l'audiovisivo. L'articolo 9, in linea con la normativa comunitaria e con pronunce della stessa Commissione di vigilanza, definisce le percentuali minime di risorse derivanti dal canone, che nel triennio dovranno essere destinate alla produzione italiana ed europea di audiovisivi: i diritti sui film, *fiction*, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, con particolare attenzione ai

produttori indipendenti, per l'equivalente del dieci per cento del canone nel 1997, del quindici per cento nel 1998, del venti per cento nel 1999, pari a circa mille miliardi nel triennio. Si tratta di uno sforzo notevole da punto di vista finanziario, che realizza un investimento produttivo, e di un fatto notevole da un punto di vista culturale, che può contribuire a segnare un'inversione di tendenza nella dipendenza europea, e massimamente italiana, dalle realizzazioni di «immaginario collettivo» provenienti da oltreoceano. L'importanza di questa scelta, evidente a tutti, si presenta come la possibilità di dare una prospettiva a tutta l'industria cinematografica e dell'audiovisivo italiano, insieme difendendo e promuovendo un immaginario italiano ed europeo che rafforzi storie ed identità culturali, altrimenti seriamente esposti.

Il terzo asse tematico concerne i settori più esposti del servizio pubblico, in rapporto al territorio ed agli utenti. L'articolo 5 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Contratto, la Rai definisca un progetto specifico per la programmazione per bambini e giovani, nel rispetto delle esigenze e delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva. Anche qui siamo in presenza di una novità significativa, indirizzata nei confronti di un settore della società che è più esposto nel rapporto con il mezzo televisivo, e che spesso è anche privo degli strumenti critici indispensabili. L'articolo 6 amplia l'impegno per la programmazione speciale dedicata a portatori di *handicap*. L'articolo 10 recepisce il dettato della recente legge sulla tutela della riservatezza e della dignità della persona; l'articolo 11 rafforza quanto già previsto nel Contratto precedente circa il rapporto con le realtà istituzionali locali, per la valorizzazione del territorio, delle sue culture e delle sue risorse.

Il quarto asse tematico concerne l'innovazione tecnologica e l'offerta tematica: gli articoli da 15 a 24 prevedono un insieme di disposizioni circa la qualità tecnica e la gestione delle reti, e tra questi è particolarmente importante quanto prevede l'articolo 19, che impegna la Concessionaria a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, la rete per la diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica (*Digital Audio Broadcasting Terrestrial*).

Con gli articoli da 25 a 29 viene definito il campo delle opzioni e delle esigenze per realizzare uno straordinario sforzo nel campo della ricerca, e della innovazione tecnologica, tale da dispiegare il processo di digitalizzazione, e da consentire all'operatore pubblico di realizzare una nuova offerta di canali tematici e di servizi in rete. La digitalizzazione della rete a terra, l'uso del satellite e la possibilità di utilizzazione del cavo, sono tutti elementi direttamente funzionali alla garanzia di accesso per gli utenti ai nuovi mezzi e contenuti comunicativi, realizzando in questo una funzione tipica del servizio pubblico, e contrastando le profonde disuguaglianze che nel campo comunicativo già accompagnano lo sviluppo della società dell'informazione. La possibilità di avere canali in chiaro via satellite, dedicati alla cultura, alla formazione, ai ragazzi, a funzioni di servizio,

diviene, da fatto meramente sperimentale, articolazione specifica della missione della Rai.

L'articolo 26 si sofferma specificamente sui servizi multimediali, attraverso la valorizzazione delle sinergie tra telecomunicazioni, informatica e televisione, che deve condurre la Concessionaria a garantire e realizzare una gamma di offerte e opportunità, in primo luogo *Internet*. Un successivo comma dello stesso articolo 26 impegna inoltre la Concessionaria, ovviamente nel quadro delle norme vigenti, ad estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa, e da acquisire nuove competenze e tecnologie. Ciò rappresenta una novità di grande rilievo, che potrebbe configurare un vero e proprio piano di politica industriale da parte dell'azienda, esaltando quella funzione di promozione nello sviluppo produttivo delle sinergie più feconde tra le imprese di comunicazione, informatica e telecomunicazioni del Paese. Per questa via si recupererebbe un ritardo che è cresciuto, e si consentirebbe all'intero sistema-Paese di non vivere in modo subordinato lo sviluppo della società dell'informazione.

Il successivo articolo 28 articola ulteriormente questa strategia, con il riferimento all'esigenza di pervenire ad un sistema di decriptaggio nazionale dei segnali televisivi numerici, nonché ad una piattaforma digitale a matrice italiana, e con l'indicazione della realizzazione di accordi tra la Concessionaria ed altri operatori italiani per l'effettuazione di servizi televisivi criptati via satellite. L'articolo 27 riveste particolare interesse, prevedendo lo sviluppo di un progetto di audiovideoteca.

Il quinto asse tematico è quello relativo ad un'azienda più moderna e trasparente. Gli articoli dal 30 al 37 delineano gli aspetti economico-finanziari e di gestione dell'azienda: l'articolo 30 consente alla Rai, per la realizzazione dei compiti che sono definiti nel contratto, la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni di maggioranza. Si prospetta così un'elemento di profonda riorganizzazione in linea con la missione produttiva, che troverà ulteriori momenti di definizione nell'ambito del processo di riforma del sistema della comunicazione in discussione nel Parlamento. L'articolo 31, conseguentemente, prevede anche un piano triennale di gestione delle risorse umane per realizzare il riassetto dell'organico.

L'articolo 32 si riferisce al canone di concessione (quaranta miliardi per il 1998, altrettanti per il 1999), la cui determinazione di incremento è individuata, con l'articolo 33, attraverso il meccanismo del *price-cap*, con il quale si consente di trasferire all'utente i miglioramenti di produttività conseguiti. Gli articoli successivi recano disposizioni in merito relative ai piani di investimento, ai bilanci preventivi e consuntivi, alla funzione di controllo del Ministero delle Poste rispetto all'attuazione del contratto. L'articolo 39 prevede la più ampia collaborazione ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari.

In conclusione, desidera indicare anche alcuni punti di merito sui quali c'è bisogno di un approfondimento, nelle audizioni o sui quali si

avverte l'esigenza di integrazioni e correzioni. Pur avendo fornito in principio un giudizio significativamente positivo sulla attuale stesura e sulle novità del contratto di servizio, ritiene non influenti sul parere finale il tipo di risposte che, dalla discussione e dalle audizioni, verrà dato alle questioni che seguono.

In riferimento al primo blocco tematico sull'offerta di contenuti, una prima esigenza si riferisce all'art. 2, sulla programmazione televisiva, e all'art. 3 sulla programmazione radiofonica. È necessario assegnare un ruolo ancora più forte e netto all'informazione, sia come livello minimo crescente da garantire a tutti, sia come capacità di presidio delle fonti informative, a livello nazionale ed internazionale: si deve ritrovare in questo valore il aggiunto del servizio pubblico. Per la radio occorre delineare un quadro più accelerato del processo di digitalizzazione, in virtù anche dell'agilità dello strumento radiofonico cui oggi fa riscontro una preoccupante crisi. Si tratta dunque di sperimentare rapidamente nuovi formati digitali e nuova offerta: utilizzazione piena della capacità portante dei *trasponder* satellitari per l'avvio di nuovi canali radiofonici e di servizio; avvio, anche in relazione allo sviluppo del piano di cablaggio delle grandi aree metropolitane, di canali di servizio metropolitani; potenziamento del servizio per la mobilità Isoradio e sua ulteriore articolazione a livello di grandi città.

Per la rete parlamentare occorre delineare una scelta di avvio rapido, anche con una limitata copertura territoriale nella fase di partenza, da colmare progressivamente con la resa disponibilità delle frequenze necessarie nell'ambito del piano di assegnazione delle stesse. Occorre pure compiere la scelta di avviare dal 1 gennaio 1998 il servizio di rete parlamentare attraverso un canale satellitare, dal momento che la Rai è da tempo impegnata a realizzare concretamente una rete che ancora non esiste.

Per la programmazione per l'estero, occorre ampliare e articolare quanto previsto dal contratto, mettendo in risalto il duplice aspetto di indirizzo verso le comunità italiane all'estero, e di rafforzamento del sistema-paese e dell'Europa nella globalizzazione. Da questo punto di vista il servizio pubblico può diventare vero e proprio *carrier* dell'industria culturale italiana, sostenitore dello sforzo di grandi realtà metropolitane italiane e di interi distretti produttivi, che si proietterebbero in una dimensione globale.

In riferimento alle quote per l'audiovisivo, occorre evidenziare un problema relativo alla più coerente e corretta attuazione del disposto dell'articolo. Si deve assicurare una effettiva valorizzazione della scelta di sostenere le produzioni cinematografiche, per le quali sarà anche importante assicurare un indirizzo nei confronti della sperimentazione di nuovi linguaggi e di giovani autori. Occorre pure assicurare una distribuzione significativa dell'impegno finanziario a sostegno di tutti i settori dell'audiovisivo, anche nei confronti di quelli per cui vi è una debolezza strutturale del nostro paese, come nel caso della documentaristica.

In riferimento alla Rai per i settori sociali esposti, il territorio e gli utenti, occorre:

incrementare la quota di programmazione speciale dedicata ai portatori di *handicap*, del 10% annuo nel triennio;

riformulare l'art. 11 in modo da assicurare la massima trasparenza nella gestione del rapporto con enti ed autonomie locali;

completare le indicazioni contenute nell'art. 10 sulla tutela della riservatezza e della dignità delle persone con la individuazione di un regime sanzionatorio interno nei casi di violazione;

rendere permanente e definito il rapporto con il Consiglio consultivo degli utenti e le principali associazioni di consumatori, nonché definire un protocollo di intesa tra azienda, Ministero e Garante per la protezione dei dati personali, con parere della Commissione, nonché per la istituzione di un Garante dei diritti degli utenti.

In riferimento all'innovazione tecnologica ed all'offerta tematica, ritiene che

il già impegnativo quadro che emerge dagli articoli riferiti all'innovazione tecnologica può essere ulteriormente specificato in alcune direzioni;

deve essere conseguito il potenziamento del centro di ricerca di Torino;

deve essere conseguita la diffusione, sull'insieme del territorio nazionale, dei processi di innovazione e progressivo e deciso decentramento delle strutture ideative e produttive verso gli attuali centri di produzione, con particolare riferimento al valore aggiunto in termini di recupero del divario nello sviluppo che ciò può rappresentare per il Mezzogiorno;

debba essere definito un vero e proprio piano di politica industriale, in riferimento ai processi di innovazione e di digitalizzazione.

In riferimento all'azienda «moderna» si pone un problema per la Commissione, in riferimento alla attuazione di tutto quanto è previsto dal contratto di servizio. Se la responsabilità di una verifica è affidata al Ministero delle poste ed al rapporto disciplinato tra le parti contraenti, è anche vero che la Commissione, intervenendo nel processo formativo con un parere obbligatorio, anche se non vincolante, ha piena legittimità a porsi il tema della una relazione con la fase di attuazione. L'ipotesi che prospetta è che la Commissione semestralmente, in rapporto con la concessionaria pubblica ed il Ministero delle poste, compia una verifica sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

Concludendo, rinnova l'auspicio di una discussione aperta e costruttiva, di fronte ad uno strumento, quale è il Contratto di servizio, che presenta caratteri così innovativi e incidenti sul futuro del servizio pubblico, e sul suo ruolo positivo per l'insieme del sistema della comunicazione del nostro paese.

Il senatore Giorgio COSTA coglie l'occasione dell'esame del Contratto di servizio per rappresentare svariate esigenze e carenze del servizio pubblico radiotelevisivo, che nel contratto potrebbero trovare soluzione. In primo luogo sottolinea che il decentramento rappresentato dall'attività delle varie sedi regionali si traduce in molti casi in una sorta di vetrina delle notizie e degli avvenimenti che riguardano il solo ca-

poluogo di regione, mentre dovrebbe concorrere anche alla elevazione culturale di tutto il territorio.

Altra questione riguarda l'informazione circa il mondo produttivo. Un recente sondaggio ha stabilito che, su un campione di studenti degli Istituti tecnici commerciali, solo il due per mille avrebbe manifestato l'intenzione di intraprendere l'esercizio di un'impresa una volta terminati gli studi: il servizio radiotelevisivo pubblico dovrebbe garantire una maggiore visibilità delle relative tematiche, come pure dovrebbe sviluppare tutte quelle riguardanti l'educazione civica, non escluso il contegno che i pubblici dipendenti dovrebbero tenere nei confronti degli utenti.

Un altro profilo riguarda la tutela del diritto alla salute, del quale sottolinea lo specifico aspetto rappresentato dalla opportunità di ridurre nella popolazione l'eccessivo consumo di farmaci. Anche qui l'opera del servizio radiotelevisivo pubblico potrebbe contribuire al formarsi di una più adeguata cultura.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che già l'atto di indirizzo in materia di pluralismo, approvato dalla Commissione nel febbraio scorso, fa riferimento all'esigenza che la programmazione regionale contemperì le esigenze dell'intero territorio di riferimento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione generale, e ricorda che nella giornata di domani sono previste le audizioni del rappresentante del Governo e del Direttore Generale della Rai. Per il Governo sarà presente il Sottosegretario, onorevole Vincenzo Vita, in sostituzione del Ministro Antonio Maccanico.

*La seduta termina alle ore 11.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo**  
**sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

9ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
LAURICELLA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici (L'onorevole Bargone è assistito dalla dott.ssa Federici, dirigente del Ministero dei lavori pubblici e dal dott. Filippo Viola, Capo ufficio amministrativo calamità naturali del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo)**  
(R046 001, B81ª, 0002ª)

Il presidente LAURICELLA ricorda come questa seduta sia stata convocata allo scopo di esprimere preventivamente un orientamento sui criteri della spesa, di modo che la sua erogazione – stimabile intorno ad un volume complessivo di 500 miliardi, (tra provvedimento collegato alla legge finanziaria e decreto salvacantieri) – ubbidisca a precise priorità e non si disperda in mille rivoli, o peggio dia origine a residui passivi.

Il presidente LAURICELLA ritiene importante circoscrivere l'area dei comuni che sono destinatari degli interventi, almeno per quello che riguarda la prima abitazione. Un altro criterio è quello ovviamente di dare maggiore rilievo ai comuni i quali tuttora versano in una situazione d'emergenza, per ritardo nella ricostruzione rispetto alla media dei comuni terremotati.

Il presidente LAURICELLA ritiene inoltre che la ricostruzione debba essere accompagnata da un'adeguata rete di opere pubbliche di urbanizzazione e salvaguardare i monumenti che hanno subito danni rilevanti dal sisma

La linea generale consiste nel decentrare i compiti ai comuni, caricandoli nel contempo di responsabilità decisionali.



Il presidente LAURICELLA a questo proposito ricorda le interessanti proposte illustrate dal provveditore Chiumarulo nella seduta del 4 marzo 1997. In detta seduta il provveditore regionale informava tra l'altro di aver proposto al ministro dei lavori pubblici un meccanismo di assegnazione delle risorse che consente di far partire l'impegno dal momento della concessione e non dell'approvazione del progetto, consentendo in questo modo un deciso sveltimento delle procedure di spesa. In due occasioni la Ragioneria generale dello Stato ha registrato i conseguenti impegni di spesa.

Il sottosegretario BARGONE condivide pienamente le indicazioni avanzate a nome della commissione dal senatore Lauricella e prospetta l'opportunità di completare le nuove procedure associando alla responsabilità dei comuni un controllo più intensivo, che salvaguardi la natura e la funzionalità dei progetti.

Intervengono quindi i senatori RAGNO e LO CURZIO ed i deputati AMATO, LUCCHESI e MARTINELLI.

Il Vicepresidente LUCCHESI in particolare prospetta l'opportunità di procedere ad una nuova rilevazione tra i comuni interessati alla ricostruzione, in modo da avere un quadro più esatto della situazione in cui versano le popolazioni colpite dal sisma.

Ritiene inoltre essenziale, al fine di rompere l'isolamento dei comuni, dedicare un'attenzione particolare alle infrastrutture di trasporto. Ritiene anche che i costi degli interventi debbano essere indicizzati, per evitare gli effetti perversi dell'inflazione.

Il deputato MARTINELLI ricorda come da tempo vada avanti un modello di intervento caratterizzato (in negativo) dalla contrapposizione tra impegni propagandati con enfasi e poi lasciati cadere, perchè applicati solo in piccola parte. Vuole dire che la colpa della mancata ricostruzione del Belice non è certo ascrivibile ai comportamenti dei parlamentari della Lega Nord, da sempre ispirati alla massima serietà ed obiettività.

La dottoressa FEDERICI fornisce alcuni chiarimenti in materia di indicizzazione del costo degli interventi, anticipando il testo di un emendamento che il Ministro dei lavori pubblici intende presentare nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge 2340 che è all'esame del Senato.

Il presidente LAURICELLA, dopo che il sottosegretario BARGONE ha brevemente ripreso la parola per adombrare il pericolo che si sviluppi una tendenza ad avvitarci in circoli viziosi (come sarebbe il fatto di riprendersi ininterrottamente dal centro le competenze che vengono trasferite ai comuni), conclude la seduta manifestando vivo apprezzamento per il carattere costruttivo di tutti gli interventi.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B26°, 0003°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

**Indagine conoscitiva, sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen:**

**Audizione del ministro di Grazia e Giustizia, prof. avv. Giovanni Maria Flick**  
(R048 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI introduce i temi dell'audizione, sottolineando i delicati profili che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen pone in merito alla cooperazione tra le autorità giudiziarie, anche rispetto al tema della lotta alla criminalità organizzata, quanto al traffico delle armi e degli stupefacenti.

Il ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il presidente Fabio EVANGELISTI, il senatore Giampaolo BETTAMIO e il deputato Anna Maria DE LUCA cui risponde il ministro di Grazia e Giustizia Flick.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia gli intervenuti per il contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

#### 7<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Sottocommissione Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli atti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2287) Proroga di termini:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento:*

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000:** parere favorevole con osservazioni.

(R125 B00, B05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

**65<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi, per il tesoro Cavazzuti e per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(1918-B) Norme in materia di promozione dell'occupazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge contenente norme finalizzate a favorire l'occupazione, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera.

Una prima questione, sulla quale si sofferma, riguarda il comma 3 dell'articolo 17, che istituisce un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971. Su tale norma la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere contrario, richiamando la normativa generale che vieta l'istituzione di nuove gestioni fuori bilancio. La norma sembra invece non presentare problemi, in quanto con essa si istituisce un fondo di rotazione, il che è consentito dalla norma generale sulla soppressione delle gestioni fuori bilancio, fondo che per sua natura non può che essere gestito fuori bilancio. Ne consegue che con il comma 3 in esame viene rispettata la norma generale, in quanto in sostanza non si viene a costituire una gestione fuori bilancio diversa dal fondo di rotazione, la cui istituzione invece è consentita. Pertanto, il comma non presenta problemi, proprio sulla base di questo presupposto.

Un secondo punto è quello relativo al comma 4 dello stesso articolo 17, che prevede un contributo di 30 miliardi a carico del Fondo per la formazione professionale. In proposito, segnala che la norma va inter-

pretata nel senso che si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa sottostante al Fondo suddetto.

Segnala, inoltre, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 23, in cui viene prevista la non applicazione di sanzioni e interessi per versamenti dovuti dalle imprese con la conseguenza di determinare una possibile perdita di gettito. Su tale aspetto occorrerebbe acquisire l'avviso delle Finanze.

Un ultimo punto è quello relativo alla disposizione di cui alla lettera *d*) dello stesso comma 1 dell'articolo 23 nella parte in cui si prevede l'accreditamento di contributi figurativi a carico del Fondo per l'occupazione. Si tratterebbe, in questo caso, di ottenere chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri e alla loro imputabilità al Fondo suddetto in relazione alle altre destinazioni cui esso deve far fronte.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto al comma 3 dell'articolo 17. In relazione al comma 4 dello stesso articolo, dichiara di non avere osservazioni da formulare. Relativamente alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 23 si rimette all'avviso del Ministero delle finanze. In relazione infine al comma 1 dell'articolo 23, fa presente che si tratta di interventi discrezionali da attuarsi nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per cui l'intervento medesimo non potrà che avvenire mediante compressione degli altri interventi, anch'essi di natura discrezionale, a carico del Fondo.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che la norma di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *c*), determina un aumento di gettito attraverso l'ampliamento della base imponibile. Ciò comporta pertanto non soltanto il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali dovute e non versate per il periodo pregresso, ma anche positivi effetti per l'erario per il futuro, posto che la possibilità di regolarizzazione prevista opera a regime.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, osservando che il comma 4 dell'articolo 17 deve essere interpretato nel senso che si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione legislativa di spesa sottostante al Fondo per la formazione professionale e che il comma 1 dell'articolo 23 comporta gli effetti segnalati dal rappresentante del Tesoro.

**(2449) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del decreto legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 3 giugno.

Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano quelli 2.4, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.28, 4.0.29 e 6.0.2, che comportano maggiori oneri o minori entrate non quantificati nè coperti. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sulla sussistenza di implicazioni di carattere finanziario per il bilancio dello Stato derivanti dagli emendamenti 2.3, 4.2, 4.4, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.31, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.30, 4.0.19, 4.0.28/1 e 4.0.29/1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.28, 4.0.29, 6.0.2, 4.4, 4.2, 4.0.12, 4.0.19, 4.0.28/1 e 4.0.29/1. Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.1, a condizione che gli interventi in questione siano attuati nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale preordinate all'occupazione e all'espropriazione degli immobili di cui al comma 1. Sui restanti emendamenti dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARBERI fa presente che l'emendamento 2.0.1 non determina problemi di copertura finanziaria, in quanto esso fa riferimento a personale già inquadrato in ruolo. Sull'emendamento 2.0.6 esprime parere favorevole a condizione che la clausola di copertura sia modificata prevedendo che all'onere si faccia fronte mediante utilizzo di quota dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio di cui al capitolo 6856. Esprime infine parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.9 a condizione che sia soppresso l'ultimo periodo.

La Sottocommissione esprime infine, su proposta del relatore, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.4, 2.0.4, 2.0.7, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.28, 4.0.29, 6.0.2, 4.2, 4.4, 4.0.12, 4.0.19, 4.0.28/1 e 4.0.29/1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 2.0.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione dell'inciso «e ove occorra in soprannumero», quello sull'emendamento 2.0.6 alla modifica della clausola di copertura nel senso di prevedere che l'onere abbia carattere annuale e sia posto a carico dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio del capitolo 6856, quello sull'emendamento 2.0.9 alla soppressione dell'ultimo periodo e quello sull'emendamento 4.0.1 all'accoglimento della modifica proposta dal rappresentante del Tesoro.

**(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto-legge volto a recepire la direttiva comunitaria in materia di comunicazioni mobili e

personali. Il provvedimento è stato già approvato, con modifiche, dalla Camera e su di esso la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha formulato parere favorevole.

Per quanto di competenza, si segnala che il comma 3 dell'articolo 2 attribuisce alle imprese autorizzate la copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al Piano nazionale delle radiofrequenze, mentre sarebbe opportuno ottenere un chiarimento dal Tesoro sulle eventuali conseguenze finanziarie della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 2, concernente la disciplina dei servizi di radiocomunicazioni.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 non comporta implicazioni finanziarie, in quanto si tratta di una disposizione inerente alla disciplina dei servizi di radiocomunicazione in ambiti territoriali conclusi e circoscritti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote-latte**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, riguarda la materia delle quote-latte. Per quanto di competenza, occorre segnalare il comma 4-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera, che prevede un meccanismo di trattenimento da parte degli acquirenti di latte bovino di una quota del prelievo supplementare, sulle cui possibili implicazioni finanziarie appare opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla norma richiamata dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore** (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo proposto dal relatore ed emendamenti: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il relatore FERRANTE ricorda che l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti era stato rinviato, allo scopo di valutare le possibili implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato degli emendamenti 6.11, 6.12, 6.14 e 6.15, che possono dar luogo ad oneri aggiuntivi per la SIAE.



Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che gli emendamenti richiamati dal relatore non determinano alcuna implicazione per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo e sui relativi emendamenti, osservando che sarebbe opportuno precisare che gli esperti di cui al comma 2 dell'articolo 13 svolgono il loro mandato in forma gratuita. Occorrerebbe inoltre precisare che le campagne di informazione di cui all'articolo 14, comma 1, si svolgono nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).

**(1834) BOCO ed altri: Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire il parere delle Finanze sulla quantificazione dell'onere, valutato in lire 500 milioni per gli anni 1998 e 1999.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che l'onere annuo derivante dal disegno di legge in titolo può essere stimato in lire 4,5 miliardi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sulla modalità di copertura utilizzata, rilevando che essa fa riferimento a risorse finanziarie preordinate ad altre finalità.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2123) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire il parere delle Finanze sulla lettera g) dell'articolo 3, che prevede il conferimento di una delega al Governo per l'adeguamento della legislazione in materia di nuove varietà vegetali.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sulla norma richiamata dal relatore, segnalando che la revisione della tariffa pre-

vista nella delega produrrà incrementi del gettito derivante dalle tasse sulle concessioni governative.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che l'esame del provvedimento è stato rinviato, in considerazione dell'opportunità di acquisire il parere delle Finanze sugli articoli 3 e 6, che prevedono esenzioni fiscali e deroghe alla normativa tributaria vigente.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che le norme richiamate dal relatore non danno luogo a nuovi o maggiori oneri nè a minori entrate per il bilancio statale.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo proposto dal relatore ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FERRANTE segnalando, nel testo proposto dal relatore presso la Commissione di merito, recante disposizioni in materia di personale scolastico, per quanto di competenza, il comma 2 dell'articolo 6 e particolarmente il punto 01 della lettera a) sul quale appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Analogo approfondimento, occorrerebbe svolgere sugli effetti finanziari prodotti dalla eventuale approvazione dell'articolo 8, nonchè sulla corrispondenza del comma 3 dell'articolo 10 alle disposizioni della legge collegata alla finanziaria.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnalano quelli 1.14, 1.10, 2.1, 2.10, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.19, 2.21, 2.15, 2.18, 6.12, 7.4, 7.6, 7.7, 7.0.1, 8.2, 8.1, 8.3, 8.0.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.1, 10.12, 10.2, 10.7, 10.3, 10.5 e 10.6, che potrebbero dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.10, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.19, 2.21, 2.15, 2.18, 2.25, 5.1, 7.4, 7.6, 8.2, 8.1, 8.3, 8.0.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.1, 10.5 e 10.6, che comportano oneri aggiuntivi per il bilancio statale. Quanto al testo proposto dal relatore, fa presente che dall'articolo

1, comma 5, lettera *b*) e dall'articolo 2, comma 5, scaturiscono maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 6, sul comma 5, lettera *b*), dell'articolo 1 e sul comma 5 dell'articolo 2 del testo e sugli emendamenti 2.1, 2.10, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.19, 2.21, 2.15, 2.18, 2.25, 5.1, 7.4, 7.6, 8.2, 8.1, 8.3, 8.0.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.1, 10.5 e 10.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1997

#### 6<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(DOC. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000:** parere favorevole con osservazioni.  
(R125 B00, B05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 14,30 e 20,30*

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Proroga di termini (2287).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).

- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 8,30 e 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458)

- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).

- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).

- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).

- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VI. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 15 aprile 1997*).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. - Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 (2123).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità (2257).

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Benedetto Conforti, membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

---



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa» (n. 98).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *g*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 95).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).

*Procedure informative*

Comunicazioni del Governo su episodi relativi alla missione «Restore Hope-Ibis» in Somalia.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 12,30*

*Affari assegnati*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:
- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII*, n. 2).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (Doc. LVII, n. 2).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

## III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).

- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 14,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII, n. 2*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati FERRARI ed altri. - Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario (2402).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII, n. 2*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (n. 40).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15 e 20,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 14*

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali (2499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- Proroga di termini (2287).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).



III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme costituzionali**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30*

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 13*

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e telecomunicazioni e la Rai: audizione del Ministro delle Poste e telecomunicazioni.

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e telecomunicazioni e la Rai: audizione del Direttore Generale della Rai.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 20*

Seguito dell'esame della seconda relazione conclusiva su attività svolte.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 19,30*

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:  
- Audizione del signor Valerio Morucci.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il parere al Governo sulle norme delegate previste  
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure  
di razionalizzazione della finanza pubblica**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 13 e 20*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo per modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 14*

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il parere al Governo sulle norme delegate previste  
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferi-  
mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la  
riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione  
amministrativa**

*Mercoledì 18 giugno 1997, ore 15*

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

